RAGIONAMENTO

Sull'azione di *nullità* e di *lesione* dedotta nel S.R.C.

DALL'

Ill. Marchese di *Cammarota*

CONTRO

A' nuovi Illustri *Aggregati* al *Monte* delle XXIX *Famiglie* nobili di questa *Città*.

In Banca di Amora.
Presso lo Scrivano *di Filippo*.

I N D I C E.

I recherei a somma pena se sostenendo io la *nullità* e la *lesione* intervenuta nella *nuova aggregazione* al Monte delle *Ventinove Famiglie Nobili di questa Città* il mondo mi riputasse o troppo ardito e temerario, che alle forze invincibili de' miei *Avversarj* picciolissima resistenza opponendo, mi augurassi di riuscir nell' impresa, o mi attribuisse la taccia di uno stupido ed insensato, il quale non abbia saputo antivedere i pericoli e i scogli insormontabili, a' quali doveva necessariamente andare incontro nel progresso di questo giudizio. *Nove Illustri Famiglie* tra le scelte e cospicue del *Regno* ammesse al godimento del *Monte* dovevano invitare chiunque a rispettarne il merito, la dignità, la grandezza. I vecchi *Cavalieri Montisti* autori della *nuova aggregazione* erano costretti da una specie di *necessità* a restar fermi nel passo già dato, non ostantechè ne conoscessero le funeste conseguenze. E l' *Autor* del *parere*, con cui furono stabi-

bilite le leggi e i patti della *nuova aggregazione*, doveva impegnare i suoi fecondissimi talenti a difender se stesso, e seco trarre ancor nel partito gli altri valentissimi *Avvocati* del *Monte*, i quali furon costretti ad autorizzar colla loro *soscrizione* ciò che *un solo* aveva meditato, trattato, ed ultimato (1). Ma scusa il mio ardire il *comando* autorevole del SOVRANO, che, chiedendolo istantemente il Marchese di *Cammarota*, la difesa di questa causa mi addossò (2): e l'idea funesta del pericoloso cimento fu tosto cancel-

(1) Dovendo combattere il *parere* di *quattro Avvocati* del *Monte*, che lo han sottoscritto, non debbo intralasciare una circostanza, che in altro caso non ardirei di manifestare. Dalle *partite* del *Banco* della *Pietà* si rileva di essersi pagati ad uno di essi *duc. 1620 per aver formato il parere*; altre *poche centinaja* poi si veggono pagate agli altri tre, *per aver dovuto accompagnare il parere*. L'autorità di *quattro Avvocati*, che fanno la gloria del *Foro*, sarebbe stata di sommo peso; laddove quella di un solo uomo non ha tutte le favorevoli prevenzioni. E poi non è picciolo vantaggio aver *meno persone*, cui spinga la passione a difendere le *proprie produzioni*.

(2) Espose al RE il Marchese di *Cammarota* che da più anni mi trovava io *Avvocato ordinario* di sua casa; che in *Maggio* del 1790 fui onorato anche della carica di *Avvocato ordinario* del *Monte*: che la lite da esso lui dedotta nel S. C. non riguardava il *Monte*, il quale neppur venne *citato* in giudizio, ma solamente i nuovi *Aggregati*, essendo l'azione indirizzata al fine di salvare le *Famiglie godenti* e i *futuri chiamati* dall'imminente naufragio: non tralasciò di far presente al SOVRANO la mia ripugnanza nell'assumere il patrocinio della causa; e dimandò gli ordini perchè fossi astretto a patrocinarla. In forza del *Real Dispaccio* de' 31 di *Luglio* del 1790, che prescriveva all' Illustre Sig. Marchese *Presidente* del S. C. d'in-

cellata dall' interna persuasione di dover contraddire a *Personaggi* forniti di senno, di virtù, di moderazione, i quali in buona parte prendendo una costumata e ragionevole opposizione, non saprebbero almeno condannare l' intenzione, che nutro nell' animo, di giovare anche a' loro interessi, quando svelo le cagioni, che portano il *Monte* ad una sicura *decozione*. M' ispirava ancora il più vivo coraggio la consolante fiducia di dover difendere le ragioni del Marchese di *Cammarota* nel S. C., in quel *Supremo Senato*, dove si sanno valutare i diritti de' litiganti per quello che sono in se stessi, non per quella misura, che può dargli l' autorità de' *Rei convenuti*. E non era l' ultima delle considerazioni per un animo sensibile, e per un uomo, il quale per carica e per dovere era attaccato agl' interessi del *Monte*, il vedere incominciata l' *epoca* della distruzione di un' opera sì bella, che per due secoli ha formato il decoro, e il sostegno delle *Famiglie godenti*. Ma qualunque sia la cagione, che mi abbia impegnato a quest' ardua impresa, il desiderio del *bene comune*, che accompagnerà da per tutto i miei sistemi,

d' insinuarmi ad abbracciare il patrocinio, o di provvedere il *Ricorrente* di altro *Avvocato*, dovei manifestare in *iscritto* i miei sentimenti. E poichè non potei negare di esser l' azione diretta principalmente alla salvezza del *Monte*, la qual cosa anzichè produrre una *contraddizione nel mio carattere*, mi obbligava piuttosto ad un *doppio dovere;* quindi fu che avendomi ascritto a somma gloria la cieca ubbidienza agli Ordini del SOVRANO, mi venne imposto dal Sig. Marchese *Presidente* di assumere la difesa della causa. *Fol.* 22, 23, *et* 142.

mi, deciderà senza dubbio della mia condotta; e può sperarsi ancora che l'*esito della lite* faccia conoscere che quando la *nuova aggregazione* venga *rettificata* e ridotta a'principj del giusto e dell' *uguaglianza*, qual' è l' innocente desiderio di tutt' i buoni, avranno le *Vecchie Famiglie* il vantaggio di rimanere in una *società* di tanti altri insigni *Personaggi*, che le fanno decoro, ed avranno questi la certa speranza di conseguire nella salvezza del *Monte* un sicuro stabilimento alla loro posterità.

§. I.

Principio, progresso e stato del giudizio vertente nel S. C.

GOdendo il *Monte* di una invidiabile tranquillità si meditò il progetto della *nuova aggregazione*. In pochi dì fu eseguito il trattato, e ne diede l' opportunità l' *assenza* del Marchese di *Cammarota*, Cavaliere di sua natura calcolatore, e non avvezzo a seguire alla cieca gli altrui sistemi, principalmente quando si tratti di cose, che fatte una volta niun rimedio ammettono, o troppo tardi si giunga a riparare al disordine.

Era in Napoli *D. Gennaro Marchese* fratello del Marchese di *Cammarota*, ed esercitava ancor la carica di *Governatore del Monte*. Solennizzata la *nuova aggregazione* con una prestezza, che non poteva dar luogo alla riflessione, incominciò questo *Cavaliere* a meditare sulle conseguenze funestissime, che sarebbero senza dubbio derivate dal nuovo contratto, e ne ragguagliò il *Fratello*, il qual dimorava al-

allora nel suo *Stato di Cammarota*. Pieno questi di un giusto risentimento, insinuò l' *istituzione del giudizio*, onde si fosse dal S. C. dichiarata la *nullità* e la *lesione* del contratto; e poichè non potè vincere la mia ripugnanza, eseguì il conceputo disegno per mezzo del di lui Proccuratore *D. Gioseppe Gambardella* (1).

Anche prima di essersi dal Marchese di *Cammarota* istituita la lite, si era *D. Gennaro Marchese* solennemente *protestato* della *nullità* della *novella aggregazione*: ma eseguì la *protesta* presso di alcuni *atti antichi*, dove negli anni scorsi eransi dedotti gli *abusi del Monte*, e si era chiesta ancora da' *Secondogeniti* delle *Famiglie godenti* una *sovvenzione alimentaria*, che poi venne lor conceduta mercè di una solenne e general *conclusione*.

Tanto era lontano che il Marchese di *Cammarota* intendesse di agire contro alle *Vecchie Famiglie*, e tanto per contrario era chiaro che difendendo se stesso salvava il *Monte* ancora da' danni, che gli si erano cagionati, che non pensò di *notificare* altri, tranne i *Proccuratori* de' nuovi *Illustri Aggregati* (2). Ma per quelle vicende, che forse per la prima volta nel *Foro*, e in questa causa solamente sono accadute, il *Proccuratore* del *Monte* si volle far *volontariamente* contradditor nella lite, e prima con supplica d' *idem magnificus* (3), indi con lunga *istanza* (4) attribuendo la lite al capriccio del Mar-

(1) *Fol.* 2.
(2) *Fol.* 12, 14, 29, *et* 88.
(3) *Fol.* 5.
(4) *Fol.* 8 *ad* 11.

Marchese di *Cammarota*, dimandò che l' *aggregazione* rimanesse ferma, e che dalla soglia del giudizio si allontanasse l'ingiusto *Attore*.

Anche il Sig. Generale *D. Francesco Pignatelli* come *Fratello* e *Vicario* dell' Illustre *Principe* di *Strongoli*, e il Preside di *Salerno D. Vincenzo Pignatelli* non intralasciarono di *protestarsi* contro alla *nuova aggregazione* per que' diritti di *reintegra*, che a pro di lor famiglia si erano da gran tempo dedotti nel S. C., e dimandarono di essere intesi nel giudizio della *nullità* (1).

E *D. Gennaro Marchese*, che a riparare al mal fatto non credette bastevole una semplice *protesta*, non men come *Cavaliere Montista*, che come *Governatore* del *Monte* con altra *supplica* d' *Idem magnificus* la stess' azione di *nullità* e di *lesione* non mancò di proporre (2).

Era convenevole che alla *eccezione* dedotta dal *Procuratore* del *Monte* (giacchè fino a quel punto i nuovi *Aggregati* avevano serbato alto silenzio) opponesse il Marchese di *Cammarota* le convenienti *repliche*. Ed allora fu che accennando egli con sua *istanza* le cagioni della *nullità* e della *enormissima lesione*, fece rilevare al S. C. quanto a torto il *Proccuratore* del *Monte* si faceva *oppositore* in una lite, per la quale se mai avesse voluto il *Monte* prendere l'opportuno interesse, doveva piuttosto seguire il partito di chi proccurava di sdossarlo da quel peso, di cui non son ca-

(1) *Fol.* 17, *et* 19.
(2) *Fol.* 20.

capaci le sue forze, che affrettare la propria rovina (1).

Tra tutt' i nuovi Illustri *Aggregati* due soli proposero nel S.C. con diverse *istanze* e *suppliche* un *nuovo giudizio*: poichè immaginando essi che il contratto solennizzato potesse dargli diritto alla *indennizzazione*, lodarono in *autore* il *Monte*, lo invitarono a difenderli nella lite, e chiesero di condannarsi all'*id quod interest*, se per avventura la *nuova aggregazione* si fosse annullata e rescissa (2).

Il *Procuratore* del *Monte*, che, come si è detto, parlò moltissimo, quando doveva tacere, altamente si tacque allorchè doveva parlare; e al giudizio di *lodazione* o per oscitanza, o per altre sconosciute cagioni nè anche oppose una *replica* sola. Senonchè il Marchese di *Cammarota*, il qual vedeva a quante triste vicende sarebbe il *Monte* esposto per la nuova dedotta *azione*, disse con *istanza* che il patto della *evizione* doveva riputarsi come una legittima *conseguenza* del contratto, e che quando per via di *nullità*, o di *lesione* il contratto si *rescindesse*, non doveva aver luogo contro all'*attore* il *regresso della evizione*: soggiunse che al *Proccuratore* del *Monte* incumbeva di dedurre in giudizio siffatte *eccezioni*, le quali in ogni caso salvavano un *pupillo* dal danno, che gli sovrastava; e grandemente si dolse, che la cagione del silenzio più facilmente s' intendesse, che non convenisse manifestarsi (3).

Su queste vicendevoli *azioni* ed *eccezioni* tenutosi *contraddit-*

B to-

(1) *Fol.* 26 *ad* 28.
(2) *Fol.* 32, 109, *et* 119.
(3) *Fol.* 86.

torio innanzi al meritissimo Sig. Consigliere *D. Gregorio Bisogni*, a cui per buona ventura de' litiganti fu commessa questa gravissima causa, venne riserbata col *moneantur partes* al S.C. la provvidenza (1); ch'è quella decisione, che con ansia desidera il Marchese di *Cammarota*, e che non sarà che giusta ed equa, quando verrà profferita da sì grave ed autorevole *Collegio*.

§. II.

Avvenimenti nella Real Camera di S. Chiara.

PEr impedire il *Regio Assenso*, che ciascuno avrebbe creduto doversi chiedere sulla *nuova aggregazione* prima di mandarsi ad effetto, *D. Gennaro Marchese* propose nella *Real Camera di S. Chiara* la *formale empara*; la qual cosa fece sì che in vece di dimandarsi l' *Assenso* (forse perchè difficile impresa fu riputata il potersi ottenere in una *contraddizione a tempo preparata*), si cercò dal RE il castigo di questo *Cavaliere Montista* e *Governatore*, il quale al *fatto proprio* aveva avuto l'ardimento di contravvenire. Fu la dimanda respinta alla *Real Camera di S. Chiara*, perchè avesse consultato a S. M. ciò che meglio conveniva in giustizia per le ulteriori Sovrane Provvidenze.

D. Gennaro Marchese non fu tardo in rassegnare al *Real Trono* la *giustificazione* di sua condotta, ed in una ben lunga *supplica* alla stessa *Real Camera* rimessa palesò in pri-

(1) *Fol.* 35 *a t.*

prima la *precipitanza*, colla quale si era ridotta a compimento la *nuova aggregazione*, manifestò in secondo luogo i *danni* che questo atto avrebbe apportato al *Monte*, se non si fosse in tempo corretto ed emendato: disse che un' azione di *nullità* e di *lesione*, com' era quella da essolui promossa, dava diritto ad agire in giudizio anche all' *autor del contratto* senza timor di danno, e senza pericolo di detrimento nel proprio decoro: e conchiuse che non essendo tranquillo l' animo suo in ciò, che si era operato, e che non ebb' egli agio e vigore di considerare e d' impedire prima che fosse accaduto, gli si desse la libera facoltà di sperimentare in giudizio le sue ragioni per la salvezza del *Monte* e delle *Donzelle chiamate*.

L' ingiusto rigore, che si mostrò da principio contro di *D. Gennaro Marchese*, sembrò tratto tratto raddolcito e mitigato, o perchè i *vecchi Montisti* cominciando ormai a comprendere il male, che per poco accorgimento e riflessione si era a se stessi e agli altri recato, non potevano allo 'ntutto condannare chi era sollecitamente accorso al convenevole rimedio, o forse perchè si vide determinato e disposto l' *accusato* ad una ragionevole ed ostinata difesa. E quindi a nome del *Monte* chiese il di lui *Proccuratore*, che il Sovrano si degnasse di destinare un *Ministro Economico*, il qual componesse senza strepito giudiziario le contese intorno alla *nuova aggregazione*. Ma *D. Gennaro Marchese*, che forse vedeva il poco profitto di un trattato amichevole, altra *supplica* porse al *Real Trono*, chiedendo che di un *Soprantendente*, o di un *Curatore* si fosse S. M. degnata di provvedere il *Monte* durante il corso delle lite.

 L' una

L' una e l' altra supplica venne alla *Real Camera di S. Chiara* respinta, perchè nella *consulta* incaricatale le avesse tenute presenti.

A siffatta ragionevole dimanda del *Fratello* inerì il Marchese di *Cammarota*, ma pel solo *Soprantendente* durante la lite, non già pel *Curatore*, dichiarando apertamente che le persone tra i nuovi *Aggregati* destinate al *governo* del *Monte* erano maggiori di ogni eccezione, e che messo da banda il rispetto, ch' esigeva il di loro merito e la di loro dignità, le *circostanze* e la *figura* del giudizio l' obbligavano a dimandare un *Soprantendente*, il qual dirigesse gli affari nel corso della lite. Era in fatti evidente la *contraddizione ne' caratteri*: i *nuovi Montisti* erano *rei convenuti* in rapporto al Marchese di *Cammarota*, e per lo giudizio di *lodazione* erano *attori* contro del *Monte*, ch' *essi medesimi governavano*. Oltrachè sembrava un assurdo, che a *spese del Monte* si sostenesse la *nuova aggregazione* per esso esiziale e rovinosa.

Altro *articolo* intraprese il Marchese di *Cammarota* nella *Real Camera di S. Chiara*, e fu non men serio e grave degli altri, che fino a quel tempo aveva egli promosso. Disse che le *antiche capitolazioni* furono di *Regio Assenso* roborate fin dal momento della istituzione del *Monte*: disse che i patti sottoposti all' autorità del SOVRANO non potevano nè abrogarsi, nè modificarsi senza nuovo *Assenso* del *Principe*: disse che la *nuova aggregazione* distruggeva le *leggi fondamentali* della istituzione, e che in conseguenza non pareva che fossero salvi i diritti della *Sovranità*, quando senza sentirsi la volontà del PRINCIPE intorno alla *innovazione* del-

delle leggi originarie del *Monte*, si era mandata ad effetto la *nuova aggregazione*.

Poco mancò che questo *articolo* suscitato nella *Real Camera* non facesse incorrere questo *Cavaliere* nella taccia di *denunciante*. Si sparse nella Città che aveva egli con poca circospezione promoss' i diritti del *Fisco* per la *devoluzione*, la di cui speranza per la *caducità* de' beni si allontanava a misura che si accresceva il numero delle *Famiglie godenti*. Ma i di lui *ricorsi* esistono tutti originalmente negli *atti* della *Real Camera*, la quale gli ha un per uno riassunti nella sua *Consulta*, di cui è convenuto presentarsi ancora *copia* nel processo del S. C. (1): e quando l'*Avversario* si compiaccia di leggerli con minor prevenzione, sarà costretto a far giustizia all'autor di essi, il qual difendendo i suoi diritti negletti e vilipesi non ha mancato di usare della dovuta moderazione.

Tutte intanto esaminando la *Real Camera* le vicendevoli pretensioni ebbe cura di rassegnare al *Real Trono* = *Che trovandosi nel S. C. introdotto dal Marchese di Cammarota il giudizio per la nullità delle aggregazioni, lo stesso Consiglio dovess' esaminare tutte le ragioni e motivi, che le potessero rendere valide, o nulle; e che perciò potesse S. M. ordinare al S. C. che continuasse a procedere, e a dare le convenienti provvidenze di giustizia; e per quello che riguardava la petizione fatta da D. Gennaro Marchese di darsi al Monte un Soprantendente, o un Delegato, potesse S. M. ordinare, che non dovesse accordarsi* la

(1) *Fol.* 144.

la dimanda, non costando della malversazione degli Amministratori: e finalmente che non dovess' esser D. Gennaro Marchese molestato per aver prima acconsentito alle aggregazioni, e per averle dopo contraddette (1).

Ecco dunque rimessa al S. C. la cognizione della causa in tutta la sua *estensione*, ecco riconosciute giuste e degne di un maturo esame le dimande del Marchese di *Cammarota*, ecco dichiarata innocente e ragionevole la condotta di *D. Gennaro Marchese*, ed ecco ancora cadute a vuoto le dimande ardite del *Proccuratore* del *Monte*, il quale con un *inopportuno livore* dichiarava reo di poca buona fede un *Cavaliere Montista*, solamente perchè non intendeva di persistere nel *comune errore*. Quantunque poi la dimanda del *Soprantendente* si vegga esclusa per l' *unica ragione*, che non costava della *malversazione degli Amministratori del Monte*; nondimeno è da sapersi che il Marchese di *Cammarota* neppur per pensiere aveva sognato di proporre una somigliante eccezione ne' suoi *ricorsi*, che son tutti nella *Consulta* della *Real Camera* riepilogati. Le *Persone* destinate al *governo del Monte* erano tali, che ogni più grave ed importante interesse avrebbero fatto salvo anche a loro danno. Quello che si era detto e sostenuto riguardava soltanto la *contraddizione nel carattere* nata dalle circostanze della lite, che rendeva i nuovi *Illustri Aggregati* attori e rei nel tempo stesso, ed aveva rapporto alla mancanza del *Regio Assenso*, la quale nel caso di una gravissima ferita fatta alle *originarie capitolazioni* con danno evidentissimo delle *antiche* Fa-

(1) *Fol.* 155 *et* 156.

Famiglie, non permetteva che si eseguisse il contratto primachè se ne discutesse la giustizia e la validità e prima che non fosse dalla *Suprema Potestà* approvato e confermato. Ma, qualunque ne sia stato il motivo, di queste cose non parlò affatto la *Real Camera* nella sua *Consulta*, e raccogliendo insieme tutto ciò, che concerneva la *nullità* e l' *invalidità* della *nuova aggregazione* dedotta dal Marchese di *Cammarota*, fu di avviso che il S. C. ne fosse il *Giudice competente*. La *malversazione* poi, che niuno aveva dedotta, e che niuno doveva promuovere contro *Personaggi* cotanto degni e meritevoli si volle ammettere come una ragione sufficiente ad escludere la dimanda del *Soprantendente*; la quale per altro presa per que' principj, su i quali si era fondata, meritava la più seria attenzione.

Della *Consulta* della *Real Camera* non si dolse il Marchese di *Cammarota*, e venerando gli Ordini del Re, che in seguito della *Consulta* medesima tutti gli *articoli* e i *motivi* riguardanti la *lesione* e la *nullità* rimise all'esame del S.C., non ha fatto altro che sperare da questo *Supremo Senato* il compimento di giustizia, e quella provvidenza, che col *moneantur partes* fu ad essolui riserbata.

A conseguirla con accerto e regolarità io, che il peso di questa causa sostengo, non proporzionato per altro alla forza de' miei talenti, ed all' *attività*, perspicacia e valore de' miei degnissimi *Avversarj*, non mancai di porgere al S.C. in ben due giorni le mie suppliche; e credeva che l' *Autor del parere*, che io impresi a confutare, sostenendo una parte sostanzialissima nella causa, mi avesse fatto meritevole

di

di sentire in *Ruota* i suoi ammaestramenti. Ma avvenendomi quello, che niun altro si avrebbe aspettato in una causa così grave, il mio valentissimo *Avversario* con uno spirito di confidenza e di coraggio rinunziò alla sua *aringa*, e chiese in sul fatto l' *appuntamento* per la decisione. Non potendo obbligarlo a palesarmi i di lui sentimenti, e sapendo bene che sovente o per molta ragione, ovvero perchè siano poco solide le risposte al contrario ragionamento, o finalmente perchè si voglia dare al *Contraddittore* minor tempo a meditare, discettare, e ad accingersi alla confutazione (1), si sogliono eseguire siffatte *rinunzie*, stimai meglio di tacermi, e d' indagare, o piuttosto d' indovinare nel mio oscuro silenzio tutto ciò che potesse pensarsi e promuoversi in sostegno del contrario *assunto*.

Ecco dunque il momento per me funesto, e funesto per chiunque-altro si trovi in somiglianti circostanze. Esser circondato da tant' insormontabili scogli, quanti ognuno ne ravvisa, e non poter tornare in porto; aver nella contraddizione sceltissimi *Avvocati del Foro*, e non sapere quali siano i loro sistemi; difendere col Marchese di *Cammarota* le ragioni ancora del *Monte*, e modificar la difesa secondo la dignità e il merito de' *Nuovi Aggregati*, non sono cose di poco momento e di picciolo intrigo. Ma quando abbia io la cura di avviarmi per quel sentiero, che può meglio condurmi in salvo, e non intralasci d' indicare i mezzi come potersi combinare in-

(1) *Facilior cautio est, ubi manifesta formido est, et ad certamen animus ante praestituitur quando se adversarius confitetur*. Cyprian. *De Unitat. Eccles. in princ.*

insieme la *salvezza* del *Monte*, la *fermezza* della *nuova aggregazione*, e la *comune utilità*, son sicuro che se non giunga a meritar lode per la felice riuscita di questa impresa, almeno di alcuna commendazione sia degno perchè abbia indirizzate le mire al *bene comune*.

§. III.

Idea generale *della* fondazione *del* Monte, *e sue* vicende *fino alla nuova* aggregazione.

IL genio del secolo XVI a moltissime utili opere portò i viventi: non pochi *Monti familiari* vennero eretti colla legge del *moltiplico*: e non piccioli vantaggi ha tratti la posterità da così provvide istituzioni. Nel 1585 parecchi *Cavalieri*, tra' quali *Paolo Marchese* ascendente del Marchese di *Cammarota*, meditarono ed eseguirono il progetto della erezione di un *Monte* destinato alla sussistenza delle *donne*, al quale diedero il nome *delle XXIX Famiglie*, preso dal *numero* determinato di coloro, che dovevano aggregarvisi. Da' primi *Fondatori* del *Monte* riconobbero la loro aggregazione le Illustri Famiglie *Spinelli*, *Milano*, *Marra*, ed altre, che or sono estinte.

Al numero però di XXIX non giunsero mai le *prime aggregazioni*; e per quanto è noto a sole XXIII famiglie pervenne il numero de' *Montisti*. Senonchè il fato di tanti *Illustri Cittadini* ha operato che di *ventitre* sole *cinque* siano ora esistenti, cioè quella di *Milano*, *Spinelli*, *Tufo*, *Marra*, e *Marchese*.

La legge del *moltiplico* esattamente adempiuta nel nascimento del *Monte* fu cagione di non poche ricchezze, e molto maggiore ne sarebbe ora la dovizia, se nel secolo scorso grosse somme non si fossero perdute, e se si fosse riscossa da moltissimi debitori una *prodigiosa* quantità di *capitali*.

Ciò non ostante il *Monte* è pervenuto ormai alla rendita di *annui duc. 16 m.*, che forma un *patrimonio* di circa *duc. 600 m.*, e molto anche di più, se vi si aggiunga alcuno di que' tanti crediti, che spera sicuramente riscuotere.

Questo era il ricco retaggio, che dovea formare il decoro e il sostegno delle *originarie Famiglie*; e di questo bene vengono esse senza dubbio private colla *nuova aggregazione*, la quale, poichè non ha moltiplicato i *capitali* a misura che ha le famiglie *moltiplicate*, dovrà per assoluta necessità produrre in poco tempo il fallimento del *Monte* e la rovina de' *vecchi Montisti*.

§. IV.

Breve ragguaglio delle leggi fondamentali *della istituzione*.

DAlle nozze deriva la propagazione delle famiglie, e colla decenza de' matrimonj si conserva lo splendor della prosapia. Mostrando i primi *Montisti* un fervido desiderio per la decorosa *sussistenza* delle femmine, giacchè a' maschi di *Famiglie* cotanto ragguardevoli non sarebbe mancata l'opportunità di ben figurare nello stato o per l'amministrazione de'pubblici affari, o pel mestiere delle armi, o per la via del chiericato, istituirono il nostro *Monte* di sua natu-

ra

ra *femminile*, il qual somministrasse alle *donzelle* chiamate il convenevole soccorso. Quanto pensarono dunque e quanto scrissero nelle *originarie capitolazioni*, tutto diressero all' unico fine di sovvenire alle *femmine*, e di proccurarle de' matrimonj, che ad esse ed alle di loro famiglie recassero splendore e decoro. Non vi è *pagina*, in cui di tanto non si parli, e non vi è legge, patto, e dichiarazione che quest' oggetto preterisca, ed a tal fine è diretta ancora la legge inviolabile di un perpetuo *molsiplico* (1).

Ogni *Cavaliere* aggregato, ed aggregando ne' tempi vicini alla fondazione doveva metter nel comune deposito un *capitale* di *duc.* 1000, cui aveva la facoltà di soddisfare nel periodo di *tre anni*, contribuendo intanto l' *interesse* all' *otto* per *cento* (2).

Tutti questi *capitali* furono donati *in solidum* alle *femmine* comprese nella istituzione, le quali vennero congiunte tra loro *re*, *et verbis*, e dovevano godere del frutto e degli effetti del *molsiplico* delle rendite, delle *accessioni* e dell' accrescimento delle *rate*, le quali per avventura venissero a *caducarsi* per la *estinzione* di qualche famiglia (3).

Era in balía di ogni *Montista* di nominar la persona, la di cui discendenza dovess' essere ammessa al godimento del *Monte*. Poteva egli nominare un *figlio maschio*, se pur ne aveva, e quando ne fosse privo, anche una *figliuola*, la

C 2 qua-

(1) Legganti da capo a fondo le *Capitolazioni*, che si vedrà chiara questa verità *fol.* 37 *ad* 60.

(2) *Fol.* 41 *a t. Cap.* 1 delle *Costituzioni* del Monte.

(3) *Cit. fol.*

quale in tal caso rappresentando la persona del maschio, dava diritto alla di lei discendenza per lo godimento de' *maritaggi* e di tutte le altre *sovvenzioni*. Nominata la *femmina*, se sopravvenisse un *maschio*, poteva quel *Cavaliere variar* la nomina, senza la facoltà però di *rivariarla*, qualora il maschio venisse a mancare. Se per avventura un *Cavaliere* avesse un figlio maschio *inabile* ed imbecille, poteva nominare una *femmina* da essolui nata o nascitura, dandoglisi tempo a nominarla fino al momento di collocarla in matrimonio; quale nomina non fatta ferma rimaner dovesse quella del maschio, senza potersi dar luogo ad altra *variazione*. Se finalmente un Cavaliere mancasse allo 'ntutto di *figli* e di *discendenti*, aveva la potestà di nominare un *fratello*, un *figlio da fratello*, o un *zio*; e siffatta nomina doveva eseguirsi tra *tre anni* dal dì delle *capitolazioni* (1).

Figurandosi poi il caso delle *aggregazioni* di altre famiglie per giugnersi al numero di XXIX, le quali dovevano certamente eseguirsi in tempo vicino alla *fondazione*, fu disposto che il *Cavaliere aggregando* dovesse *ballottarsi* per *voti segreti* da tutt' i *Cavalieri* residenti in *Napoli* abili a dar voto, e che *tre* delle *quattro parti* bastassero alla *inclusione*; con legge però che il *Cavaliere*, il qual *proponeva* all'*Assemblea* la famiglia, non potesse dar voto, come darlo non potevano tutt' i di lui congiunti fino al *terzo grado*, sotto la pena al contravventore della *privazione* per un anno di *voce attiva* e *passiva*, e colla dichiarazione della *nullità dell' atto* (2).

Com-

(1) *Fol.* 43, *et a t. Cap.* 3, *et* 23 delle *Costituzioni*.

(2) *Fol.* 53. *Cap.* 34 *ibid.*

Compiuto il numero delle XXIX *famiglie* non era permesso di fare altra *aggregazione* , poichè di sole XXIX si volle che il *Monte* fosse composto. Ma se col correr degli anni venissero queste a mancare, e a ridursi a *meno di quindici*, si concedè allora la facoltà di eseguirsi una novella aggregazione *suppletoria* di cosiffatto numero , colla *prelazione* in pro delle famiglie dello stesso *casato* dell' estinte, sciogliendosi così l' antecedente divieto, e dandosene a' *Cavalieri godenti* la facoltà, purchè si eseguisse la novella aggregazione *viva voce et nemine discrepante* (1).

Il governo del *Monte* fu dato a *cinque Montisti*, i quali non potevano esser giammai della stessa famiglia. La carica doveva esser ristretta al giro di *cinque anni*; e nelle mani de' *Governatori* era interamente riposta l' *economia* del *Monte*; senza che fosse stato lecito *nuove cariche* e *prerogative* introdurre, le quali fossero sconosciute a' primi *Montisti* (2).

I *benefizj* prescritti furono tutti analoghi al fine della istituzione. Non vennero in altro considerat' i *maschi* delle *famiglie godenti*, che nel benefizio della dote, la quale conseguita dal *Monte* toglieva alle femmine il diritto di chiedere altro *paraggio* su i beni *paterni* e *materni* (3).

Il *Monte* doveva esser chiuso per lo spazio di *venticinque anni*, ad oggetto che colle *rendite* venisse accresciuto il comun patrimonio, al quale sempre nuovi incrementi produces-

(1) *Ibid. Cap.* 35.

(2) *Fol.* 49. *Cap.* 24 *ibid.*

(3) *Fol.* 46. *Cap.* 10 *ibid.*

cesse in avvenire la perpetua ed inviolabile legge del *moltiplico* (1).

Le *donzelle*, le quali passavano a decorose nozze, dovevano conseguir la dote *non minore di duc.* 8000 su i *frutti* de' *capitali* e non dovevano pagarsi più di *due maritaggi in un anno* allorchè fosse pervenuta la *rendita* del *Monte* ad *an. duc.* 16 *m.* (2).

Questo *pieno di rendita* ormai formato era in libertà dell'*Assemblea generale de' Cavalieri Montisti* di rivolgere il dippiù in *usi corrispondenti alla natura del Monte* (3).

Alle femmine, che avessero abbracciata la *vita monastica*, doveva il *Monte* contribuire non solamente la *dote* opportuna, ma altresì *duc.* 10 al mese per loro *vitalizio* (4).

Alle donne dette del *terzo stato*, cioè a coloro che per malattia non potessero nè *maritarsi*, nè *monacarsi*, fu assegnata una *sovvenzine* di *an. duc.* 300, purchè dimorassero in casa del *padre*, del *fratello*, o di un *zio* paterno, e le fu eziandio conceduta la facoltà di disporre per una volta sola della somma di *duc.* 1000 in tempo di morte (5).

Non si parlò di alimenti all' *educande*: e quantunque si fosse progettato un altro *Monte* per i *secondogeniti*, in di cui sostegno si riserbarono que' *Fondatori* la facoltà di destinare *altri capitali*, e di stabilire le *convenienti regole*, non-

(1) *Fol.* 42 *Cap.* 1 delle *Costituzioni.*

(2) *Cit. Cap. in fin.*

(3) *Fol.* 48 *a t. Cap.* 19 *ibid.*

(4) *Fol.* 44 *Cap.* 5 *ibid.*

(5) *Cit. fol. a t. Cap.* 7 *ibid.*

nondimeno è ignota la cagione, per cui non andò innanzi quest' altro utilissimo progetto (1).

Ecco in breve le *leggi principali* della *fondazione*, che han rapporto alla *causa* presente. Di tutte non conveniva parlare, e quelle finora rammentate dovevano in succinto noverarsi, perchè non giugnessero nuove le *conclusioni* da tempo in tempo solennizzate per uniformare le circostanze del *monte* allo *stato* delle *famiglie* e alla condizione de' *tempi*.

§. V.

Conclusioni *da tempo in tempo fatte per regolare l'economìa de'* maritaggi *e delle altre* sovvenzioni.

NEll' anno 1750 essendo giunta ormai la rendita del *Monte* ad *an. duc.* 9000, ed essendo ridotte le *Famiglie godenti* al numero di *sei*, con *conclusione* de' *Cavalieri Montisti* fu *unanimamente* stabilito di doversi contribuire alle *donzelle* chiamate la spesa necessaria per l' *educandato*: la qual cosa sebbene non era da' *Fondatori* disposta, pareva nondimeno corrispondente al fine dell' opera.

Nel 1762 fu dall' *Assemblea* determinato di pagarsi per *maritaggio* a ciascuna *Dama* il prodotto di *due annate di rendita* dedotti prima i pesi e le spese necessarie. E lo scarso numero delle famiglie, la poca frequenza de' maritaggi, e la necessità di aumentarsi la dote per procurare alle *Donzelle montiste* nozze illustri e decorose, giustificava un ac-

(1) *Fol.* 51 *a t. Cap.* 28 delle *Costituzioni*.

accrescimento, che col fatto poi si vide di non avere impedito per mezzo del *moltiplico* l' aumento del patrimonio.

Nel 1775 a richiesta delle *Monache*, le quali per l' accrescimento del prezzo de' viveri e delle derrate non potevano sostentarsi col *vitalizio* di *an. duc.* 120 fissato poco men che due secoli innanzi, fu stabilito doversi ad essoloro contribuire altri *duc. 60 annui*, cioè 30 nel S. *Natale*, e 30 nella S. *Pasqua*.

Nel 1767 ad onta di tanti pesi accresciuti vedendosi pervenuta la rendita del *Monte* ad *an. duc.* 10784, e considerandosi che un *monte* di *moltiplico* doveva di sua natura produrre l' *accrescimento delle doti*, quando da una parte lo permettesse l' opulenza del *Monte*, e dall' altra lo richiedesse il bisogno, con nuova *conclusione* fu aumentata la dote a tre *annate di rendite* depurata dalle *spese* necessarie e da' *pesi forzosi*.

Nel 1784 *D. Beatrice del Tufo* figlia del *Marchese di Matino*, poichè cagionevole di salute, e non adatta in conseguenza al matrimonio, od al rigore della vita monastica, cercò quella sovvenzione, che le *capitolazioni* concedevano alle *dame* dette del *terzo stato*; ma non fu contenta degli *annui duc.* 300, che i *Fondatori* a tale uopo avevano stabiliti; e per le ragioni medesime, per le quali si erano accresciute le doti alle *maritande*, e le sovvenzioni alle *claustrali*, dietro al parere degli *Avvocati del Monte* conseguì la prestazione di *annui duc.* 600; e non men per la pretensione degli *attrassi*, che per la *facoltà* di valersi in vita, o in morte della somma di *duc.* 1000, ottenne il compenso di

di *duc.* 3000, che furonle incontanente pagati (1).

Questo era lo stato del *Monte*, quando nell'anno 1786 i *Secondogeniti* delle *Famiglie godenti* istituirono nel S. C. un giudizio riguardante l'ammenda di diversi *abusi del Monte*, e la *riduzione* de' maritaggi e delle altre sovvenzioni all' antico sistema; affinchè non tutto il frutto assorbendosi dalle *donne*, ad esempio di altri *Monti* anche *femminili* di questa Città si fosse dato ad essi un qualche soccorso, il quale per altro non sembrava contrario alle mire degl' *Istitutori* dell' opera.

Si litigò lungo tempo in questo *Supremo Senato*, e nell'anno 1787, sebben con *disparità di voti*, fu ordinato di ridursi i maritaggi alla quantità prescritta nelle originarie *capitolazioni* fino a che la rendita del *Monte* non fosse giunta ad *an. duc.* 1[illegible] *m.*, quale accrescimento fatto si sarebbe ancor provveduto sulla dimanda de' *Secondogeniti*.

A nome non già del *Monte*, ma de' *Primogeniti* delle *Famiglie* furono prodotti contro al riferito *decreto* parecchi *capi di nullità*, la discussione de' quali non ebbe più luogo, poichè la lite finì con una general *conclusione*, mercè la quale a punto fisso furono determinate le *doti*, e gli altri *benefizj* del *Monte*, ed un equo compenso fu dato ancora alla pretensione de' *Secondogeniti*.

Adunque nel dì 16 di *Dicembre* dell' anno 1789 nell' *Assem-*

(1) Tutte le rapportate *conclusioni* sono enunciate in quella de' 16 di *Dicembre* del 1789, in cui furono esse dichiarate *mal sicure*, appunto perchè non munite di *expedit* e di *Regio Assenso*. *Fol.* 159 *a t.*

blea generale con solenne conclusione, alla quale intervennero tutt' i Cavalieri *presenti*, ed inerirono ancora tutti gli *assenti*, fu stabilito che le *doti* alle *donzelle maritande* restassero accresciute da allora in avanti alla somma *certa* ed *effettiva* di *duc.* 40 *m.* da pagarsi dalle rendite del *Monte* soddisfatti prima i *pesi* annuali e le *spese* necessarie.

I livelli alle *Monache* furono aumentati alla somma di *annui duc.* 200.

Agli *annui duc.* 600 di sovvenzione alle *Dame del terzo stato* furono aggiunti altri *duc.* 60 *annui*, e la facoltà ad esse conceduta da' *Fondatori* di disporre in vita ed in morte di *duc.* 1000 fu ampliata a *duc.* 2000.

La *conclusione* dell' anno 1750, mercè la quale furono assegnati all' *Educande* annui *duc.* 72 per loro alimenti, fu approvata e confermata.

E finalmente furono introdotte *cinque piazze* e *cinque mezze piazze*, le prime di *duc.* 20 al mese per i *secondogeniti*, le altre di *duc.* 10 per i *terzogeniti*, con espressa legge che mancando in alcuna delle famiglie *secondogeniti* o *terzogeniti*, la *piazza*, o la *mezza piazza* si caducasse a benefizio del *Monte*; così che in ogni *Famiglia montista genericamente* presa, cioè *Milano*, *Spinelli* &c. intender si dovesse *radicata* una *piazza* ed una *mezza piazza*, qualora vi fossero *secondogeniti* e *terzogeniti*, che potessero goderne (1).

Ma una *conclusione* che tante cose stabiliva, tutto che si fosse solennizzata col pieno consenso di tutt' i *Cavalieri montisti*,

(1) *Fol.* 158 *ad* 165.

sti non men *presenti* che *assenti*, fu necessario che per futura cautela de' *chiamati*, e per la di lei fermezza si fosse sottoposta all' esame del *Magistrato* per essere indi autorizzata col *Regio Assenso*.

Il *Curatore* dato dalla G.C. in questo rincontro, maturamente considerando la *natura* del *Monte*, ebbe in prima riguardo alla scarsezza delle *Famiglie godenti*, e mercè una *coacervazione* di moltissimi anni, la quale manifestava il poco numero de' maritaggi in quel periodo pagati, venne in chiaro che il *moltiplico* non si era impedito non ostanti gli antecedenti accrescimenti delle *doti* e delle altre *sovvenzioni*: ebbe anche per vero che la legge del *moltiplico* includeva per sua natura l' *aumento* de' *benefizj*, quando i tempi e le circostanze lo permettessero: considerò non esservi minor ragione per le donne già nate, che per coloro, che ancor non erano tra il numero de' viventi, alle quali avrebbe dovuto giovare un tempo la ricchezza del *Monte* all' eccesso cresciuta: vidde che *legge fondamentale* della istituzione si era il decoro e lo splendore delle nozze, il quale ne' tempi presenti, nel lusso del secolo, e nella sensibile diminuzione del valor delle moneta non poteva conseguirsi altrimente, che con un' *ampia dote*: e finalmente ponderò che pervenuta ormai la rendita del *Monte* ad *an. duc. 16 m.* sembrava fatto il caso della libertà conceduta all' *Assemblea generale* de' *Cavalieri montisti* di rivolgere il *superfluo* in usi analoghi alla natura del *Monte*: oltrachè la dote di *duc.* 8000 enunciata nelle *originarie capitolazioni* non era una regola non suscettibile di *variazione* e di *alterazione*; mentre l' espressione usata di *doversi pagare due maritaggi in*

 un

un anno, *non meno di duc.* 8000 l' *uno*, conteneva intrinsecamente la facoltà conceduta di pagarsene *di più*, quando l' opportunità lo consigliasse.

In quanto poi a' *livelli* delle *Monache*, e alle sovvenzioni alle *Dame* dette *del terzo stato*, essendo esse espressamente comprese nella *chiamata*, come coloro al sostentamento delle quali avevano provveduto i *Fondatori* del *Monte*, considerò il *Curatore* che militar doveva per l' *accrescimento* la stessa ragione, che aveva prodotto l'aumento in favor delle donzelle destinate a nozze. In fatti la condizione de' tempi cangiata, il prezzo de' viveri strabocchevolmente cresciuto, il tenor di vita anche ne' *chiostri* meno rigido e severo, non comportava che avesse luogo quella *quantità*, la quale se ne' tempi della fondazione somministrar poteva un decente alimento, ne' dì presenti non fornirebbe in alcuna maniera il necessario bisogno alla vita.

Di *assegnamento* a quelle fanciulle, che per *educazione* si chiudono ne' *Monisteri* fin dalla più tenera età, non si parlava nelle *capitolazioni* del *Monte*. E poichè si volle anche a costoro provvedere in conferma della mentovata *conclusione* del 1750, considerò su tal particolare il *Curatore* che una sovvenzione di questa fatta non era contraria al fine della istituzione. L' innocenza della vita conservata tra le mura del *chiostro*, e i doveri della religione ispirati a quelle anime non ancora soggiogate dagli errori del secolo, potevano disporre le *fanciulle* a divenire un tempo ottime madri di famiglia, o ad abbracciare con ilarità di spirito il rigore della vita claustrale.

Finalmente per l' introduzione delle *piazze* e delle *mezze* piaz-

piazze in favor de' *secondogeniti* e *terzogeniti* delle *Famiglie godenti*, considerò lo stesso *Curatore* che quantunque non potesse negarsi di essere il *Monte* istituito per sostentamento delle *donne*; nondimeno era da riflettersi che opere di somigliante natura si reputano mai sempre fondate a contemplazione delle *famiglie*, le quali da' *maschi* si rappresentano, e da' *maschi* si conservano. Adattabilissima al caso sembrava ancora l' idea, che alcuni *Giuristi* hanno attaccata a' *Monti* di simil natura, cioè di essere un legato comune fatto a' maschi, che nelle femmine poi si effettua e si risolve; e che in conseguenza essendo la *contemplazione* diretta al favor delle *famiglie*, non era opposto al fine della istituzione un soccorso, che si porga a' maschi, quando non si distrugga il *principale oggetto* di una *congrua dotazione* alle donne. E poi doveva far gran peso l' esempio di altri *Monti* anche *femminili* di questa *Città*, i quali non han ricusato di sovvenire a' *maschi*, quando le *femmine* han conseguita quella dote, che può renderle atte a decenti matrimonj. E quindi fu d' avviso che la risoluzione dell' *Assemblea* de' *Cavalieri montisti* intorno alle *piazze* e alle *mezze piazze* non fosse contraria alla provvidenza degl' *Istitutori* del *Monte*; che anzi dovesse riputarsi come un mezzo efficacissimo per dar termine a quell' aspra lite intorno agli *abusi* agitata nel S. R. C., dal di cui *decreto* di sopra additato pareva che nascesse per i *Secondogeniti* la sicura speranza di conseguire il desiderato soccorso, allorchè il *Monte* fosse giunto alla rendita di *annui duci 16 m.*, che nel tempo della *decisione* non erasi ancora formata.

Non

Non esitò punto la G. C. in approvare in tutte le sue parti la divisata *conclusione* e l' *istanza* del *Curatore*, che v'inerì; e molto meno la *Real Camera* di *S. Chiara* incontrò riparo ad autorizzarla col *Regio Assenso* tostochè ravvisò la ragionevolezza del decreto di *expedit* con piena cognizione interposto (1).

Questo è quel sistema certo e fisso di economia, che doveva regolare gli affari del *Monte*; ed avrebbe prodotto senza dubbio la pace delle *Famiglie* e la di loro prosperità, se il desiderio della *nuova aggregazione* non avesse sconvolto l' ordine delle cose, e non facesse ancor temere che tra guerre intestine, e tra interminabili piati abbia a cadere un tempo il *Monte* in un sicuro *fallimento*.

§. VI.

Progetto ed esecuzione della nuova aggregazione.

MOltissimi arcani sono di loro natura *imperscrutabili*, di parecchi è facile lo scoprimento solo che con maturità di giudizio si combinino le circostanze, e molti altri debbono rimanere nella loro oscurità, perchè non conviene svelarne le occulte cagioni. Il patrimonio del *Monte delle* XXIX *Famiglie* era tale, che di coloro, i quali lo rappresentavano, formava la pienissima *sussistenza*: tutto era in calma, tutto spirava tranquillità: le *Famiglie* godevano in pace del frutto delle sostanze de' loro maggiori, e al di fuori non avevano ragion di temere di alcun danno e di alcuna mo-

(1) Leggansi gli atti dell' *expedit*.

molestia. Si vollero invitare altri a mensa, e nulla certamente fecero di male que'sceltissimi *Personaggi*, che non rifiutarono l'invito: ma non si volle prevedere il caso che raddoppiato il numero delle famiglie, veniva un tempo a mancare il bisogno per tutte; e quindi affidandosi un affare tanto importante al caso e all'azzardo si pose mano alla bell'opra della distruzione del *Monte*.

Nel dì 6 di *Aprile* dello scorso anno 1790 si commise a quattro degnissimi *Avvocati* il *giudizio* sulle leggi della *nuova aggregazione*: ma l'incumbenza si dice nel *parere* medesimo di essersi data *oretenus* (1), quando pareva giusto, ragionevole e necessario che da una solenne *conclusione* fosse preceduta. Se intanto si voglia sapere il motivo, onde non si ridusse in iscritto ciò che abbisognava di *conclusione* dall'*Assemblea* celebrata, è agevole il rilevarlo quando sia noto che il Marchese di *Cammarota* era in *Napoli* in quel giorno, e non partì per i suoi feudi prima della metà di *Aprile*; e poichè non era facile di ottenersi la firma di chi a sangue freddo suole ponderar le cose, e non è avvezzo a correr ciecamente dietro all'altrui autorità, si fece *oretenus* quello che conveniva farsi *scripto* e con tutta la conveniente solennità.

Colla data de' 26 dello stesso mese di *Aprile* fu sottoscritto quel *parere*, di cui *un solo fu l'Autore*, sebbene altre *tre* autorevoli *Persone* fossero concorse ad *accompagnare la di lui firma*, siccome di sopra fu accennato.

Nel giorno 3 di *Maggio*, essendo già lontano il Marchese di *Cam-*

(1) *Fol.* 63.

Cammarota, si lesse il parere nell' *Assemblea* a tale uopo radunata, e per consenso di soli *nove Individui*, tra quali fu anche il Marchese di *Matino* fatto venire in *Napoli* da *Lecce* per siffatto motivo (1), non solamente fu il *parere* approvato, ma venne dato eziandìo agli *Avvocati* medesimi l'incarico di rinvenir le *famiglie aggregande* (2), non ostantechè prescrivessero le *capitolazioni* di doversi la nuova *famiglia* proporre all' *Assemblea* da un *Cavaliere Montista*, il quale in tal caso non aveva alcun voto, come non lo avevano i di lui congiunti fino al *terzo grado* (3).

Per tutto il dì 5 dello stesso *mese* furono rinvenute le famiglie, furono proposte dagli *Avvocati*, e furono accettate *viva voce et nemine discrepante*, senza però adoperarsi la regola de' *voti segreti* e della *bussola* tanto inculcata da' *Fon-*

(1) Da *Lecce*, ch'è una delle più rimote *Provincie* del *Regno*, venne questo *Cavaliere* in *Napoli* non senza quel grave incomodo, che doveva cagionargli il disastroso e lungo viaggio di circa *otto giorni*. Da *Linfreschi* poi, donde tra un giorno solo si può giugnere nella *Capitale*, non poteva chiamarsi il Marchese di *Cammarota*, perchè intervenisse ad un atto di tanta importanza. Ma il fatto è notorio, e il fine è manifesto. Si volle ad onta sua solennizzare la *nuova aggregazione*, e si credè ancora o che dovess' egli essere insensibile a' danni cagionati alla sua famiglia, o che non potesse a fronte di tanti ostacoli riclamare i suoi diritti.

(2) *Fol.* 74.

(3) Quando questo metodo si fosse eseguito erano molto pochi quelli, che sarebbero stati abilitati a dare il *voto* in un' *Assemblea* composta di soli *nove Montisti*.

Fondatori anche in questo caso, comme innanzi sarà più ampiamente dimostrato (1).

La scelta non poteva esser migliore di quella, che fu; e in questa parte di somma lode son degni gli *Avvocati*, che ne furono la cagione: poichè avendo essi la buona intenzione di chiamare alcuno de'di loro *Illustri Clientoli* a parte di quel vantaggio, che a primo aspetto sembrava derivare dalla *novella società*, diressero le mire verso *Personaggi* cotanto degni e ragguardevoli (2). Furono dunque a pieni voti eletti il Duca di *Gravina*, il Principe di *Bisignano*, il Duca di Cas-

E

(1) Naturalmente di là del *mezzo giorno* del dì 3 di *Maggio*, in cui fu letto il *parere*, dovette sciorsi l'*Assemblea*. Da questo momento fino alla *mattina* del giorno 5 vi corsero circa *ore* 40. Un sì breve spazio di tempo, quando l'affare non si fosse prima ventilato e trattato, non poteva certamente bastare a rinvenire le *famiglie aggregande*, ad istruirle del siſtema e della economia del *Monte*, e ad indurle ad accettare l'offerta. Che gran bella cosa è l'eloquenza, quando produce sì sollecita persuasione! Ma forse chi sa, che conosciuto l'involontario errore, e il male cagionato al *Monte* col danno evidentissimo *anche di loro stessi*, non si pentano un tempo questi onestissimi e prudentissimi *Cavalieri* di aver senza le *preliminari necessarie discussioni* abbracciato il partito della loro *aggregazione*.

(2) I calcoli di *utilità* sono per lo più in *ragione diretta* del *danno* altrui. Sarebbe un opportuno *quesito*, a chi mai si fosse inteso di recar più giovamento, se a quegl'*Illustri Clienti*, o al *Monte*, che pur godeva di questo carattere. Ma io non curo lo scioglimento del *problema*, perchè debbo in appresso dimostrare che *danno gravissimo* agli *uni* e all'*altro* siasi apportato.

Cassano Serra, il Duca di *Popoli*, il Duca di *Laurenzana*, il Principe di *S. Angelo Imperiale*, e il Conte di *Rocca Forzata*. Famiglie cotanto pregevoli per dignità, per ricchezze, e per natali fan gloria al *Monte*, e il Marchese di *Cammarota* nell' atto che protesta que' sentimenti di stima, che per tutt' i titoli è ad esse dovuta, ingenuamente manifesta che il principio, il quale anima il presente litigio non è già la di loro *esclusione*, ma la *riduzione* delle *leggi* della *novella aggregazione* alle originarie *capitolazioni*, e l' *uguaglianza* e la *proporzione* delle di loro *tangenti* alle *rate*, che ciascuna delle *vecchie Famiglie* rappresenta sul patrimonio comune; la qual cosa può sola dare a tutti quello stabilimento per la posterità, che dee ciascuno ardentemente ed efficacemente desiderare.

Così perfezionato l' atto della *nuova aggregazione* si diede la facoltà a *D. Gennaro Marchese* e a *D. Ascanio del Tufo* di stipulare lo stromento, il qual si uniformasse al *parere*, e contenesse altresì le necessarie *formole* e *cautele*, e la promessa della *evizione* e *manotenzione* a pro delle *famiglie* elette: come in fatti seguì nel giorno *6* di *Maggio*, tempo in cui fu dato a' nuovi Illustri *Aggregati* anche il *possesso* (1). Ed or si comprende se poteva aver agio *D.Gennaro Marchese* di meditare su quelle ragioni *esclusive* della *nuova aggregazione*, che concepute ne' momenti di una pacifica riflessione, lo spinsero prima a *protestarsi*, ed indi a dedurre nel S. C. il formal giudizio della *nullità* e della *lesione*.

A'

(1) *Fol. 61 ad 83.*

A' *sette* primi *Aggregati* fu nel dì 22 dello stesso mese di *Maggio* aggiunto l'*ottavo*, cioè il Principe di *Cimitile*, la di cui Illustre *Famiglia* ben meritava di aver parte nel consorzio di così chiari *Personaggi* (1).

E finalmente nel giorno 15 di *Novembre* dell' anno medesimo venne trascelto il Principe di *Strongoli*, ch' è la *nona* ed ultima delle famiglie novellamente aggregate, e che le altre tutte pareggia nella dignità, nel merito e nel decoro (2). Pendeva allora nel S. C. il giudizio della *nullità* e della *lesione* da gran tempo istituito dal Marchese di *Cammarota*, e si agitavano eziandìo nella *Real Camera di S. Chiara* quegli *articoli*, de' quali innanzi si è fatta parola. Si volle nondimeno *pendente la lite* eseguir quest' altra *aggregazione*, e se ne passò al Marchese di *Cammarota* il solito *avviso*. In sì critiche e tormentose circostanze era doveroso da una parte che si rendesse giustizia al merito di quel *Cavaliere*, non ostantechè le condizioni di sua elezione in quanto al pagamento de' *duc.* 20 *m.* fossero pel *Monte* alquanto più dure e svantaggiose; e dall' altra non era ingiusto che s' impedisse il pregiudizio, che un *tacito o espresso consenso* avrebbe apportato all'*azione* promossa. Quindi all' uno e all' altro dovere adempiendo il Marchese di *Cammarota* in una sua *protesta*, siccome manifestò all' *Assemblea* il necessario suo *dissenso*, così non tralasciò quegli encomj, ch' erano dovuti per ogni titolo ad un sì meritevole Personaggio (3).

E 2 Ec-

(1) *Fol.* 84, *et* 85.
(2) *Fol.* 130 *ad* 136.
(3) *Fol.* 166 *ad* 168.

Ecco intanto *nove Famiglie* di fresco *aggregate* al *Monte* delle XXIX, le quali unite alle *cinque* de'*vecchi Montisti* formano il numero di XIV. Tutte poi meritano il maggior bene del mondo, tutte incessantemente lo desiderano; ma niuna certamente lo conseguirà, se non siano ridotti ad uguaglianza i diritti de' *Vecchi* e de' *Nuovi Montisti*, e se il *patrimonio* del *Monte* non sia accresciuto a *misura del peso*, che vi aggiungono le *Famiglie aggregate*.

§. VII.

Leggi e patti della nuova aggregazione.

NOn per farne una distinta *analisi*, ma per darle luogo nella narrazione, e presentar così il quadro intero, comunque sia male adombrato ed abbozzato, di tutto ciò che può aver parte alla disputa presente, mi giova rammentare in succinto le *leggi* e i *patti* della *nuova aggregazione*, de' quali niuna cosa può immaginarsi più dannosa al *Monte*, e più pregiudizievole in conseguenza alle *vecchie Famiglie*. E poichè tanto è parlar dello *stromento*, quanto è favellar del *parere*, a cui lo stromento si rapporta, perciò di questa fortunata produzione dirò quel poco, che basta a saperne il sistema e la teoría.

E' diviso il *parere* in XII *capitoli*, de' quali i primi *tre* concernono la *quantità* e il *modo* di pagarsi le *rate* dalle famiglie aggregande, gli altri riguardano l' *ammissione* a' benefizj, il *godimento* della linea destinata a rappresentare i diritti al *Monte*, e molte altre cose ancora, che nel proprio luogo saranno pienamente discusse.

E in

E in vero nel *cap.* I. II. e III vien fissata la *quantità*, che un *Cavaliere* aggregando doveva pagare a pro del *Monte*; ed è questa ristretta alla tenuissima somma di *duc.* 20 *m.*, oltre l'altra di *duc.* 500 per le *spese*. Si concede la facoltà di soddisfare il *capitale* nel giro di *dieci anni* a *duc.* 2000 in ciascun anno, ed anche a 1000, qualora *prima del maturo* volesse un *Cavaliere* farne la soddisfazione.

L'*interesse annuale* è stabilito alla ragione del *tre* e *mezzo* per *cento* (1), e non è negata al *nuovo aggregando* la facoltà di dare in *solutum* a pro del *Monte* o partite di *arrendamenti*, o *fiscali*, o *terreni* posti in luoghi non più lontani di 15 *miglia* dalla *Città*, le quali cose tutte sconosciute agl' *Istitutori del Monte*, non vanno disgiunte da un considerevole danno del *creditore* (2).

I *capitali* de' *nuovi aggregandi* si *accomunano* co' fondi del *Monte*, siccome i *frutti* ancora si fan piombare nella *massa comune*, per esser poi tutti insieme destinati *prima* alla soddisfazione de' *pesi*, indi *al moltiplico*, se pur *moltiplico* convenga ulteriormente sperare nelle presenti funestissime circostanze.

Col *cap.* V si ammettono i *nuovi aggregandi* a tutt' i *benefizj*, e a tutte le *sovvenzioni* secondo l'*accrescimento* fattone colla *conclusione* de' 16 di *Dicembre* del 1789, senza esclu-

(1) Si vedrà innanzi che in un *contratto scalare* l'interesse al *tre e mezzo* per *cento*, si riduce in effetto a *meno del due*.

(2) A suo tempo si rileverà il danno, che indubitatamente soffre il *creditore* quando la dazione *in solutum* sia *necessaria* in quanto a se, *facoltativa* in quanto al *debitore*.

cludersi le *nuove Famiglie* anche dal godimento delle *cinque piazze* e *cinque mezze piazze* per i *secondogeniti*; a patto però che non potessero queste accrescersi in ogni futuro tempo nè nel *numero*, nè nella *quantità*, come se giugnesse poi l' *aritmetica* a divider *cinque* in *quindici* senza l' uso de' *rotti*.

Nel *cap.* VI si ammettono i *futuri aggregandi* al godimento di tutte le *sovvenzioni* dopo il periodo di *anni* 25, dichiarandosi nulladimeno *godenti* tutti coloro, che sarebbero per nascere *dopo la stipula* dello stromento.

I *capi* VII VIII IX e X vengono destinati ad introdurre una teorìa tutta nuova sulle *nomine* della *linea godente*, ignota a' primi *Fondatori*, pregiudizievole al *Monte* e alle *vecchie Famiglie*, e diretta al fine di allontanare al possibile per i *nuovi aggregandi* il pericolo della *caducità*. Non è questo il luogo di additare la *contraddizione*, che fanno questi stabilimenti colle leggi della fondazione; e dovendo esser per intero più innanzi trascritti, basta per ora di accennare che sono tante le *nomine*, le *variazioni*, le *surrogazioni*, le *sostituzioni ipso jure*, e le *iterazioni*, che fa meraviglia come in sì breve intervallo siansi tante cose pensate per favorir l' interesse de' *nuovi aggregandi*, quandochè ogni giustizia richiedeva che valesse per le *nuove Famiglie* quella legge medesima, a cui sono state sottoposte le *Famiglie originarie*, alcuna delle quali forse è rimasta priva del benefizio del *Monte* appunto perchè in troppo stretti limiti era circoscritto il sistema delle *nomine*, delle *variazioni*, e delle *successioni* delle *linee*.

Col *cap.* XI. si conferma in tutte le sue parti la già divi-

sata

sata *conclusione* de' 16 di *Dicembre* del 1789, con cui le *doti*, i *livelli*, e le *sovvenzioni* furono accresciute, e vennero ancor le *piazze* introdotte; giacchè a tutte queste *prestazioni* in ogni tempo avvenire restava il *Monte* obbligato in pro delle *nuove Famiglie*.

E finalmente nel *cap.* XII si pensa alla *creazione* di un *Fiscale*, che nel corso del *decennio* fissato al pagamento de' *capitali* avesse il diritto di essere inteso in tutte le determinazioni del *Monte* (1). Quantunque poi una cosiffatta carica fosse agl' *Istitutori* del *Monte* interamente sconosciuta; nondimeno la scelta caduta sulla persona dell' odierno Marchese di *Fuscaldo* probissimo e vigilantissimo *Cavaliere* rende men grave ed odiosa l' introduzione di un uffizio, a cui per *due secoli* non si era rivolto il pensiero.

Ecco in breve tutto ciò che nel *parere* è scritto, e tutto ciò che nello *stromento* della *nuova aggregazione* è contenuto. Ma quale sia la *lesione* e il *danno*, che il contratto della *volontaria*, non *necessaria aggregazione* produce al *Monte*; quale sia il *contrasto* de' *nuovi stabilimenti* colle *leggi fondamentali* della istituzione, e quale finalmente ne sia la *nullità*, sarà l' oggetto delle seguenti dimostrazioni.

§.VIII.

(1) *Fol.* 63 *ed* 74.

§. VIII.

La nuova aggregazione *era un* atto *meramente* facoltativo, *non già* necessario.

SE a contrarre un'obbligazione sia alcuno astretto dal dovere e dalla *necessità*, non dee certamente meritar la taccia di poco savio e prudente, se nel *subirla* abbia proccurato solamente di evitare il *possibile danno*. Ma se *libera* abbia un altro la *facoltà* di risolvere intorno a un progetto, e non vi sia chi possa costringerlo all' esecuzione, sarà egli a ragione riputato negligente e poco curante di se stesso, se non abbia avuto il pensiere di proccurarsi una giusta e ragionevole *utilità*; a meno che non si tratti di quell'*atto*, che dicesi di *mera liberalità*, dove trova il *donante* una ragione sufficiente per appagare i suoi desiderj o nel rimunerare gli altrui servigj, o nel rendere a se grato il *donatario* colla sua beneficenza. Questa *teoria*, che ha luogo in tutte le persone, e in tutti gli atti della vita sociale, vien dal *Diritto Civile* stabilita come la sola e la più solida base de' *contratti pupillari*, anche *necessarj*, i quali nè si sostengono, nè si proteggono dal *Magistrato*, se siano scompagnati dalla *utilità* del *pupillo*, che debb' essere ancora manifesta ed *evidente* (1).

Or

(1) E' tale e tanto il favor de' pupilli, che per essi qualche volta si ammette la *restituzione in integrum* anche a cagione del *lucro omesso*. *L. et si sine dolo §. quaesitum D. de minor.*

Or nel caso in questione quando sulle tracce delle *capitolazioni*, e di una *sentenza* del S. R. C. da una parte mi sia facile il dimostrare che la *nuova aggregazione* al *Monte* delle XXIX *Famiglie* (il quale in sostanza non è che un *pupillo*) fu un *atto* meramente *facoltativo ;* che niuna *necessità* ne consigliava il *trattato ;* e che niun uomo del mondo aveva diritto di obbligare le *vecchie Famiglie* ad una *novella società* : e dall' altra parte la dimostrazione del *danno* recato al *Monte* si scerna essere cotanto chiara e manifesta, quanto indubitate e certe sono le regole della *proporzione*, sarà della ispezione del S. C. il misurare il peso e il valore del *nuovo contratto*, e il somministrare con provvida mano i rimedj opportuni alla emendazione de' mali.

Ecco ciò ch'è scritto nel §. 34 e 35 delle *capitolazioni* del *Monte*.

34. *Item è convenuto espressamente, che qualsivoglia* Cavaliere, *che vorrà essere aggregato in detto Monte, debba essere dell' istessa qualità delli Cavalieri predetti, e nel tempo dell' aggregazione debba pagar li sopradetti ducati* mille *nel termine predetto*, et interim *loro terze dal detto dì primo Gennaro primo, che viene, del seguente anno mille cinquecento ottanta sei, o vero se vorrà godere il tempo del pagamento dal giorno che entrerà non possa godere il beneficio di detto Monte, se non in fine d' anni venticinque dal giorno di loro ingresso nel detto Monte, e si debba aggregar ciascuno Cavaliere, con* ballottarsi secretamente *per tutti li Cavalieri del Monte, quali allora si troveranno in Napoli, e saranno abili a dar voce, e quello voleranno le tre parti delle quattro si debba eseguire,* sa-

sapendo certo che essendo Cavaliere meritevole, sarà da tutti accettato e desiderato; e si stabilisce che il Cavaliero proponerà la persona, vorrà essere aggregata, e tutti altri Cavalieri parenti in sino al terzo grado di detta persona aggreganda, non possano dar voce a detta aggregazione, e li Cavalieri, che daranno voto a detta aggregazione, non li possano dar a voce, ma per ballotta segreta, *di modo che non si possa conoscere, se è ballotta contra, o in favore, e chi in ciò contravenerà, oltra che il suo voto si stabilisce, che non sia valido; di più per un anno continuo non possi aver voce attiva, nè passiva in simili aggregazioni, nè deputazione, o altra dignità, e se l'avesse, sia privo di quella per detto anno, e di ciò si debba far notamento nel Libro particolare, per esempio dell'altri Cavalieri, acciò così si osservi inviolabilmente, e non si possa far abile a dar voto, o altro (ut supra) durante dett'anno; per qualsivoglia causa, poichè il predetto è provisto, per levar le passioni, e gli odj, che potessero succedere. E perchè così volemo s'intenda, e si debba osservare in perpetuum, revocamo ex nunc ogni conclusione, che in futurum si facesse contro al presente Capitolo, talchè sempre resti fermo, valido, e irrevocabile, et ad unquem si debba inviolabilmente osservare; e complite che saranno ventinove famiglie del detto Monte, voleno, che non se ne possano aggregare più per qualsivoglia causa, atteso così voleno, e stabiliscono, che non possa essere più di dette* ventinove famiglie (1).

35.

(1) *Fol. 53 et a t.*

35. *Item, perchè potriano col tempo mancare dette famiglie, ed estinguersi in tutto detto Monte, e desiderando essi Cavalieri, che il Monte predetto remanghi perpetuo, e non si possi estinguere, hanno concluso che quando mancassero le famiglie, che sono entrate, e entraranno in detto Monte, e si riducessero a* quindici *familie, e poi alcuna di dette quindici famiglie si estinguesse: In tal caso* tantum, et non aliter *voleno, che in loco di detta famiglia, che si estinguesse dello numero di quindici, si* possa *aggregar un' altra della qualità espressa nelli presenti Capitoli,* viva voce *però*, et nemine discrepante, et non aliter nec alio modo*: Ita, che se fusse uno, che contradicesse, non si possi far l' aggregazione. Però essendoci Cavalieri dell' istesse Casate delle famiglie, che si estinguessero, li quali vorranno entrare nel beneficio di detto Monte, si conviene, che debbano essere preferiti a tutti gli altri, e si debbano ricevere di quelli, che più nobilmente hanno apparentato, e vissuto, perchè così si conviene espressamente, e voleno* in perpetuum *così si debba osservare; talchè in detto Monte sempre restino quindici famiglie della qualità predetta*, et non aliter (1).

Se la passione della causa non faccia travedere, e se non siano sconvolte le regole della retta ragione, sembra che questa e non altra sia la teoría de' due trascritti *capitoli* insiem tra loro combinati.

Le *prime aggregazioni* non potevano eccedere il numero di XXIX *famiglie* soggette tutte alla legge di una perfetta ugua-

(1) *Cit. fol.* 53 *a t.*, *et* 56.

uguaglianza. Finito l'atto delle *prime aggregazioni*, o sia compiuto il numero delle XXIX *famiglie*, non avevano i *Cavalieri Montisti* la facoltà di aggregare altra famiglia, o di *surrogarla* in luogo di una famiglia estinta. Ma poichè ragionevole cosa fu riputata il provvedere alla *perpetua esistenza del Monte*, ed impedire la *caducità* de' beni, fu determinato che ridotte le *vecchie Famiglie* a meno di XV, fosse permesso allora all' *Adunanza* generale de' *Cavalieri godenti* di fare una *nuova aggregazione*, purchè preferissero essi le *famiglie* aventi il *casato* medesimo dell' estinte. Intanto la facoltà della *nuova aggregazione* potendo dar diritto a' *Cavalieri Montisti* di estender la scelta fino al *num.* di XXIX *famiglie*, di quante *originariamente* doveva esser composto il *Monte*, e non volendo i *Fondatori* nel caso della *riduzione* delle *vecchie Famiglie* a meno di XV, che questo numero si oltrepassase, adoperarono la necessaria spiega, onde ognun fosse persuaso, che compiuto il nume- di XV *Famiglie* tra *vecchie* e *nuove*, avesse allora il suo *termine* la *facoltà* di *aggregare*, e tornasse il divieto nel *capitolo* precedente dichiarato. E così s' intendono l' espressioni usate nella fine del §. 35, *tal che in detto Monte sempre restino quindici famiglie della qualità predetta, et non aliter nec alio modo*; come se si fosse detto, *supplito il numero delle XV famiglie l' abilitazione conceduta a' Cavalieri Montisti per la novella aggregazione, resti a quel termine, e non passi più oltre*; a meno che però per seguire altra traccia non vogliasi torre al *contesto intero de' due capitoli* il senso più ovvio e naturale.

Ma non può dirsi su questo *articolo* più di quello, che pensa-

sarono e scrissero un tempo gli antichi *Avvocati* del *Monte* intesi a custodire la *libertà* della *nuova aggregazione* come il più prezioso giojello, e la più limpida e feconda sorgente di utilità. Sarei forsennato se usurpassi ad essi la gloria ben meritata con le loro onorate fatiche, e mancherei di previsione se nel pericoloso tenzone, che son costretto a sostenere con tanti prodi *Avvocati* del Foro, *eccessivi nel numero*, e *ciascuno* di essi atto da se solo a soggiogarmi, non mi appigliassi allo scudo impenetrabile di una *Sentenza* del S. C., che questo *articolo* appunto discusse, ventilò, decise.

Pretese il Principe di *Cimitile*, come della famiglia di *Pirro Antonio Albertini* uno de' *Fondatori* del Monte, che ridotte le *famiglie godenti* a *sei*, quant' erano allora le superstiti, dovessero costringersi i *Cavalieri Montisti* ad una *novella aggregazione*, in cui non fosse ad esso negata la *prelazione*, come a *Cavaliere* non solamente del casato *Albertini*, ma avente ancora i dritti dell' *agnazione*. Non poteva esser fondata altrove l' intenzione dell' *Attore*, che sul §. 35 delle *capitolazioni*; e tanto senza dubbio fu detto nella *Supplica* (1) e venne ancor ripetuto negli *articoli* (2).

Al-

(1) *Fol.* 169.

(2) II. Intendono provare, che fra gli altri stabilimenti ci è quello, che dovessero essere sempre esistenti quindici famiglie godenti al detto Monte, e si potessero oltre al detto numero di quindici famiglie aggregare altre famiglie nobili sino al numero di XXIX. Ma nel caso venisse a mancare il numero delle quindici, si debba fare necessa-

Alla proposta *azione* si oppose vigorosamente il *Monte*. Sostenne in prima che l' *atto della nuova aggregazione*, per quanto fosse diminuito il numero delle *originarie famiglie*, era meramente *facoltativo*, non già *necessario*: Dedusse in secondo luogo che quando anche per semplice *ipotesi* si credesse *necessario*, doveva obbligarsi il *Pretensore* a contribuire una *rata*, che fosse *proporzionata* al patrimonio delle *vecchie famiglie*: E finalmente impugnò la parentela del Principe di *Cimitile* con *Pirro Antonio Albertini*, donde traeva l' Attore il principio di sua *prelazione*.

Su queste vicendevoli *azioni* ed *eccezioni* fu compilato il *termine ordinario*, e ad esse rispose la *Sentenza* del S. C. pubblicata nel dì 7 di *Febbrajo* dell' anno 1776, con cui a *pieni voti*, e coll' intervento di *due Consiglieri aggiunti* il fu *D. Nicola Vespuli*, e il fu Marchese *Avena*, la memoria de' quali è ancor venerata nel *Foro* per la dirittura del

sariamente l' aggregazione di altra famiglia per compiersi detto numero di XV. Ed in tal caso vollero i detti primi Fondatori del Monte suddetto, che essendoci Cavalieri delle stesse casate delle famiglie, che si estinguessero, li quali vorranno entrare nel beneficio di detto Monte debbono essere preferiti a tutti gli altri; e si debbono ricevere di quelli che più nobilmente hanno apparentato e vissuto, siccome rilevasi dal *capo 35 delle costituzioni* suddette, *quod est verum etc.*

III. Intendono provare che essendo ora ridotte le famiglie godenti al suddetto Monte al numero di *quattro*, si deve necessariamente procedere all' aggregazione di altre famiglie in osservanza dello stabilito e convenuto da' primi fondatori per compiersi il detto numero di XV famiglie, *quod est verum etc. Fol. 171 et a t.*

del cuore e per la perizia nel diritto, fu il *Monte* assoluto *ab impetitis* (1). E comechè una *supplica di riclamazione* si fosse dal Principe di *Cimitile* gittata negli *atti*, nondimeno abbandonato e trascurato per tanti anni il giudizio, pareva che di molta indagine non facesse uopo, perchè si dichiarasse la *riclamazione* estinta *e deserta*.

Or quello che io sostengo in rapporto alla *libertà* della *nuova aggregazione* è per avventura diverso da quello, che il *Monte* dedusse, e seppe un tempo sostenere in sua difesa? quello che altra volta condannò e riprovò il S. C. è in nulla diverso da ciò, che ora si assume per darsi ad intendere che *necessario* essendo *l'atto* dell'*aggregazione*, più sano consiglio si era lo eseguirsi di buona voglia e nella maniera come popoteva riuscir meglio di trattarsi, ch' esporre il *Monte* alle vicende di un giudizio, che avrebbe ciascun avuto il diritto d' intraprendere e sostenere? Se nuove scoperte non si erano fatte nel codice delle *capitolazioni*, se le regole del senso comune dovevano esser sempre l' istesse, e se per eterna memoria degli uomini aveva il S. C. impiegato un lunghissimo e ponderatissimo *ragionamento* in sostegno della di lui *sentenza*, perchè mai recarsi al *Monte* un danno *certo e sicuro*, per tenersi lontani que' *non si sa quali danni*, che un timor panico presentava all' immaginazione di poche persone?

Ecco intanto i principali *motivi*, che addusse il S. C. in ragionando la sua *sentenza*, i quali, oltre al peso che gli dà l' autorità del *Magistrato*, a me pare che siano cotanto giudi-

(1) *Fol.* 173.

diziosi e gravi, che niente di meglio e più adatto al caso possa immaginarsi.

I. L'*ordinario significato* della parola *possano*, di cui usarono i *Fondatori* allorchè ridotte le famiglie a *meno* di XV vollero abilitare i *Cavalieri Montisti* ad una *novella aggregazione*, è quello appunto di additare la *facoltà*, non già la *necessità*: e se vogliansene esempj nel *Diritto Civile*, gli somministra a proposito la *L.* 8 e *9 de off. Praes.* E' vero che in un significato *men proprio* si è sostenuto da alcuni, che il verbo *possum* sia valevole a dinotare qualche volta anche la *necessità*; nondimeno al senso *improprio* non è permesso di ricorrere, quando il *contesto* del sermone nol soffra, o quando dell' una e dell' altra parola siasi taluno a vicenda servito per ispiegare a voglia sua i sentimenti dell' animo.

Allorchè i *Fondatori del Monte* prescrissero l'*aggregazione* di XXIX *famiglie*, e il *metodo* da praticarsi nello eseguirle, poichè di XXIX doveva esser necessariamente il *Monte* composto, e perchè inviolabili erano le leggi delle *prime aggregazioni*, si servirono della parola *debbono* atta ad indicare quel *dovere*, che in tal caso astringeva i *Cavalieri Montisti*. Allorchè poi immaginarono il caso della *riduzione* delle famiglie a *meno* di XV, fecero uso della parola *possano*, per chiaramente manifestare che in questo caso solamente, non avendosi ragione del precedente divieto, venivano *abilitati i Cavalieri godenti* ad eseguire un' aggregazione *suppletoria* del numero di XV *famiglie*, purchè però gli venisse in talento di farla, purchè le circostanze la consi-

sigliassero, e purchè fosse da temersi la vicina *estinzione* del *Monte*. Finalmente allorchè facendo uso di loro *libertà* si determinassero i *Cavalieri Montisti* ad una *nuova aggregazione*, volendo i *Fondatori* che si rendessero *preferiti* coloro, i quali portassero il *casato* delle *Famiglie estinte*, si appigliarono di bel nuovo alla espressione *debbano*, per *obbligare* in siffatta guisa i *Montisti* a preferire a tutti gli altri, ch'erano nel numero de' *possibili*, que' *Cavalieri* che il *casato* ed alcuna *parentela* avendo coll' *estinte famiglie*, per *giustizia* e per *equità* meritavano di essere in *preferenza* di qualunque altra persona trascelti.

II. Di vantaggio: dove si trattava di compiere il numero delle XXIX *originarie famiglie* fu disposto dagl' *Istitutori* del *Monte*, che bastassero a conchiudere una elezione *tre delle quattro parti de' Cavalieri residenti in Napoli*: dove poi si trattava di *supplire* le famiglie mancanti dal numero di XV, fu ordinato di eseguirsi l'aggregazione *nemine discrepante*, *viva voce*, *nec aliter*, *nec alio modo*; *ita che se fosse uno*, *che contraddicesse*, *non si potesse far l' aggregazione*. Or se il volere di un solo distruggeva l'*aggregazione*, o che le indicate *espressioni* si vogliano rapportare al progetto in *generale* della *nuova aggregazione*, o che si vogliano ristringere alla *particolare elezione* di una famiglia, è argomento evidentissimo, che sia l' atto meramente *facoltativo*, non già *necessario*; non potendosi aver per ragionevole il *dissenso* di un solo in quella risoluzione, che il *Collegio* era *obbligato* ad eseguire per *necessità*, per *dovere* e per *comando* degl' *Istitutori* dell' opera.

III. Le ultime parole del §. 35 *talchè in detto Monte sempre re-*

restino *XV famiglie* combinate nella *struttura* e nel *significato* con tutto il tenore del *precedante* §. 34 delle *capitolazioni*, altro non dinotano, siccome innanzi si è detto, se non che compiuto il numero di XV *famiglie* la *facoltà* conceduta di una *nuova aggregazione* restasse *limitata* ed *abolita*, onde si verificasse così il *modo* della *suppletoria aggregazione*. E in vero la particella *talchè* il *modo* dinota, non già la *condizione*, siccome lo ravvisò il *Cujacio* nel comento alla *L.* 42 *de oper. libert.* Sebbene ad evitare una mostruosa *contraddizione*, quando anche le trascritte *parole finali* del §. 35 non additassero unicamente il *divieto* di aggregare *più* di *XV* famiglie, dovrebbero esse *impropriarsi* per convenevolmente adattarsi a tutto il contesto de' *due paragrafi*, ed uniformarsi alla intenzione de' *Fondatori*. *L. Labeo* 7 § 2 *et* 3 *de supel. legat.*, *L.* 1 *de V. S.*

IV. Il desiderio della *perpetuità del Monte* non è un motivo bastevole ad indurre la *necessità* di una *nuova aggregazione*, quando vi siano famiglie capaci a tener lontano il timore della *caducità* de' *beni*. Nello stato presente del *Monte* cinque *famiglie godenti* promettevano la lor durata per molti secoli: i matrimonj de' due *Secondogeniti* della casa del Marchese di *S. Giorgio* avevano moltiplicati gl' *individui* del *Monte*, e non era impossibile che i *Secondogeniti* di altre *Famiglie* ancora si determinassero un tempo a propagar colle nozze la loro progenie. Di che temere adunque, se lungi dal farsi alcun tristo presagio intorno alla *caducità* de' beni, tutte le apparenze facevano sperare la fortunata *riproduzione* e la *perpetuità* di queste Illustri *Famiglie*?

E poi la natura del *corpo morale*, della *università*, del *colle-*

legio non è tale per *legge*, che se un *individuo solo* vi rimanga, in esso lui si unisca e raccolga ogni diritto ed azione? Non sono quest' i canoni più inconcussi della *Giurisprudenza?* Non è ella una *massima* dettata da *Ulpiano* nella L. 7 §. 2 *quod cujusq. univers. nom.?*

V. Innanzi: sempre l'atto è *volontario*, quando non vi sia chi possa obbligarne all'esecuzione. Se i nuovi Illustri *Aggregati*, o qualunque altra persona del mondo avesse voluto agire *ex stipulatu* per astringere le *vecchie Famiglie* in forza dello stromento della fondazione ad una *novella aggregazione*, essendo inefficace invalida ed inutile la *stipulazione fatta per altri*, avrebbe senza dubbio incontrato la più gagliarda resistenza del diritto: *Inventae sunt enim hujusmodi obligationes, ut unusquisque sibi acquirat, quod sua interest; ceterum ut aliis detur, nihil interest mea* L. 38 §. 17 de V.O. L. 2 *Cod. de inutil. stipul.*

Può il *tutore* acquistare per lo pupillo, e il *curatore* per lo *minore*, L. 1 §. 20 *de acquir. possess.* Può il *padre* stipulare pel *figlio emancipato*, L. 45 §. *Si quis de V.O.*, L. *si ita*, et L. *si pater de pact. dotal.* Per lo *nipote* può stipulare l'*avo materno*, L. 47 *solut. matrim.*, et L. 7. Cod. *de pact. conv.* Può per lo *nipote* ancora stipulare il *zio*, L. *cum quis* §. *codicillis* D. *de leg.* 3. Può finalmente pel *figlio* stipular la *madre*, L. *Publia* D. *deposit.* E pure in questi casi l'azione non è *diretta*, ma *utile* soltanto *ex stipulatu*. Ma per quelli, che non ci appartengono in alcuna maniera, o per coloro che ci sono affatto sconosciuti, come lo sarebbero in rapporto a' *Fondatori* del *Monte* tutti coloro, che dell' *aggregazione* nodrissero il desiderio, la *stipulazio-*

G 2 *ne*

ne è inutile, la *stipulazione* è nulla, la *stipulazione* è priva di qualunque effetto legale.

VI. E' vero che l'ultima parte del *ragionamento* della *Sentenza* esclude le pruove che il Principe di *Cimitile* aveva proccurato di compilare in dimostrazione di appartener la sua famiglia alla *linea contentiva* di *Pirro Antonio Albertini*: ma non potè negarsi che almeno si trovava egli nell'ordine de' *gentili*: la qual caratteristica poteva esser sufficientissima a dargli quella *prelazione*, che alle persone del solo *casato delle famiglie estinte* concedevano le *capitolazioni*, quando a' *Cavalieri montisti* fosse piaciuto di concorrere all'atto della *nuova aggregazione*.

Che ne sembra intanto dell' *articolo* finora discusso? Era *necessaria*, o *volontaria* l'aggregazione, che si volle con tanta *precipitanza* eseguire? Sta bene in bocca di chi fa le parti del *Monte* il rovesciare un sistema di *libertà* da altri valentissimi *Avvocati* un tempo difeso, e dal S. C. sostenuto ed autorizzato? Quando si riduce il *Monte* alla *necessità* delle *nuove aggregazioni* può sperar que' vantaggi, che un *atto libero* sarebbe per proccurargli? Ma non è tutto ancora quello che può dirsi sulla disputa presente, ed io vo' seguire le tracce del mio dotto *Avversario*, per aver materia sempreppiù abbondante di esercitare i di lui straordinarj talenti.

§.IX.

§. IX.

Conseguenze di fatto *e di* diritto *anche nel caso che* necessaria *e non* volontaria *si volesse riputare la* nuova aggregazione.

LA sola volta che ho avuto il piacere di udire gl' insegnamenti de' miei valentissimi *Contraddittori*, fu allora quando si discusse nella Real Camera di S. *Chiara* la dimanda del *Soprantendente* al *Monte* durante il corso della lite. Vidi allora *incidentalmente* trattarsi la *necessità* della nuova aggregazione, e fondarsi su di alcuni motivi, che poco per altro meritarono l' attenzione di quell' *Augusto Tribunale*. Quivi si esagerò che le famiglie di *Strongoli*, di *Cimitile*, e di *Frignano maggiore* avevano già istituito il giudizio per la *reintegra*, o aspiravano almeno alla *prelazione* nel caso di una *nuova aggregazione*; e che il Principe di *Capossela*, il *Conte* di *Macchia*, il Consiglier *Villani*, e il Marchese *Amoruso* minacciavano d' intraprendere una somigliante lite. Che sarebbe avvenuto al *Monte*, si diceva, se una *nuova aggregazione* non avesse stabilite le leggi, alle quali dovessero esser soggette le *Famiglie aggregande*, e se la sollecita esecuzione, che si ebbe cura di darle, non avesse o tolto il diritto, o diminuito il coraggio, o indebolita la speranza di tanti *pretensori?*

Ma senzachè io mi richiami a ciò che innanzi ho dimostrato intorno alla *libertà* di questo *atto*, e senzachè ripeta doversi qualunque persona del mondo aspettar la sorte, che colla decisione del S. C. toccò al Principe di *Cimitile*, dico so-

solamente che sempre pernicioso e ferale è quel rimedio, che per impedire un male *dubbio e rimoto* produce un danno *sicuro e presente*. E poi converrebbe farsi una *distinzione*, alla quale non so, se siasi pensato allorchè s' imprese il trattato della *nuova aggregazione*; distinzione, la quale diligentemente esaminata manifesta un nuovo *intrigo*, a cui resta il *Monte* indubitatamente esposto.

O si voglia parlar di *reintegra*, e questa certamente niente ha di comune col fatto della *nuova aggregazione*; poichè se per avventura abbia alcuno un cosiffatto diritto, non vi sarà certamente chi possa torgli la libertà di sperimentare in giudizio la sua ragione: e quando avess' egli provati gli *estremi dell' azione*, conseguirebbe senza dubbio l' intento, non ostantechè fosse compiuto il numero di *quidici famiglie*; e per contrario non aumentandosi in questo caso il comun patrimonio, si accrescerebbe un altro peso al *Monte*, il qual più dura e malagevole renderebbe la condizione delle *Famiglie godenti*. O si tratti di quella *prelazione*, che concedono le *capitolazioni* alle famiglie, che hanno il *casato* dell' *estinte*, e non so se in quest' altro rincontro il *fatto altrui* possa nuocere *al terzo*. Che avverrebbe mai se coloro, i quali si asseriscono delle *linee contentive* de' *Fondatori* del *Monte*, e si vantano del *casato* medesimo delle famiglie *estinte*, deducessero innanzi al *Magistrato* la lite intorno alla *prelazione*? Forse e senza forse nel caso di essersi eseguita la *nuova aggregazione* con tanta *celerità*, e con tanta *segretezza*, che la tenne celata e nascosta anche a parecchi de' *Vecchi Montisti*, non gli si potrebbe opporre il *compimento* del numero di XV *Famiglie*, che se-

secondo le *originarie capitolazioni* non dà luogo ad ulteriori *ammissioni*. Alle *Famiglie* già *aggregate*, le quali col *possesso* hanno viemaggiormente stabilito il loro diritto, non converrebbe recarsi alcuna molestia. E in fine quando ancor si *moliplicasse* il numero de' *nuovi Montisti*, non essendo giusto che da costoro si pretenda *rata maggiore* di quella, che gli altri di fresco *Aggregati* han contribuita, le rovine del *Monte* crescerebbero a misura della *moltiplicazione* del numero delle *Famiglie godenti*. Io non intendo di esser nunzio di tristi augurj, e desidero dal Cielo che tenga lontano ogni sinistro avvenimento. Era nondimeno dell' umana prudenza il prevedere l' avvenire, e preparare in tempo opportuno il riparo a' futuri disordini.

Ma di grazia nello stato pacifico del *Monte*, all' ombra del *Magistrato*, e sotto lo scudo delle *capitolazioni* di che mai doveva temersi? Poteva un *pretensore* all' aggregazione lusingarsi di contrarre colle *antiche Famiglie* una novella *società*, senza serbare i principj dell' *uguaglianza*? Aveva ragione di dire, *io vo' godere di tutt' i benefizj del Monte, voglio aver parte al comun patrimonio, voglio esser considerato come ogni altro vecchio montista, e ciò non ostante intendo di contribuire una rata sì tenue ed improporzionata, che tolga alle originarie Famiglie il mezzo della lor sussistenza?* Poteva finalmente sperar di conseguire *uguali diritti*, dove fosse *disuguale la cagione*, che doveva produrli?

I *Fondatori* del *Monte* nel caso della nuova aggregazione *suppletoria* del numero di XV *Famiglie*, non avevano parlato di *quantità*, o sia di quella *rata*, che ciascun *aggregando* avreb-

avrebbe dovuto corrispondere: e in questo silenzio io ravviso il più savio e prudente consiglio. Era infatti ne' tempi della fondazione ignota l'epoca della *riduzione delle famiglie* al numero *minor di quindici*: era ignoto altresì lo stato delle ricchezze del *Monte*, i costumi e la condizione del secolo, in cui facesse uopo di una *novella aggregazione*: e non doveva dirsi cosa, la quale non combinando poscia colle future sconosciute circostanze, potesse un tempo giudicarsi di essersi detta a caso, e senza verun discernimento prescritta. Ma il *sistema universale* delle *capitolazioni* bastantemente palesa la verità sostenuta dal Marchese di *Cammarota*, e le regole della *giustizia* e dell' *uguaglianza*, che dal correr degli anni non dovevano certamente risentire alcuna variazione o sovvertimento, dovevano esser garanti della *volontà de' defunti*.

Per le *prime necessarie aggregazioni* prescritte per compiersi il numero di XXIX *famiglie* fu serbata tra tutt' i *Montisti* la più perfetta ed esatta *uguaglianza*. *Uguali* furono i *beneficj*, *uguali* le *sovvenzioni*, *uguali i diritti* nelle assemblee, *uguali* le ragioni al *governo* ed alla *economia*. Ed affinchè tutto spirasse *giustizia* ed *uguaglianza*, un *Cavaliere*, il quale fosse dagli altri *posteriormente aggregato*, o doveva contribuire col *capitale*, che i primi avevano già corrisposto, gl' *interessi dal dì della fondazione*, o non volendo soggiacere a siffatto pagamento, doveva per lui esser chiuso il *Monte* per *venticinque anni* dal giorno dell' *aggregazione*, come per gli altri era chiuso solamente per *uguale* spazio di tempo dal dì della *fondazione* (1). Or se

(1) *Fol.* 53. *Cap.* 34 delle *Costituzioni*.

se una sì religiosa e rigida condotta si scerne praticata nella determinazione di tutti que'mezzi, che tendevano al fine di una perfettissima *uguaglianza* da osservarsi inviolabilmente nelle *prime necessarie aggregazioni* eseguite dagli stessi *Fondatori* del *Monte*, i quali a buon conto erano gli *autori* delle *capitolazioni*, e gl' *inventori* delle *leggi* date alla posterità; donde poi avviene che i *Montisti* presenti, amministratori di un *patrimonio femminile e pupillare*, usurpino il diritto d' introdurre e stabilire la più nocevole e ingiusta *disuguaglianza*, e tentino così di allontanarsi dalle tracce segnate da' loro *Maggiori*?

Tutta la fondazione del *Monte* ad altro non si riduce, che ad una *società particolare* contratta da que' giudiziosissimi *Cavalieri*, che meditarono ed eseguirono il progetto di un'opera sì gloriosa per essi, e sì utile a' posteri. Se dalla *società particolare* si rimuovano i principj della *uguaglianza*, tutto caderà in confusione, tutto precipiterà nel disordine, non vi sarà contratto. Le *Leggi Civili* su questo articolo son chiare; il buon senso lo consiglia; nè vi è persona nel mondo che queste regole medesime non abbia fisse nel cuore, e che sovente non ne vegga con rincrescimento la violazione (1).

(1) Se al contratto, che stiamo esaminando, si possa attaccar l'idea di una *società*, la qual cosa non pare tanto strana ed assurda, si dovrà aver per regola inconcussa ed incontrastabile, che invalido e ripugnante alla natura stessa della società sia quel patto, che induce *disuguaglianza* tra' socj. *Aristo refert Cassium respondisse, societatem talem coiri non posse, ut alter lucrum tantum, alter damnum sentiret, et hanc societatem leoninam solitum appellare. Et*

Le *femmine presenti* delle *vecchie Famiglie*, e tutte coloro che

Et nos consentimus talem societatem nullam esse, ut alter lucrum sentiret, alter vero nullum lucrum, sed damnum sentiret. Iniquissimum enim genus societatis est, ex quo quis damnum, non etiam lucrum spectet. L. 29 §.2 *D. pro socio*. Lo stesso dee dirsi, se alcuno soffra maggior danno, o ritragga minor utile di quello, che corrisponde *proporzionatamente* alla *tangente*, che ha messa nella società. *Aequalitas enim partium non analogia arithmetica, ut quidam volunt, sed geometrica pro cujuscumque sorte, et opera est statuenda, ita ut qui plus contulit, plus accipiat: Menoch. arbitr. cas.* 125. *Diss. Hopper. lib.* 1 *πιθανῶν part.* 169 *et seq.* Arn. Corvin. *in Enarrat. Cod. Libr. IV tit.* 27 *pro socio*. De plus, afin que le pacte, qui apporte inegalité entre les Associés sois valable, il faut que celui, qui en tire plus de profit, y contribue aussi davantage, soit d'argent, ou d'industrie *leg. si non fuerint* 29 *in princip. D. pro socio:* car autrement tel pacte n'est pas valable, *Accurs. in dict. leg. si non fuerint, in verbo, societati, Azo ad tit. Cod. pro socio, num.* 8. *Ranchin. part.* 5 *conclus.* 40. *Gom.* suivant ladite Loi *si non fuerint* 29 *in princip.* où il est dit: *Que le pacte, qui porte inégalité entre les Associés est valable, pourvu que celui qui en retire plus de profit, confère aussi plus, soit en deniers, ou en industrie*: donc s'il ne confère pas plus, il est invalable, parce que la société est une espèce de fraternité qui requiert égalité, comme il sera montré ci-après. M. Antoine d'Espeisses *des contrats part. I. tit.* 3. *de la Société, sect. I. n.* 10. E finalmente l'*ineguaglianza* nè anche vien salvata dal titolo della *donazione*: poichè *donationis causa societas recte non contrahitur L.* 5 §. 2 *D. pro socio*. *In Pandect. Justin. lib.* 17 *tit.* 2. E poi non avrebbero potuto certamente gli *Autori* della *nuova aggregazione* rendersi cotanto *liberali* a spese delle *donzelle chiamate*.

che sarebbero nate in avvenire, rappresentavano a giusta ragione i *capitali* destinati da' loro *Maggiori* alla formazione del *Monte*, i *capitali* nati dal *moltiplico* e dalle *accessioni*, e i *capitali* ancora delle *famiglie estinte*, a lor benefizio devoluti e *caducati* per quel diritto di *accrescere*, o di *non decrescere*, che la natura del *Monte*, la chiamata in *solidum*, e la congiunzione *reale* e *verbale* sicuramente prometteva a *donatarie* di questa specie. A rimuovore il timor della *estinzione totale* del *Monte* permisero i *Fondatori* che una nuova *particolar società* con altre *Famiglie* si contraesse, qualora il numero dell' *esistenti* fosse minor di *quindici*. Ma quando ciò avvenisse in nulla certamente doveva essere alterata e cangiata la natura del *Monte*, e la *futura società* conveniva che dalla *prima* prendesse norma, misura, e governo.

Or è da credersi che gl' *Istitutori del Monte* avessero *limitate le doti* per le di loro *discendenti* alla tenue quantità di *duc.* 8000, e ad una discretissima somma avessero ristrette ancora tutte le altre *sovvenzioni*, fino a che *l' avanzo* de' *frutti* messo a *moltiplico* non portasse la *rendita* del *Monte* ad *an. duc. 16 m.*, affinchè accresciuto poi a dismisura il patrimonio, un' altra famiglia costituita nell' infinito numero de' *possibili*, godesse con discapito della loro posterità del benefizio del *tempo*, delle *accessioni*, e de' sperati *aumenti?* E' da supporsi che gli *Autori* dell' opera avessero nodrito il perverso desiderio, che gli *Amministratori* di un patrimonio *donnesco e pupillare*, obbligati per ogni titolo a proccurarne i vantaggi, facessero risolvere nel nulla tutto quel bene, che alle prime chiamate prometteva la

 leg-

legge della fondazione? Potevano finalmente dubitare che alcun detrimento ricevesse la condizione de' posteri, quando sapevano essi che un diritto chiaro ed una giustizia manifesta ne proteggeva i vantaggi e l'utilità?

Era legge *primitiva e fondamentale* della istituzione il *decoro* delle *famiglie* e lo splendore de' *matrimonj*. Il tenore del secolo non faceva sperare *nozze cospicue* senza un' *ampia dote*. Sulle sostanze de' loro antenati, per diversi fortunati accidenti grandemente accresciute, conseguivano le *donzelle Montiste* il fine desiderato di passare a marito con una dote di *duc.* 40 *m.*, e riportavano i *maschi* il vantaggio di essere dal peso de' *paraggi* opportunamente esonerati. In cosiffatte circostanze si progetta ed esegue la *nuova aggregazione*, si forma una *lesiva società* con coloro, i quali meritavano di contrarla, ma non avevano diritto di chiederla, si accomuna il patrimonio, che *si spera* doversi formare un tempo dalle *rate* de' *nuovi Aggregati*, col patrimonio *già formato* delle *vecchie Famiglie*, si sprezzano tutte le regole della *uguaglianza*, s'introducono leggi diametralmente opposte alle *originarie capitolazioni*: e questo è seguire la volontà de' *Fondatori*, questo è uniformarsi alla economía del *Monte*, questo è adattarsi alle circostanze de' tempi e delle famiglie?

Ed a ciò fare doveva poi dar la spinta il malinteso timore de' mali, che le pretensioni di alcuni alla *reintegra*, o alla *prelazione* potevano un tempo produrre? Era da dubitarsi che il *Magistrato* anche nel caso di prescrivere una *novella aggregazione*, avesse conculcate le leggi della fondazione, trascurato l'interesse delle *vecchie Famiglie*, e per-

permessa una *disuguaglianza* tanto mostruosa, quanto più innanzi sarà chiaramente dimostrata? Se vi sia chi manchi in questa parte della giusta *confidenza*, io son nel caso di dichiarare tale e tanta essere la *fiducia*, che ha il Marchese di *Cammarota* nella religione del S. C., che tien' egli per sicura, mercè la *rettificazione delle leggi*, che han regolata la *nuova aggregazione*, la perpetua prosperità del *Monte* e la salvezza di sua *famiglia*.

§. X.

Dimostrazione della lesione enormissima *intervenuta nel contratto della nuova* aggregazione.

De' danni cagionati al *Monte* sembra che sia già persuaso il S. C.: le *vecchie Famiglie* forse compiangono il duro caso: il *Pubblico* non contraddice ad una verità evidentissima: e i nuovi *Illustri Aggregati* hanno ormai incominciato a temere nel sicuro *fallimento* del *Monte* anche *la perdita de' lor capitali*. L'*Autor del parere* non vuol persuadersene, e non dee certamente condannare sì presto la *facilità*, che lo indusse a dar fuori il suo *sentimento* intorno alla *nuova aggregazione*. Dunque tratteremo in questa *disputa* con tutta la buona fede: io protesto di esser facilissimo nel riprovare da me stesso le mie proposizioni, quando se ne dimostri l'*errore*; e mi lusingo, chi sa, che abbia anch'egli a non esser sì duro in confessare il vero, quando possa riuscirmi di manifestarglielo in tutta la sua estensione.

Il *patrimonio* del *Monte* può sicuramente fissarsi alla somma di

di *duc.*600 *m.* Già la *rendita* oltrepassa di molto *an. duc.* 16 *m.*, e i *crediti*, che dee riscuotere, e con sicurezza riscuoterà se non manchi l' assistenza del Cielo, sono considerabilissimi (1). Tutta poi questa ricchezza è il risultato de' primi *capitali* contribuiti da' *Fondatori* del *Monte*, della *tenuità* de' *benefizj* corrisposti alle *Donzelle Montiste* per due secoli, delle *accessioni* e del *moltiplico*, e della *caducità* delle *rate* delle *famiglie estinte*.

Le antiche *Famiglie*, come si è già detto, sono *cinque*, cioè *Milano*, *Spinelli*, *Marra*, *Tufo*, e *Marchese:* Sebbene nel calcolo presente pare che dovesse aver luogo la considerazione di non esservi nella famiglia *Marra* altri che un solo *Personaggio*, il quale nel corso di moltissmi anni ha mostrato di non inclinare allo stato conjugale; che nella famiglia medesima non vi siano donne, le quali diano alcun peso al *Monte* colle loro *dotazioni*; e che i *Cavalieri* presenti di altro benefizio non godano, fuorchè di una *piazza* e di una *mezza piazza* tra quelle tempo fa istituite in favor de' *secondogeniti*, le quali dovendosi pagar da' *frutti*, che nello *scarso numero de' godenti* son più che abbondanti e superflui, punto non diminuiranno gli antichi fondi del *Monte*.

Or se *cinque Famiglie* rappresentano a giusto titolo un *patrimonio* di *duc.*600 *m.*, per serbarsi una regola esatta di *proporzione* e di uguaglianza, *nove* altre *Famiglie* che volevano contrarre con esse una *società uguale*, dovevano contribuire un *milione* e *ottantamila*, la qual somma fosse in parte formata dal pri-

(1) I crediti, che ha il *Monte* contro diversi debitori, eccedono di gran lunga la somma di *duc.* 300 *m.*

primo capitale, e in parte nascesse da'*frutti* messi a *moltiplico* pel giro di *venticinque anni*, tra quali era *chiuso* per esse il *Monte*. Se *cinque* danno 600 *m.*, *nove* debbono inevitabilmente dare 1080000. Questa è quella combinazione, che in *aritmetica* appellasi *regola del tre*, e *regola di oro*, di cui o a buona voglia, o mal volentieri debb'esser chiunque convinto. Quando poi un'altra *famiglia* si aggregasse adesso per compiere l'intero numero di XV (e tengasi pure quest' altr' *aggregazione* come per eseguita), il calcolo è bello e fatto: poichè se *cinque* ci danno la somma di *seicentomila*; *dieci*, che di tante famiglie farebbe uopo per l'intero *numero* di XV, debbono produrre necessariamente il *doppio*, cioè un *milione* e *dugentomila*.

Or sarà tale il *patrimonio* de' nuovi Illustri *Aggregati* ammessi al godimento di *tutt' i benefizj del Monte*, ed *ugualiati* ne' diritti alle *antiche Famiglie*? Giova vedere se questa *seconda parte* del *calcolo* abbia la stessa chiarezza ed evidenza, che si è ravvisata nella prima, per indi giudicarsi del peso e del valore del mio *assunto*.

Il *capitale*, che dee per patto contribuire ogni *Famiglia*, è di *duc.*20000 *pagabili* tra il giro di *dieci anni* coll'*interesse* al *tre* e *mezzo* per *cento*. Questo *interesse* posto a *moltiplico* in tutti gli anni 25, per quanti il *Monte* sarà *chiuso* per *le nuove Famiglie*, darà presso a poco un altro *capitale* di *duc.*25093, che unito al primo produce la somma di *duc.*45093, sulla quale molto tempo prima che venga a formarsi, già saranno nate non poche *creditrici*, che dovranno un tempo assorbirla: giacchè la *condizione* di dover esser *chiuso il Monte* per le *Famiglie aggregande* tra il perio-

rio-

riodo di *venticinque anni* non priva de' benefizj tutte quelle *donzelle*, che in questo frattempo possono venire al mondo fin dal *giorno dell' aggregazione*. Moltiplicata la somma di *duc.* 45093 per 10, quanto è l'anzidetto numero *suppletorio* di XV *famiglie*, si avrà la quantità di *duc.* 450930, qual sarebbe il *patrimonio totale* delle nuove *Famiglie*.

Ma non perchè sia questo il *risultato* del *calcolo* sulla *carta*, non conviene perciò farsi le necessarie *minorazioni* e *detrazioni*, le quali secondo tutte le regole dell' umana prudenza debbono far sì che la *tangente* di un *nuovo Montista* tra il *presente capitale*, e l'altro nato dal *moltiplico* debba ridursi a molto più tenue quantità.

Nel *moltiplico* de' frutti rivolti a nuovo *capitale fruttifero*, per aversi la quantità di sopra fissata, conviene che nel *momento stesso* del pagamento dell' *interesse* si formi un *secondo capitale*, donde altro *interesse* sia prodotto alla prima ragione, e che così poi tratto tratto si vada in avvenire senza alcun *ritardo* praticando. Ma questo è pressochè impossibile nel *fatto* e nella *esecuzione*: Dunque il calcolo in *astratto* non può giammai combinare col calcolo *effettivo*, *concreto* e *reale*.

E in vero per quanto sia certo alcuno della ricchezza e dell' esattezza del debitore, può per avventura sperare che nel momento stesso del *maturo* gli venga pagato il *totale importo degl' interessi*? E se pur ciò potesse avvenire in rapporto a un *solo debitore*, può nondimeno augurarsi la ventura medesima, quando siano parecchi coloro, da' quali dee far l'esazione? Qualora poi non fossero queste cose difficilissi-

sime a verificarsi, e *quasi impossibili* nella esecuzione, sarebbe sperabile che il *Monte* nel *giorno stesso* del pagamento trovi di quel dato *capitale* un impiego ugualmente *fruttuoso?* E questo *impiego*, di grazia, potrebb' eseguirsi senza nuove *spese* per *pareri* di *Avvocati*, per *Notai*, e cose somiglianti, le quali tutte cedendo a danno del *Monte* scemerebbero certamente il prodotto del *moltiplico?* Tanti *diversi impieghi* finalmente sarebbero esenti da *pericoli*, scevri da spese di *esazione*, ed immuni dal dispendio di quelle *liti*, che converrebbe promuovere contro tanti debitori, i quali nè sarebbero certamente della tempra de' nuovi *Aggregati*, nè quando anche abbondassero di *retta intenzione* avrebbero *generalmente* quella *possibilità*, che suol rendere gli uomini *esatti* e *puntuali?*

A tutte queste riflessioni se si aggiunga ancora la *rata* delle *spese annuali* del *Monte* per *Avvocati*, *Proccuratori*, *Segretario*, *Razionale*, ed altri *Uffiziali* la cosa anderà tanto innanzi, che nel sistema vero dell' affare al *primo capitale* di *duc.* 20 *m.* non si possa aggiugnere di più che un *secondo capitale* di *duc.* 10 *m.* nato dall' *interesse* messo a *moltiplico* nello spazio di 25 *anni*.

Ma perchè non si dica che un cattivo umore faccia sovente pensare al peggio, e raddoppi ancora i mali nella immaginazione degli uomini, perciò ad isfuggir questa taccia sono ben volentieri disposto a fissare il *secondo capitale* del *moltiplico* in altri *duc.* 20 *m.*, i quali uniti al *primo* di *altrettanta somma* diano la quantità di *duc.* 40 *m.*

Questa dunque sarebbe la *rata*, che dopo il corso di 25 *anni* resterebbe aggiunta all' antico *patrimonio* del *Monte*. Or

 die-

dieci essendo i *nuovi Montisti*, e formando in conseguenza un *capitale* di *duc.* 400 *m.*, laddove *cinque* vecchie *Famiglie* hanno un patrimonio di *duc.* 600 *m.* in circa, resta evidentemente dimostrato che manchi alla *proporzionata tangente* l'eccessiva somma di *duc.* 800 *m.*, ch'è *quel meno*, che non pagato da' nuovi *Aggregati*, forma a danno delle originarie *Famiglie* una lesione *più ch' enormissima*.

In altro aspetto considerando l'affare saremo senza dubbio alle stesse conseguenze. Ognuna delle antiche *Famiglie* rappresenta *la sua parte* nel *comun patrimonio*: e se son desse *cinque*, avrà ciascuna di sua porzione la somma di *duc.* 120 *m.*. Per contrario una delle *Famiglie* novellamente *aggregate* non mette nella *società* più che *duc.* 40 *m.*, e forse e senza forse molto di *meno*: Dunque la differenza in questo caso è di *uno* a *tre*: e pagando un *nuovo Aggregato due terzi di meno* di quello che abbisognarebbe per rendere nella *ugual participazione alle sovvenzioni* proporzionatamente *uguale il patrimonio*, apporta a ciascuna delle *vecchie Famiglie* una *lesione* di quella specie, onde vien per Legge *rescisso* ed *annullato* qualunque contratto. E pur quì ho seguito il sistema di noverar nel calcolo tutte *cinque* le *originarie Famiglie*. Ma se del pericolo della *estinzione*, che corre la famiglia *Marra*, e da cui non è immune in tutto la famiglia *Tufo*, convenisse avere alcuna ragione, essendo la parte di ciascuna delle *vecchie Famiglie* tanto maggiore, quanto nella *divisione* tra *quattro ex gr.* la quantità toccante ad *uno* diventa maggiore, che se in *cinque* si divi-

videsse il *totale*, oltrepasserebbe la *lesione* i confini dell'intendimento umano (1).

Si riguardi ancora in altro aspetto l'affare, e si vegga se torni alle stesse conseguenze. Per legge della *nuova aggregazione* tutte le Donzelle, che *dal dì del contratto* nasceranno tra il periodo di 25 *anni* (e già alcune ne son nate, e si son rese ormai *creditrici* della *dote*), saranno senza dubbio per legge del contratto pienamente *godenti*. Se *maritate* avranno esse la *dote*, se *religiose* conseguiranno la *dote* e il *livello*, e se vengano costituite nel *tergo stato* non

I 2

(1) Se vogliasi per avventura minorare alquanto il *patrimonio* presente del *Monte*, e se altra *combinazione* si voglia immaginare (a meno di quella assurda, irregolare ed inconcludente, che si fonda sul *numero* de' vecchi *individui* del *Monte* paragonati col numero de' nuovi *Aggregati*, a confutar la quale ho destinato un *Paragrafo* intero, che sarà il XIII), si faccia pure; che la *lesione* sarà sempre *evidente* ed *enormissima*, e sarà il danno del *Monte* sempre grave, irreparabile, e degno di essere eternamente compianto. Oltrachè ognun sa che trattandosi di un *pupillo*, come sarebbe il *Monte*, la *misura* della lesione è tutta riposta nell' *arbitrio del Giudice*, il quale siccome per ogni *modico danno* non suol concedergli la restituzione *in integrum*, così non può negargliela quando la scerna alquanto grave, sebbene molto al di sotto della metà del giusto prezzo. *Laesio, quae hic subesse oportet* L. minoribus in princ. Cod. de in integr. restitut. *non debet esse modica, neque maxima, et supra dimidium justi pretii:* Salic. in l. 1. num. 1. infr. ut adversus vendit. pignor. *sed arbitrio judicis est aestimanda*, l. quod si minor 24 §. 1. cum l. seq. D. h. t. Arnol. Corvin. *in Enarrat. Cod. Lib. 2 tit. 21 de in integr. restitut. minor.*

non mancherà loro la stabilita *sovvenzione*. Di vantaggio se nel termine de' 25 anni vi siano *Secondogeniti* de' nuovi *Aggregati* avranno anch' essi alle *piazze* e alle *mezze piazze* quel diritto medesimo, di cui godono i *Secondogeniti* delle antiche *Famiglie*. Or formandosi l'ipotesi che nella famiglia di un novello *Montista* non vi siano altri *individui*, che abbiano a *gravitare* sul dorso del *Monte*, che *una sola donzella* o maritata, o vicina a nozze, quando questa avrà conseguita la *dote* di *duc.* 40 *m.*, si avrà senza dubbio appropiato il *primo* e il *secondo capitale* speso per *l' aggregazione* di sua famiglia, e qualche cosa anche di più, se è vero, come sarà sicuro ed indubitato, che i *duc.* 20 *m.* col *moltiplico* de' frutti non possano giammai questa quantità produrre. Or le altre *Donne*, se pur ve ne siano destinate a nozze, l' *Educande*, le *Monache*, le *Dame* del *terzo stato*, *i Secondogeniti*, e finalmenre *tutta la posterità* fino al termine de' secoli a spese di chi riceverà le promesse *sovvenzioni*, se non a spese del *patrimonio* delle antiche *Famiglie ? Una sola maritata ò maritanda* nel lungo periodo di *anni* 25 non è *l' ipotesi* la più favorevole al contrario sistema, e la meno funesta alle *vecchie Famiglie?* Nella galanteria del secolo, che molte donne terrà lungi dalla via del *celibato*, e nelle felici circostanze del *Regno*, le quali promettono semprepiù l' accrescimento della popolazione, sarebbe forse una stravaganza se *due donne* da marito si figurassero in ciascuna famiglia? E che avverebbe mai al *Monte*, se *due*, o *più* , o *poche* di *meno* ne donasse la Provvidenza ? Chi poi col *disborso* di soli *duc.* 20 *m.*, il frutto de'quali venga ridotto a *moltiplico*, non si

proc-

proccurerebbe uno *stabilimento* di questa fatta? Chi con sì poco non assicurarebbe alla sua progenie benefizj così ampj, e sovvenzioni cotanto abbondanti? Donde poi si trarrebbe il *bisogno* per tanti pesi *gravi* per loro *natura*, e *moltiplici* per tanti e sì diversi *rapporti*, se il *frutto* non basta, i *capitali* non sono *tangibili?*

Ma io non debbo portar più innanzi queste riflessioni, per non sentirmi dire che un umor maninconico mi faccia prevedere tanti e tanti funesti avvenimenti. Doveva nondimeno accennarli, quando mi ci chiamava l'evidenza, mi c'invitava la carica che sostengo, e non mel vietavano gli stessi nuovi Illustri *Aggregati*, i quali anzichè rimbrottarmi di tante sofisticherie sembrano piuttosto curiosi di sapere come una dura *legge di collisione*, ch'io vado immaginando in questo caso, lungi dal fargli sperare i *promessi benefizj*, dovrà necessariamente produrre la perdita anche de' lor *capitali*.

§. XI.

Rovine inevitabili delle antiche Famiglie: *e danni evidentissimi anche de'* nuovi Aggregati, *non ostante la* tenuità *del* capitale *speso per l'* aggregazione *in confronto del patrimonio de'* vecchi Montisti.

Figurando pel *Monte* il meno possibile male, e dando a ciascuna famiglia *una donna sola* maritata, o prossima a nozze dopo il periodo di *venticinque anni*, essendo al numero di *quindici* tutte le *Famiglie* tra *vecchie* e *nuove*, si avrà senza dubbio un debito *tutto maturo* in quella stagione

ne di *quindici maritaggi*, che alla ragione di *duc.* 40 *m.* per ognuno forma l'ingente somma di *duc.* 600 *m.* E se non *quindici* dotazioni, ma almeno *dieci* se ne abbiano a temere (e quì si vegga quanto in grazia degli Avversarj sono inteso a minorare le cagioni de' mali), il debito sarà di *duc.* 400 *m.*, che pur non è la più indifferente somma del mondo.

Or come si farà per soddisfare o all'una o all'altra quantità? Da' *frutti* de' *capitali*, si dirà, verranno pagati alle donzelle i lor *maritaggi* secondo l' *anteriorità delle nozze*, giacchè per legge della fondazione le *sorti* debbono essere sempre illese ed intatte. Benissimo, dico io; ma tra quanto tempo saranno pagat' i *maritaggi*, o quanto altro debito non verrà al *maturo* col *nascimento di altre donne*, mentre si paga il *primo*?

La *rendita* presente del *Monte* è di *duc.* 16. *m.* e più, la quale depurata dalle *spese*, da' *livelli*, e da tutt' i *pesi annuali*, non rimane a somma maggiore di *annui duc.* 12 *m.* (1).

La *rendita* del *capitale* di *duc.* 400 *m.* formato dalle *rate* de' *nuovi Montisti* ascenderebbe ad annui *duc.* 14 *m.*, da' quali tolta la conveniente *rata* delle *spese* e de' *pesi* in annui *duc.* 8 *m.* (2), si avrebbe *netto* il prodotto annuale in *duc.* 6 *m*, che

(1) Questa verità non la contrastano i miei Avversarj. Ma se per isnervare la forza delle mie riflessioni avessero essi il talento di negarla, sappiano pure non esservi cosa, di cui possa il S. C. più agevolmente assicurarsi.

(2) Se *cinque famiglie* per cagione de' *livelli*, de' *vitalizj*, delle *sovvenzioni*, delle *piazze*, e delle altre *spese* assorbiscono annualmen-

che aggiunti a' *duc.* 12 *m.*, frutto del patrimonio delle *antiche Famiglie*, formano la somma di *annui duc.* 18 *m. depurato* da qualunque *peso*.

Or a soddisfare un debito di *duc.* 600 *m.* a quanto ricaderebbero *quindici maritaggi* ormai maturi nello spirar degli *anni venticinque*, o almen l'altro più tenue di *duc.* 400. *m.*, alla qual somma ci porterebbe la figurata *ipotesi* di soli *dieci maritaggi* (che per altro niun uomo savio e prudente ardirebbe di seguire) abbisognano di 33 *anni* di *frutti* a pagar la *prima quantità*, e di 22 anni di *rendita* a soddisfar la *seconda*. Quante donzelle intanto *nasceranno* in questo lungo intervallo di tempo, le quali in aprendo gli occhi alla luce de' viventi acquistano il diritto alle *dotazioni*? E questa *infinita progressione* di debito originata dalla *non sufficienza* del patrimonio, in quali rovine non farà precipitare il *Monte*, a quali contrasti non inciterà i *Montisti*, in quali affanni non ispingerà le *famiglie*? E tra *mali certi* e *rimedj impossibili*, quale sarà quell'ancora salutare, a cui converrà dar di piglio per iscansare il naufragio?

De' mali non si sente il peso quando sono *lontani*. Vi ha chi è avvezzo a bere grosso, e chi si diffida di tranguggiare anche l'acqua a sorsi: vi ha chi tiene la fantasia occupata mai sempre da oggetti brillanti ed allegri, e non suol pensare a cose triste; e vi ha degli altri, che sono la malinconia e la tristezza medesima: vi ha finalmente di quelli, che

mente la somma di *duc.* 4000; non vi sarà chi possa negare che *dieci altre famiglie* partecipanti agl'istessi benefizj debbano assorbire per le cagioni medesime la quantità di *annui duc.* 8000.

che curano assai le cose presenti, e non s' impacciano del resto; e vi ha di coloro, che son tocchi più dal futuro che dal presente. Io lascio indecisa qual cosa convenga meglio all'uomo prudente, e dico soltanto che il corso di *anni venticinque*, se il Ciel tutti ne salvi, non è sì lungo che non ci faccia sperare aure di vita all'avvenimento di questa catastrofe di mali. Allora vedremo co' proprj occhi, e toccheremo colle proprie mani quello che adesso la fantasía soltanto ne suggerisce. E se una nuova specie di disavventura non darà ora seguela a cosiffatti sistemi, verrà forse il tempo, in cui sarà rincrescevole il non avergli abbracciati.

E' bello il vedere come *quattro* e *due* facciano *zero* in questo rincontro, o come due *proposizioni affermative* producano una *negazione*. Le *vecchie Famiglie* hanno un patrimonio sufficientissimo a fornire il conveniente bisogno: e le *Nuove* aggiungono all' antico avere del *Monte* la somma di *duc.* 400 *m.*, tenuissima nella *proporzione*, ma per altro di per se niente indifferente. E pure a giusta ragione dee temersi che le une e le altre non vadano fallite ne' loro desiderj.

Che giova in fatti una *dote* sì ampia e magnifica, se moltissimi anni debbono correre, perchè venga pagata? Il credito di *duc.* 40 *m. infruttifero* fino a che la sorte non ne produca la soddisfazione, sarà per avventura valutato del *quarto*, del *terzo*, o anche della *metà* del suo valore? Vi sarà chi condiscenda alle nozze di una *Dama montista* con una dote *riscuotibile* dopo che saranno forse già vecchi anche i figli nati da quel consorzio, con una dote che il concorso di tante altre donne o rende malsicura, o accompagna di dispendj, di amarezze, e di litigj? Mancano forse esempj

di

di altri *Monti* nella *Capitale*, che per somiglianti cagioni appunto presentano questi luttuosi oggetti di danni e di sciagure?

Se le *Famiglie aggregate* avessero impreso il progetto d'istituire un *Monte* lor particolare, non vi ha dubbio che deſtinando a queſto uſo i *capitali* medesimi, che hanno spesi per l'aggregazione al *Monte* delle XXIX *Famiglie*, dopo un *moltiplico* di *venticinque anni* avrebbero rinvenuto un *patrimonio* di circa *duc.* 450 *m.*, o quel tanto di *meno*, che avrebbero assorbito le *spese annuali*, e il necessario *ritardo* dell' *impiego* de' frutti avrebbe cagionato. Ed ecco che nel suo *aprimento* si troverebbe il *nuovo Monte* giunto già alla *rendita* di annui *duc.* 15500, o almeno a quella di *duc.* 14 *m.*, qualora se ne voglia scemare il resto per le suddivisate cagioni. Il numero ristretto di *dieci Famiglie* non dando luogo a tanta frequenza di *maritaggi*, avrebbe potuto benissimo determinare i *Montisti* ad assegnare ad ogni *donzella* a titolo di *dote* un' *annata* intera di *rendita* depurata da' *pesi*, dalle *spese*, e dalle altre *sovvenzioni*, per le quali, figurandole *discrete* e corrispondenti allo stato di un *Monte* nascente, bastar potrebbero a sufficienza annui *duc.* 2000. E quindi senza strepito di *lite*, senza tema di *fallimento*, e senza impedirsi un *moltiplico*, che tratto tratto coll' accrescimento del *patrimonio* accrescesse i benefizj in pro de' *Montisti*, avrebbe potuto sperarsi una dote di *duc.* 12.*m.*, e anche di più, pagata sul momento delle *nozze*, non soggetta a *diminuzioni*, e non esposta al pericolo di una *decozione*, le quali cose per qualunque fortunato accidente non sono giammai sperabili dal *Monte* delle XXIX

K Fa-

Famiglie *aggravato* di godenti più che le di lui forze non comportavano, ed *aggravato* in quel momento appunto, in cui si erano al più sublime grado i benefizj accresciuti.

Niente poi dico del vantaggio, che avrebbero avuto gli *Autori* di un *nuovo Monte*, cioè di diminuire di comune consenso e senza offesa del *terzo* le sovvenzioni, se una *piena* di maritaggi così richiedesse, e di ampliarle a voglia loro, quando le circostanze del *Monte* secondassero i desiderj. Espedienti son questi riputati sempre utili e necessarj per la salvezza delle famiglie e per l'utile della posterità, ma che or ora io dimostrerò *impossibili a ridursi in pratica* pel *Monte* delle XXIX *Famiglie*, quando anche si vedesse immerso in uno spaventevole abisso di guai e di sciagure.

Ed ecco come per una inevitabile *necessità*, e per quella legge di *collisione*, che moltiplica le sue *forze* a misura che si moltiplicano gli *enti*, mentre le *antiche Famiglie* potrebbero pacificamente godere de'benefizj corrispondenti allo stato di ricchezza del di loro *patrimonio*, e mentre i nuovi *Aggregati* potrebbero in una *società particolare* e nel seno di una invidiabile pace conseguire uno stabilimento sicuro, ampio, permanente, e proporzionato a' fondi all'opera destinati, vengono le *une* ingiustamente private del frutto delle loro sostanze, e non sono gli *altri* esenti da gravissimi danni; i quali certamente non iscemano di peso solamente perchè in ogni caso sarà sempre maggiore il male che risentono le *vecchie Famiglie* di quello, a cui le *Nuove* soggiacciono. Questo è l'effetto necessario della *insufficienza* delle forze del *Monte*, nata dalla *sproporzione* delle *rate* de' *nuovi Montisti*, dall'*accrescimento* del numero de' *godenti*, e dalla

man-

mancanza di un *nuovo fondo*, che aggiunto al primo sia capace di somministrare i mezzi alla comune *sussistenza*.

§. XII.

Rimedj *necessarj nel tempo avvenire per ovviare alle rovine del* Monte; *ma* peggiori *del* male *istesso*.

MA finalmente ogni veleno ha il suo antidoto: non vi è malore, che non faccia sperar la guarigione: ed ogni sventura può avere il suo termine. Quando portino le vicende che il *Monte* più non regga all' *urto*, non è necessario che siano sempre *tali* le sovvenzioni, come vennero accresciute coll' ultimo stabilimento. Si minoreranno le *doti*, si scemeranno i *pesi*, si ridurranno i *benefizj* ad una più *tenue* ragione: si farà in fine tutto quello che il zelo de' *Montisti* sarà allora per suggerire, e la prudenza del *Magistrato* potrà meglio risolvere in sollievo di un esanime pupillo. Felici e più che avventurosi tutti que' spiriti forti, che allo apparir di una veemente disgrazia non sono abbandonati dal coraggio! Che fia di me, non so, se ad ogni picciol soffio di rea sorte mi perdo e mi confondo. Ma pur questa volta ho giusta ragione di cadere nel più terribile abbattimento di cuore, poichè ravviso inopportuni ed inutili que' rimedj, che si vorrebbono adattare al mal che ci sovrasta.

Lo scemamento de' *pesi* è un ottimo *espediente*, quando possa eseguirsi senza *danno altrui*. Se si parla della *estinzione* di alcuna delle *Famiglie aggregate*, non è questo il luogo

K 2 op-

opportuno a dimostrare quanto sia fallace il *pronostico*, e quanto dobbiamo astenercene in grazia di tanti insigni *Personaggi*, che meritano di popolar sempre la terra de' loro virtuosi germi. Se poi si favelli della *limitazione* e della *minorazione* de' benefizj del *Monte*, questo è lo scoglio, che non può sormontarsi.

Le *Donzelle* delle *vecchie Famiglie* ridotte al duro caso di vedere o scemate, o ritardate per lungo tempo quelle *doti*, che se non si fossero in siffatta guisa *nuove Famiglie* aggregate, avrebbero *incontanente* e senza veruna *diminuzione* conseguite, diranno certamente allora, chi mai aveva il diritto di torci il frutto de' *capitali* a noi donati da' nostri maggiori (1)? *Nove* soli *Cavalieri Montisti* tra *ventuno*, di quanti era composto il *Monte*, potevano in qualità di *Amministratori* del nostro patrimonio recarci un danno sì grave in contraendo con altre *Famiglie* una lesiva ed ingiusta *società*, sola ed unica cagione de' nostri mali? Un' *aggregazione* non preceduta dalle necessarie *discussioni*, non avvalorata dal consenso di un *Curatore*, non approvata dall' autorità del *Magistrato*, e non autorizzata dalla *Suprema Potestà* può sostenersi a nostro danno? Se le *nuove Famiglie* han messo *dieci* nel deposito comune, perchè deb-

(1) Così è scritto nelle *Costituzioni* del *Monte* §. 1 *fol. 31 a t. Il pagamento s'intenda farsi, e sia fatto per titolo di donazione* irrevocabiliter inter vivos *a beneficio di detto Monte, e delle* Signore, *che verranno incluse in detto Monte, e maritaggio, al quale Monte, ed alle* Signore, *che in esso goderanno, detti* Cavalieri *donano, cioè ciascuno di essi li detti duc. mille nel modo* ut supra, donationis titulo irrevocabiliter inter vivos.

debbono trarne e *venti*, e *trenta*, e *quaranta?* I lamenti di queste *donne* non mi sembrano irragionevoli, poichè trovo giuste e ben fondate le cagioni, donde vengono prodotti.

Direbbero per contrario i *nuovi Montisti*, che importa a noi delle vostre querele, quando il contratto dell' *aggregazione* uguagliò interamente i nostri diritti a' vostri? Perchè non furono più cauti i vostri *Antenati*, e perchè vollero essi chiamarci a parte di quella *società*, che a noi diede il diritto a tutte le *sovvenzioni?* La perpetua *manotenzione* a noi promessa in rapporto a tutt' i benefizj, accresciuti com' erano nel tempo del contratto, non dee salvare il nostro interesse? Queste ragioni, che pur sono state l' oggetto del giudizio di *lodazione* istituito contro del *Monte*, tutto che poco efficaci e valevoli a sostenere un contratto nella sua origine *lesivo* e *nullo*, sarebbero almeno materia del più funesto ed imbarazzante litigio.

Impertanto mal volentieri consentendo le *vecchie Famiglie* al proposto *espediente*, e non tollerando i *nuovi Montisti* che vengano le sovvenzioni diminuite, che cosa mai farà un *Giudice*, il qual voglia in sì spinose circostanze seguire i dettami della giustizia e della ragione? Se questa volta non m'inganno, debbo credere che separando egli acque da acque dovesse far godere alle *prime* i *benefizj* corrispondenti al di loro patrimonio, e concedere a' *secondi* quelle *sovvenzioni*, che possano meglio uniformarsi al frutto de' lor *capitali* (1).

E

(1) E pur per fato del *Monte* anche questo *rimedio* si rende malagevo-

E perchè mai se ad evitare il sicuro *fallimento* del *Monte* la giustizia, il dovere, e la prudenza dovrà consigliare un tempo la *minorazione* de' benefizj *solamente in riguardo a' nuovi Aggregati*, i quali *minor parte* avendo alla *società* non possono per giustizia aspirare a quelle *ampie sovvenzioni*, delle quali può esser soltanto capace il ricco patrimonio delle *vecchie Famiglie*, perchè mai, io dissi, non accrescersi da ora le di loro *rate*, ed uniformarsi colla dovuta *proporzione* al patrimonio delle *antiche Famiglie*, affinchè dietro le regole della giustizia e dell' *uguaglianza* cessi colla *lite presente* il timore ancora de' vicendevoli mali?

§. XIII.

vole e pressochè *impossibile*. Poichè uno de' *patti* dell' *aggregazione* è quello di *accomunars'* i *capitali* de' nuovi *Montisti* e il *frutto* da essi derivante colla *massa* generale de' *capitali* e delle *rendite* delle antiche *Famiglie*. Cap. 3 del *Parere fol.* 68. Qual sia stato il *fine* di questa convenzione, non debbo indagarlo, sebben mi convenga più innanzi di farne alcun motto. Veggo per ora *l'effetto*, e scerno a chiare note tolto il *mezzo* di sapersi con sicurezza in avvenire qual sia il vero *patrimonio* delle *antiche*, e quale quello delle *nuove Famiglie*.

(1) Seguendo il Giudice i dettami della Giurisprudenza, e le massime dell'*uomo dabbene* nella *ripartizione* de' *lucri* di una *società* non potrebbe altrimente regolare il suo giudizio. *Conveniens est viri boni arbitrio, ut non utique ex aequis partibus socii simus, veluti si alter plus operae, industriae, pecuniae in societatem collaturus sit*. L. 6 *et* 80 D. *pro socio*. Anzi se la *divisione de' lucri* sia rimessa all' arbitrio del *terzo*, e questi non siegua le regole di una esatta proporzione, *arbitrium ita pravum est, ut corrigi possit per judicium bonae fidei* L. 76. 77. 78. *et* 79 *cit. tit.* D. *pro socio*.

§. XIII.

Confutazione *di alcune* opposizioni *dirette al fine di richiamare in dubbio la dimostrata* lesione.

CONvincere di errore i *calcoli* di sopra fatti, non si può: sostenersi che mal si adattino alle circostanze presenti e future del *Monte*, sarebbe far violenza alla retta ragione: e supporsi che danni e rovine non abbiano a sovrastare alle *Famiglie godenti* non è cosa degna nè del giureconsulto, nè del filosofo. Dunque per non cedersi così presto il campo da una banda si attaccano i *dati del mio conto*, e nella *estinzione* di qualche *famiglia* si vorrebbe trovare un inaspettato scampo; e dall' altra sull'esempio di ciò, ch'è avvenuto nella *origine* del *Monte*, e sull' *accomunarsi* de' *frutti* de' *capitali* de' nuovi *Aggregati* colle *rendite* dell'*antico patrimonio* si fonda non meno la speranza delle presenti e future *prosperità* delle *antiche Famiglie*, che la dimostrazione ancora de'*danni*, a'quali restano piuttosto i *Nuovi* che i *Vecchi Montisti* esposti. A questi dubbj perciò, che mi son noti e conti, ristringerò le convenienti risposte, come farei per altri ancora, se *l'Autor del parere* anzichè obbligarmi a far l'indovino, si fosse compiaciuto di *estrinsecare* i suoi sentimenti o in qualche *istanza* scritta nel processo, o in qualche *ragionamento* profferito in *Ruota*, o in qualche *Allegazione* ormai pubblicata.

I. Porgendosi da me al S. C. le più fervide preghiere sull' importantissimo articolo della *lesione* fu detto dall'*Avversario* tra *labbia* e denti ch' io era assaissimo fuori di strada; e che per poca avvedutezza inciampava in un errore, di cui mi

con-

convinceva lo stato presente delle vecchie *Famiglie*, e la teoría de' patti della *nuova aggregazione*: e si soggiunse di più che per aversi una regola esatta di *proporzione* faceva uopo noverar nel calcolo *tutti gl' individui presenti* del *Monte* al numero di XXI, oltre alle *donne* e a' *fanciulli*, che non ancora han passata la minore età; e quindi *tutti questi* paragonandosi con sole *nove persone*, le quali mercè la nuova aggregazione *per ora* han parte al *Monte*, si credeva potersi per legittima illazione dedurre, che piuttosto le *nuove*, che le *vecchie Famiglie* risentissero gli effetti di una gravissima *lesione*. Ma buon per me, che siamisi fatta palese a tempo la *difficoltà*, per iscuoprirne l'*equivoco*.

Prima di ogni altra cosa bisogna che ognun di noi si sovvenga, che per *legge fondamentale* della *istituzione* i *maschi* delle *Famiglie godenti* non sono in altro considerati, che nel solo benefizio di sostituire la *dote* del *Monte* al *paraggio* dovuto alle femmine su i beni paterni e materni senonchè colla *conclusione* de' *16* di *Dicembre* del 1789 vennero in favor de' *Secondogeniti* erette *cinque piazze e cinque mezze piazze*, per quanto era allora il numero delle *Famiglie Montiste*. O che dunque siano pochi i *maschi* di una *famiglia*, o che ve ne abbia di molti, non si accresce certamente così, nè si diminuisce il peso al *Monte*. Solamente la *moltiplicità* de' *Secondogeniti* potrebbe dar luogo alla *riproduzione* di una *nuova famiglia*; ma questo è quel caso, che o molto di rado accade nel ceto de' *Cavalieri*, dove sono frequentissime le *primogeniture*, i *maggiorati*, e i *fedecommessi universali*, o non è da temersi in alcuna maniera nello stato presente degli *antichi Monti-*

tisti. Il numero delle *donne* solamente o ristretto, o reso più ampio è la più ubertosa, o meno feconda sorgente de' danni del *Monte*: e nello *stato attuale* delle *vecchie Famiglie* oltre ad esser le *femmine* in sì *scarso numero*, che minore non potrà certamente sperarsi un tempo nella discendenza de'*nuovi Montisti*, non saranno esse per avventura in ogni futuro tempo nel caso di toccare i *capitali* de' nuovi *Aggregati* per ricevere quelle *sovvenzioni*, che la ricchezza del di lor *patrimonio* abbondantemente le somministra.

Percorriamo intanto per poco lo *stato delle vecchie Famiglie*, e veggiamo così se il *dubbio* contrario trovi alcun sostegno nel *fatto*, o abbia almeno verun fondamento sulla *verosimiglianza*. La famiglia *Marchese* è composta di tre *individui*: Il Marchese di *Cammarota* è il primogenito; il secondogenito è *D. Gennaro Marchese*, cui l'età, che tocca la vecchiezza, ed una salute cagionevolissima non inviterà certamente allo stato maritale; e il terzogenito è il Canonico *D. Giambatista* tempo fa creato Vescovo di *Catanzaro*. La famiglia *Tufo* è rappresentata da M. *Tufo* zelantissimo *Prelato* della Cattedrale di Aversa, e dal *Marchese di Matino* giovane Cavaliere, su di cui è fondata unicamente la speranza della continuazione della di lui prosapia, purchè il Cielo gli abbia destinata una *moglie feconda*. Nella famiglia *Marra* è rimotissima la speranza de' discendenti, poichè, *D. Antonio Marra* il primogenito è un pio *Sacerdote* lontano dalle cure del secolo, ed addetto a' doveri di una vita *regolare*, e *D. Vincenzo Marra* secondogenito non sembra disposto a prender moglie, non ostantechè si avvicini al

L *cin-*

cinquantesimo anno di sua età. La Famiglia *Milano* è composta dell' odierno Marchese di *S. Giorgio* per la seconda volta passato a nozze, del Commendator *Milano* residente in *Parigi*, de' figli bambini del defunto *Principe di Ardore*, de' figli pupilli del fu *Duca di S. Paolo*, del Conte *Milano* poco tempo fa maritato in *Sicilia*, e del Cavalier *Milano*, Personaggi tutti distinti per merito, per virtù, e per decenza, ma che non danno alcun motivo di credere, che prima del corso di *venticinque anni* diano principio a nuove famiglie. La famiglia *Spinelli* anche è stata da Dio provveduta di moltissimi *individui* tutti chiari per costume, insigni per merito, e per dignità ragguardevoli, i quali o per la via delle *armi*, o per la strada del *chiericato* fan decoro alla casa, e giovamento allo stato. Ma se si tolgano i *Preti*, i *Regolari*, e tutti coloro, che sono giunti ormai a' gradi più sublimi della milizia, o son vicini a conseguirli, non vi si troverà certamente chi abbia la voglia di aprire una *seconda casa*, e di discostarsi così dall' esempio de' maggiori, i quali non han permesso giammai che in più rivoli si dividesse la sovrabbondante piena delle loro ricchezze.

A che dunque starmisi a dire che il *calcolo* da me fatto non regga ne' *dati*, quando nello *stato attuale* delle *antiche Famiglie* piuttosto è sicura *l' estinzione*, che la *riproduzione* di alcuna di esse? A che rimproverarmi di poca avvedutezza, se tolta la speranza della *moltiplicazione* delle famiglie per mezzo delle nozze, i *maschi* non danno al Monte alcun peso di più? A che finalmente distruggers' il sistema del calcolo fondato sulla proporzione di *cinque a dieci*, da cui poteva io ragionevolmente appartarmi e portar così fino

no

no all'*eccesso* la *lesione*, se avessi tolta in tutto dal novero la famiglia *Marra*, e se avessi dato il giusto compenso al timore della *estinzione* anche della famiglia *Tufo*, in cui un solo *individuo* essendovi, se questi non voglia prender moglie, o si congiunga in nozze con donna sterile (sia lontano ogni tristo augurio), finirebbe interamente la speranza della propagazione?

Ma un solo *avvertimento*, ch' io faccia quì, può spargere nella disputa tutto quel lume, che basta a rischiararla. E mi verrà permesso di farlo senza cruccio del mio *Avversario*, poichè non vado altro investigando, che i mezzi atti a vicendevolmente persuaderci. Il *calcolo* di sopra formato ha due principj per base e fondamento, il *primo* risulta dalla *quantità presente* del *patrimonio* delle vecchie *Famiglie*, la quale, poichè da' frutti sufficientissimi al bisogno si adempie al peso de' *maritaggi* e delle altre *sovvenzioni*, tra il periodo di *venticinque anni* non solamente non soffrirà alcuna *diminuzione*, ma si troverà eziandío di gran lunga accresciuta col *moltiplico* delle rendite sopravanzanti; il *secondo* deriva dalla *quantità futura* del patrimonio de' nuovi *Aggregati*, o sia dal risultato de' primi *capitali* e de' *frutti* messi a *moltiplico* tra lo stesso intervallo di *anni venticinque*. Che se la *proporzione* si fosse dedotta dall' *attual patrimonio* de' *vecchi Montisti*, e da' *soli primi capitali* delle *Famiglie* ultimamente aggregate, la lesione sarebbe giunta di là de' confini della nostra immaginazione.

Quando dunque si faccia così la *combinazione*, e si ponga a calcolo il *patrimonio*, che dopo *venticinque anni* dal dì del contratto si formerà col *moltiplico* de' frutti, è giusto an-

ancora che si abbia ragione di *tutti quegl'individui*, che in nascendo da' *nuovi Montisti* fin dal giorno dell'*aggregazione* avranno un sicuro diritto a' benefizj del *Monte*. E se nelle tenebre dell'avvenire fosse lecito penetrare coll'occhio della ragione, forse e senza forse si vedrebbe in *proporzione* un numero di persone componenti allora il ceto de' nuovi *Aggregati* molto maggiore che non se ne ravviserebbe nelle *antiche Famiglie*. In fatti la *generazione* presente de' *vecchi Montisti* è già compiuta, le donne co' *maritaggi* e colle altre *sovvenzioni* niente detrarranno da' *capitali* del *Monte*, e al cominciar di una nuova *generazione* si troveranno certamente molto più innanzi le *nuove*, che le *vecchie famiglie* (1).

Ed ecco che in qualsivoglia aspetto si voglia la cosa considerare, sempre la *lesione* sarà *enormissima*, e sempre tale sarà che non giovano ad escluderla le proposte difficoltà. Se di *famiglia* e *famiglia* in generale si tenga conto, o se si pongano a calcolo gl'*individui*, che indubitatamente si troveranno al godimento del *Monte* dopo il corso degli *anni* *ven-*

(1) E' molto spedita l'analisi, che propongo. Il Marchese di *Cammarota* ha *due figliuole*, e *due bambini* esposti ancora a tutt'i mali dell'infanzia. Il Marchese di *Fuscaldo* non ha consorte, e di altri anni fa uopo, perchè il di lui *Figliuol primogenito* tolga moglie. Il Marchese di *Matino* non è ancor maritato. La famiglia *Marra* non fa sperare la di lei continuazione. E la famiglia del Marchese di *S. Giorgio*, non ha che molti bambini, e pochi adulti. Se poi alle *Famiglie* de' *nuovi Aggregati* si volga lo sguardo, si troveranno *generalmente* tutte più adatte a moltiplicare tra il periodo di *venticinque anni* le *persone godenti*.

venticinque, resterà semprepppiù dimostrato che da'nuovi *Aggregati* siasi riscossa una *rata*, la quale anche col *moltiplico* de'frutti nel giro di *venticinque anni*, sarà di *due terzi minore* del *patrimonio presente* delle vecchie *Famiglie*, e che a dismisura eziandío cresca l'*improporzione* e l'*inuguaglianza*, se da una parte si scemi il numero delle *antiche Famiglie*, per alcuna che come si è detto ha rimota speranza di prole, e dall'altra si abbia ragione anche dell'*accrescimento* e del *moltiplico*, che sono per dare con sicurezza i frutti dell'antico *patrimonio* del *Monte* non assorbiti interamente dal peso, che deriva dallo scarso numero delle *donne godenti*.

II. Non potrebbe intanto estinguersi alcuna delle *Famiglie* novellamente *aggregate*? Non acquisterebbero così le *Antiche* una *tangente* caducata e devoluta? Non è forse vero che la *durata* delle famiglie si riduca presso a poco al periodo di *ottant' anni*? Non sono queste le più bizzarre scoverte de' moderni *calcolatori*? A questo secondo dubbio promosso altra volta da uno de' miei *Avversarj*, la di cui profondità nel sapere ho avuto sempre cagione di ammirare, darò poche risposte, e quelle sole che si convengono al mio istitúto.

I *calcoli* della *vita umana* a molti dotti uomini sembrano un giuoco di fantasía, altri gli credono non adatti al temperamento di ciascun clima, altri li reputano non opportuni alla costituzione politica di ogni governo, e tutti debbono assolutamente condannarli, quando si voglia portare al caso di *poche famiglie* quella *combinazione* medesima, che potrebbe aver luogo nella *coacervazione* della *durata* di *migliaja* e mi-

migliaja di famiglie unite insieme, molte delle quali oltrepassino il periodo di *ottant' anni*, e molte non vi giungano. Ma le circostanze felici del nostro *Regno* lungi dal persuaderci di siffatti calcoli, ci promettono un accrescimento sempre maggiore della popolazione. L' AUGUSTO MONARCA ha dirette le sue cure ad accrescere col numero de'sudditi la di loro felicità e la sua grandezza, e il *Governo* ha preso di mira questo importantissimo oggetto della pubblica economia. Se le vecchie famiglie non germoglino ed in altre si diramino, non è giammai verificabile nella *generalità* l' aumento de' cittadini. E poi riguardando il secolo presente con occhio men parziale il *celibato*, certa e manifesta cosa è che molto poche donne, e pochi maschi ancora si vedranno in avvenire consegrati al rigore de' *chiostri*. Intanto se per via delle nozze di un *secondogenito*, o per cagione ancora del matrimonio di una *donna*, quando maschi non vi siano in una famiglia, può non solamente continuarsi il godimento al *Monte*, ma accrescersi ancora il numero delle *famiglie Montiste*, è assaissimo fuori di stagione quel tristo augurio, ch' io non farei mai e poi mai a *Famiglie*, che fanno il sostegno e il decoro della patria.

Dati nondimeno anche per veri i *calcoli della vita umana*, si cerca sapere se il pericolo della *estinzione* corra solamente per le *nuove Famiglie*, o vi soggiacciano ancora le *Vecchie*? E se tutti direbbero che più facile ad accadere sia questo funestissimo caso ad alcuna delle *vecchie Famiglie*, ed io soltanto, per ridurmi sempre al meno di quel che giova al mio assunto, sostengo che *ad entrambe sia comune*, forza è concludere che l'argomento tratto dall' indi-

dicato principio ad oggetto di salvar la *lesione* almeno per la via de' *possibili*, niente pruovi, siccome ne' *calcoli di equazione* inutili sono allo 'ntutto le *quantità uguali*.

Finalmente se si volesse ulteriormente insistere sul proposto dubbio mi spinge la curiosità a sapere, se all' avvenimento del *non desiderevole* vantaggio, il qual deriverebbe dalla *estinzione* di una *famiglia*, e potrebbe verisimilmente sperarsi dopo il corso di *ottant' anni*, il *Monte ci si trovi*, o pur da gran tempo sia col di lui *fallimento* chiusa la scena? Se nel sistema da me adottato del *prodotto* del *moltiplico* riguardo alle *rate* de' *nuovi Aggregati*, della *propagazione* delle famiglie, e del numero ristrettissimo delle *donne maritande*, ho seguito il metodo più certo, più verisimilmile e più analogo alle circostanze, sembra fuori di ogni controversia che prima non già di *ottant' anni*, ma anche di *cinquanta* e di *quaranta* o non vi sia più *Monte*, o diventi almeno il teatro d' intestine discordie, di danni reciprochi, e d' inevitabili rovine (1).

III.

(1) Nel caso in questione non si tratta di traffichi nell' Indie, che la fortuna prosperi oltre l' aspettazione; non si tratta di ricolte, che alcuna incognita cagione renda straordinariamente ubertose; non si tratta di conquiste poco conosciute, o poco sperate. I capitali de' *nuovi Montisti* messi a *moltiplico* tanta quantità debbono partorire e non più, sebben possano darne molto di meno. Dove sono matrimonj ordinariamente vi è prole; e la natura opera per lo menomo delle forze. *Una donna sola* per ciascuna famiglia è quel *numero infimo* da me immaginato, e che ogni uomo prudente non saprà contraddirmi, il qual solo basta ad esaurire tutte le ricchezze del *Monte*, e a gittarlo nella più desolante *miseria*.

III. E pur nel fatto , ripiglia l' Avversario , tante disavventure non debbono temersi , siccome non accaddero alla *prima apertura del Monte* . Le famiglie allora erano ben numerose , moltissimi in conseguenza dovettero essere i maritaggi in quel tempo *maturi* , e per contrario il *patrimonio* del *Monte* non era giunto alla ricchezza , a cui ora è pervenuto. La tradizione ci fa sapere , che non corse allora il *Monte* alcun pericolo di *decozione* , e l' aumento stesso de' *capitali* contesta sempreppiù la *sufficienza* delle rendite alla *folla* di que' *primi maritaggi* . E poi non dee sembrare ingiusto che alle *Figliuole* de' nuovi *Montisti* , i quali han messo nella massa comune *duc.* 20000 *moltiplicandi* nel periodo di *venticinque anni* , si paghi un *maritaggio* di *duc.* 40 *m.* ; siccome irragionevole non parve una *dote* di *duc. ottomila* agli stessi *Fondatori* , i quali a buon conto non avevano contribuito di prima *rata* , che soli *duc. mille* , *moltiplicati* anche nel giro di *venticinque anni* per ragione dell' *interesse* allora corrente all' *otto* per *cento* .

Se cammineremo sempre per la via degli *equivoci* , non arriveremo giammai a toccar la verità . Una regola di *proporzione* , che dietro questi principj si volesse seguire , sarebbe la più assurda e stravagante ; poichè avendo il *capitale* di *duc. mille* prodotto un tempo la dote di *duc.* 8000 , il *capitale* di *duc. ventimila* dovrebbe darla di *duc.* 160 *m.* Fatto sta che sarebbe questo uno di que' conti allegri e bizzarri , che sogliono farsi senza l' oste .

Dopo il corso di due secoli è interamente ignoto qual numero di *maritaggi* siasi rinvenuto all' apertura del *Monte* : veggo bene che gl' *Istitutori* dell' opera provvidero giudizio-

ziosamente al male, allorchè prescrissero che anche pervenuta la *rendita* ad annui *duc.* *16 m.* non si dovessero pagare più di *due maritaggi* in un anno da' *frutti*. Mi è ignoto ancora il *tempo* della *estinzione* di tante famiglie; e riflettendo sulla tenuità delle doti, sul genio del secolo, e sul flagello della peste, che desolò queste provincie nel secolo scorso, potrei a ragione assumere che molto poche fossero state coloro, le quali avesser preso marito. Veggo poi col fatto che il *Monte* non ebbe gran danno, e l'accrescimento più sensibile del di lui patrimonio ne' tempi avvenire e lo scemamento delle *Famiglie* godenti mi convince della poca frequenza de' matrimonj.

Del rimanente quando giovasse entrare in altre vedute, io considero che l'*interesse* all'*otto* per *cento* di que'primi *capitali* posto a *moltiplico* per *venticinque anni* dovette formare un patrimonio per *ventitre famiglie*, quante furono le *prime aggregate*, della somma non indifferente di *duc.* 155751, i quali alla stessa corrente ragione dell'*otto* per *cento* dovevano dar la *rendita* almeno di *annui duc.* 12460, la quale era senza dubbio sufficientissima a' bisogni di un *Monte* nascente in cui i *maritaggi* non eccedevano la somma di *duc.* 8000, e molto scarsi e tenui erano gli altri *benefizj*. Ma i *capitali* di *dieci Famiglie Montiste* coll' *interesse* al *tre* e *mezzo* per *cento* non dando col *moltiplico di* 25 *anni* dal dì dell'aggregazione altra somma, che quella di *duc.* 400 *m.*, e non producendo in conseguenza secondo le correnti *annualità* più di annui *duc.* 14 *m.* di rendita soggetti alle *spese annuali* e a tutte le altre *sovvenzioni*, sembra che su di un prodotto sì tenue non possa giam-

M mai

mai adempiersi al torrente di tanti maritaggi, ciascuno de' quali sia di *duc.* 40 *m.*, e soddisfarsi nel tempo stesso alle altre *prestazioni* portate al più eminente grado di aumento.

Oltrachè ogni uom savio comprende, che altra debba essere la norma di un *Monte nascente*, altra la regola di una *società*, che si voglia contrarre con un *Monte già formato*. Nella prima istituzione del *Monte* delle XXIX *Famiglie* tutti gli *Aggregati* avevano corsa la stessa sorte: *uguali* furono le *rate* messe nel deposito comune, ed *uguali* dovevano essere i diritti alla participazione de' *benefizj*. Che dunque all' *apertura* del *Monte* si fosse scoperto alcun danno, era senza dubbio del *comune interesse* il *minorare i benefizj*, il *differire* il pagamento delle doti, o altrimente provvedere al *bisogno*, e qualunque rimedio al male non avrebbe apportato nocumento al *terzo*. Ma nella *società* presente *disuguale*, *sproporzionata*, e *lesiva* nella sua origine siccome il danno è sicuro ed irreparabile, così non sarebbe mai giusto e ragionevole qualunque rimedio, il quale da una parte privasse le *vecchie Famiglie* di que' vantaggi, che, *non fatta la nuova aggregazione*, indubitatamente conseguirebbero esse sul di loro ampio e dovizioso retaggio, e dall' altra desse motivo alle *nuove Famiglie* di desiderare lo *scemamento* di quelle *sovvenzioni*, che la *tenuità delle di loro tangenti solamente* renderebbe *impossibile* a verificarsi nel tempo successivo.

IV. L' ultima difficoltà è fondata su d' un principio, che considerato nell' *apparenza* sembra alquanto ragionevole; ma in sostanza non tende che a rilevare un danno *immaginario* delle *nuo-*

nuove Famiglie, ed una *efimera utilità*, o piuttosto un *danno reale* de' *vecchi Montisti*. Si volle col contratto dell' *aggregazione* stabilire per patto, che i *capitali* de' *nuovi Aggregati* dovessero piombare nella *massa generale del Monte*, in guisa che la rendita tutta derivante non meno dall' *antico*, *che* dal *novello patrimonio* venisse destinata prima al pagamento delle *doti*, e alla soddisfazione degli altri *pesi*, indi al *moltiplico*, se pur ve ne sopravanzasse. Di quì prendono motivo i *nuovi Aggregati* di dolersi che il frutto de' lor *capitali* non rivolti ad un *particolar moltiplico* per tutto quel tempo, in cui per essi è chiuso il *Monte*, servirebbe soltanto a rendere più agevole per le *antiche Famiglie* il conseguimento delle *doti*, e delle altre *sovvenzioni*, e più dura la di loro condizione in quel momento appunto, in cui cominceranno anch' essi a participare de' comuni benefizj.

Non è da negarsi che questa specie di convenzione abbia a scemare di molto il prodotto del *moltiplico*, e che, quando altro danno non sia per produrre, dovrà essere senza dubbio il suggetto di una eterna confusione, e l'ostacolo insormontabile per chiunque all' avvenimento de' mali volesse *separare l' un patrimonio dall' altro*. Ma non per tanto se ci riporteremo alle *conseguenze*, la cosa certamente non anderà fatta, come si suppone.

Che del frutto de' *capitali* de' *nuovi Aggregati* si faccia un *particolar moltiplico*, o che si *accomuni* la rendita col *moltiplico generale*, o che finalmente il *moltiplico* non si faccia affatto, per essi è tutto lo stesso; poichè trascorsi gli *anni venticinque* il di loro diritto alle *sovvenzioni* sarà sempre tale,

M 2 qua-

quale gli fu promesso nello stromento dell'*aggregazione*, ed avrà mai sempre il suo effetto sul *vecchio patrimonio* del *Monte* accomunato con quello, qualunque siasi, surto da'lor *capitali*. Per contrario poi niente giova alle *antiche Famiglie* l' *accomunamento* de' *frutti*, e la facoltà di rivolgerli prima alla soddisfazione de' *pesi*, indi al *moltiplico*, poichè nella presente dovizia del *Monte* per conseguire le *doti* e le altre *sovvenzioni* non hanno esse bisogno di metter mano al frutto de' *capitali* de' *nuovi Montisti*. E se a senso di alcuno dovesse ascriversi a vantaggio di una donzella delle *vecchie Famiglie* il *più sollecito conseguimento della dote*, sappia il mondo che il Marchese di *Cammarota* per sì *passaggiera* utilità non sa determinarsi all' esecuzione di questo patto, a cui ben volentieri ancora rinunziarebbe il Marchese di *Fuscaldo*, non ostantechè abbia *due figliuole* prossime ad abracciare lo stato conjugale. Che importa che tra *tre anni*, o pur tra *due* si paghi una *dote*, se a tutto ciò che manca in avvenire per cagione del *moltiplico particolare*, non eseguito su i *frutti* di nuovi *capitali*, restano espost'i fondi del *Monte* per effetto della perpetua *manotenzione* ed *evizione* a' *nuovi Aggregati* promessa? Una utilità momentanea, efimera ed immaginaria salva il danno reale, perpetuo e gravissimo, a cui soggiacciono le *vecchie Famiglie* o che si faccia, o che non si faccia il *moltiplico particolare* del frutto de' scarsi *capitali* ritratti dalla *nuova aggregazione*? Sono queste ragioni atte a sostenere un contratto *notoriamente* notevole e *intrinsecamente* ingiusto? Sono riflessioni valevoli ad escludere quella gravissima *lesione*, che io finora ho dimostrata dall' *antecedente* e dal *conseguente*?

§.XIV.

§. XIV.

Contrasto *de'* patti *della* nuova aggregazione *colle* leggi originarie *della* fondazione, *e colla* conclusione *de'* 16 *di* Dicembre *del* 1789.

TUtto ciò che per salvezza ed utilità non meno de' *Vecchi*, che de' *Nuovi Montisti* meritava lunga e seria discussione, vede chiunque di essere stato riguardato come un oggetto poco degno di richiamare l'attenzione altrui: poichè la *proporzione* delle *rate* da contribuirsi dagli *Aggregandi*, la quale sola faceva sperare nella giustizia del contratto il comune vantaggio, se ora non si vuole intendere, molto meno si ebbe in pensiere nello intraprendersi il trattato della *novella aggregazione*. Tutto poi quello che non richiedeva veruna discettazione, e che per esser giusto, equo e ragionevole bastava che in *pochi detti* si *uniformasse* interamente alle *antiche capitolazioni*, esercitò moltissimo l'energía dello spirito: in fatti riguardo al *modo* de' pagamenti delle *rate*, riguardo alla *nomina* della *linea godente*, e riguardo alla *participazione* de' *benefizj* tante convenzioni s'immaginarono, che più non potevano pensarsene a danno delle *vecchie Famiglie*, ed in distruggimento delle *leggi fondamentali* della istituzione, e dell'ultima solenne *conclusione* del 1789, mercè la quale furono i benefizj ridotti a quel ragionevole sistema, che meglio si adattava allo stato delle antiche *Famiglie*.

Io non intendo di promuover quì la disputa intorno al difetto del *Regio Assenso*, il qual solo poteva render *sostenibile* un

un patto ripugnante alle prime *capitolazioni* sottoposte alla *Potestà del Principe:* poichè ho destinato a questo esame l' ultima parte del mio *ragionamento*. Pochi *patti* della nuova aggregazione mi giova quì rammentare per farne un *parallelo* con que' che accompagnarono l' istituzione dell' opera; mentre se volessi far menzione di tutto ciò che si discosta dalle *leggi originarie del Monte*, sarei per chi dee giudicare l' occasione del più nojoso rincrescimento.

I. Sono *leggi primitive* e fondamentali della *istituzione* il *lustro* e il *decoro* delle *famiglie* conservato per mezzo delle nozze delle donne: e il *moltiplico* delle rendite sopravanzanti a' pesi annuali, o per dir meglio la necessità del *perpetuo moltiplico* de' frutti era il *mezzo*, per cui si doveva un tempo conseguire il sospirato *fine* di collocare le *donzelle Montiste* mercè l' ampiezza della dote in conspicui e ragguardevoli matrimonj. Non vi ha pagina delle *capitolazioni*, donde questa verità non si deduca (1); non vi ha cosa, la quale non sia indirizzata ad un oggetto cotanto degno della cura e della provvidenza de' *Fondatori del Monte*; e nella natura stessa del *moltiplico* si trova la ragione sufficien-

(1) *Animadvertentes supradicti Illustrissimi Viri, intelligentesque rerum usu, experimentisque edocti, quanti referat et ad honorem, et ad gloriam, et splendorem suarum familiarum conservandum, ne sui generis, labentibus annis, suaeque gentis faemina ulla ex modicitate dotium inaequalia et indigna connubia contrahere compellatur convenerunt inter se, et concluserunt montem ergere, ac instituere de communi pecunia etc.* In princ. *Capitulat.* fol. 41. Può bastar questo solo luogo a persuaderci della *causa finale* della erezione del *Monte*.

ciente dell' *accrescimento* delle *doti* e delle altre *sovvenzioni*, quando per lo scarso numero delle *Famiglie godenti* non restassero impediti gli *ulteriori aumenti*. Or per le cose ad esuperanza dette fin quì, è più che indubitato e certo che dopo il corso di *venticinque anni* si avrà indubitatamente a trovare il *Monte* nella più spaventevole crisi, la quale anzichè *moltiplicare i capitali*, e render sicure le *dotazioni* e gli altri *benefizj*, minaccia una *moltiplicazione* sempreppiù perenne di mali e di rovine. Dunque il *sistema universale* della *nuova aggregazione*, come quello che unisce insieme le *vecchie* e le *nuove Famiglie* in una *lesiva* e reciprocamente *dannosa società*, distruggendo il *mezzo* e il *fine* dell' opera, dà il più violento assalto alle leggi *primitive* e *fondamentali* della *istituzione*.

II. I pagamenti a' quali erano tenuti i primi *Montisti* dovevano farsi in *contante* tra l' intervallo di *tre anni* dalla istituzione del *Monte*, e coll' *interesse* all' *otto* per *cento*. Nella *nuova aggragazione* per contrario, è stabilito, che il pagamento del *capitale* de' *nuovi Aggregati* potess' eseguirsi tra il giro di *dieci anni* a ragione di *duc.* 2000 in ciascun anno, ed anche di 1000, qualora prima del *maturo* volesse alcuno de' *nuovi Montisti* farne la soddisfazione. Siccome poi l' interesse a ragione *scalare* vien fissato al *tre* e *mezzo* per *cento*, così è conceduta a' debitori la facoltà di dare *in solutum* a pro del *Monte* o partite di *arrendamenti*, o partite di *fiscali*, o *terreni* posti in luogo non più lontano di *quindici* miglia dalla *Città*.

Io non dico già che siffatte convenzioni meritano di esser riprovate solamente perchè in buona parte furono ignote e scon-

sconosciute a' *Fondatori*: poichè se per avventura ad utile del *Monte* potessero ridondare, non vi sarebbe certamente chi come plausibili ed opportune non dovesse commendarle. Fatto sta però che anche un *danno* sensibilissimo apportando esse alle *antiche Famiglie*, mi porgono in conseguenza una nuova materia di discettazione.

Un *capitale*, di cui siasi promessa la soddisfazione *unica solutione* coll'*interesse* a ragione fissa e determinata, è sempre più utile e vantaggioso pel *creditore*, che non è il pagamento di una *sorte* convenuto a ragione *scalare*; o per dir meglio un *interesse scalarmente* stabilito al *tre* e *mezzo* per *cento*, in quanto all'utile del creditore, nel contratto *scalare* ricade forse a *meno del due*. Imperciocchè alla fine della conceduta *dilazione* non avrà mai il creditore dal *capitale*, in *diverse* volte ed in *diverse rate* pagato, riscosso tanto per ragione d'*interesse*, quanto avrebbe introitato se nel termine prescritto al pagamento avess' esatta tutta insieme la *sorte*, e nell'intervallo medesimo profittato avesse di un *interesse* certo, invariabile, e fisso.

E in vero per aversi nel giro di *dieci anni* tanta quantità d'*interesse* nel contratto *scalare*, quanta se ne avrebbe nel contratto, che tale non fosse, dovrebbe accadere che nel momento stesso del pagamento diventi quella *rata di capitale fruttifera* in mano del creditore, il quale rivolgendola *all'istante* in un altro *impiego* ugualmente *fruttuoso*, riscuota dal primo debitore *l'interesse* di ciò che resta quegli a soddisfare, e dal secondo conseguisca *l'interesse* della *rata* a *nuovo impiego* rivolta. Ed oltre a ciò dee supporsi ancora che gl'*impieghi* delle *rate* anno per anno pagate si

si facciano dal creditore senza nuove *spese*, e senza accrescersi e moltiplicars' i *danni* e i *pericoli*: le quali cose tutte, essendo impossibili nella esecuzione, palesano ad evidenza quanto *danno* soffra il creditore nel contratto *scalare*, e quanta *utilità* ne ritragga il *debitore* abilitato a pagare il debito a pezzi e bocconi. Ed oh mi fosse permesso di portar più innanzi questo argomento! farei certamente toccar con mani per via di *aritmetiche dimostrazioni*, che un *interesse* al *tre e mezzo* per *cento* a ragione *scalare* alla fine di un *decennio* v.g., in quanto all' utile del creditore, non ricade nè anche al *due*. Ma l' istituto nol soffre, e conviene che ormai mi affretti al termine del mio ragionamento.

Anche le dazioni *in solutum*, quando siano *necessarie* rispetto al creditore, e *facoltative* in rapporto al debitore, sogliono esser cagione d' infiniti mali. Prescindendo dal carattere de' nuovi *Illustri Aggregati*, che non dà luogo ad alcun sospetto di danno, ed in astratto solamente parlando, qual vantaggio per avventura dee sperare un creditore, il qual non può, ancorchè voglia, astenersi di accettare l'offerta comechè poco gradita di una dazione *in solutum*? Quando il debitore si determini a pagare il debito con partite di *fiscali*, che sono generalmente di difficilissima esazione, o colla cessione de'suoi *terreni*, fatta che ne avrà la dichiarazione, non comincerà tosto il dubbio intorno alla *libertà* e al *valore* del fondo, a rischiarare il quale abbisognerà del *parere* degli *Avvocati*, del giudizio de' *Periti*, e forse anche dell' autorità del *Magistrato* in un giudizio contenzioso? E la spesa in questo rincontro, almeno in *parte*, non dovrà cedere a danno del creditore? Come poi sperare che alcuna asprezza si usi con-

 tro

tro a' nuovi *Aggregati*, quando oltre ad esser essi *membri del Collegio*, forse si troveranno ancora al *governo* del *Monte* in tempo delle dazioni *in solutum?* E quando tutto corra colla possibile prosperità, come potrà il *Monte* evitare il dispendio maggiore nella *esazione delle rendite* in tanti paesi e in sì rimote contrade disperse? In una parola sempre la *disuguaglianza del diritto* è cagione del *torto*: e molto poco s'intende perchè mai essendo nel tempo del *parere* incerte le *famiglie aggregande*, e per opposto ogni dovere esigendo che l'utile del *Monte* si prendesse soltanto di mira, si volle stabilire il patto delle dazioni *in solutum*, il qual fosse *facoltativo* in quanto a' futuri *Aggregandi*, e *necessario* in rapporto al *Monte*.

III. La maggior *contraddizione* tra le *leggi* della nuova *aggregazione* e le antiche *capitolazioni* è quella che nasce *dalla nomina delle linee godenti*. Con tutta la semplicità, nettezza e precisione con i §§. III e XXIII delle *capitolazioni* fu stabilito il seguente metodo, di cui per altro alcuna cosa si accennò nella *narrazione*.

Ogni *Cavaliere* aggregato doveva nominar la persona di colui, ch'entrava al godimento del *Monte*. Non avendo un *maschio* poteva nominare una *femmina*, la quale in tal caso occupava il luogo del maschio, e trasferiva ogni suo diritto a' di lei discendenti. Nominata la femmina, se sopravvenisse un maschio, poteva la nomina *variarsi*. Se un *Cavaliere* aveva un *maschio inabile*, gli si concedeva la facoltà di nominar la femmina nata o nascitura, dandoglisi tempo a nominarla fino a che la collocasse in matrimonio; qual tempo trascorso restava ferma quella del maschio, senza darsi

si luogo ad altra *variazione*. E se finalmente un *Cavaliere* mancava di *figli* e di *discendenti*, poteva nominare un *figlio* da *fratello*, o un *zio* della stessa famiglia; e questa nomina era tenuto ad eseguirla tra *tre anni* dal dì delle *capitolazioni* (1).

N 2 Que-

(1) Ecco il linguaggio delle originarie *capitolazioni*. 3. „ Item, che „ se alcuno Cavaliero vorrà entrare nel beneficio di detto Mon- „ te, non avendo figli mascoli, possa nominare una figlia femina, „ sapendo certo, che con la comodità del detto Monte, non „ potrà far matrimonio se non di gran merito, servata la for- „ ma delli presenti capitoli, e così detta figlia femina debba go- „ dere *in omnibus, et per omnia* come mascolo; ed in ca- „ so che detto Cavaliero procreasse un figlio mascolo avanti che „ maritasse detta femina, resterà esclusa detta figlia femina dal „ beneficio di detto Monte, piacendoli, ed in suo luogo resterà „ il mascolo procreando, uno, o più che fosse, ita che non „ possi aver più luogo detta nominazione fatta in persona di „ detta femina, *etiam* che premorissero li mascoli senza figli, e „ così anco, quando alcun Cavaliero, ch'entrerà nel beneficio di „ detto Monte, avesse un figlio mascolo, il quale fusse mal sa- „ no, o inabile per qualsivoglia causa, e non li paresse nominar- „ lo, in tal caso possi detto Cavaliero variare, e li sia lecito no- „ minar la figlia femina nata, *seu* nascitura, dandoseli tempo a „ fare detta nomina in sino a tanto che mariterà detta figlia fe- „ mina, la quale debba godere *in omnibus et per omnia* come „ mascolo facendo matrimonio della qualità espressa negl' inserti „ capitoli, giacchè voleno *in omnibus et per omnia* nelli casi „ sopra espressi entri in luogo del mascolo; e non facendo detta „ nomina avanti si casasse detta figlia femina, resti il mascolo, „ e non si possi più variare; *verum* in caso che sarà nominata la „ fi-

Questo è quanto ebbero cura di stabilire i *Fondatori* del *Monte*, e queste sono quelle leggi invariabili ed inalterabili, alle quali dovevano in tutto adattarsi ed uniformarsi le *posteriori aggregazioni*. Ma dopo due secoli e più di *osservanza*, e dopo che alcuna delle *originarie Famiglie* forse si sarà estinta, perchè in confini angustissimi era ristretta la teorìa delle *nomine* e della *rappresentanza*, doveva venire quel tempo, in cui le antiche superstiti *Famiglie* ne vedessero a danno loro la violazione e il sovvertimento.

L' *Autor* del *parere* volendo in questa occasione far mostra de'

„ figlia femina, si dichiara che detta figlia non possa godere se „ non come mascolo, cioè per li discendenti suoi, però non pos- „ sa pretendere di aver essa il beneficio del maritaggio per dote „ della persona sua propria, acciò non venghi ad essere di miglior „ condizione delli mascoli.

„ 23. Item, che quelli Cavalieri inclusi nel presente Monte, che „ non avranno figli, nè discendenti loro, possano nominar fratelli „ carnali, seu figli de' fratelli carnali, o zii carnali della stessa fa- „ miglia legittimi *ut supra*, e possano detta nomina farla fra tre „ anni numerandi dal dì della stipulazione de' presenti capitoli, li „ quali nominati debbano godere del beneficio del detto Monte „ dopo anni venticinque decorrendi dal dì, che saranno pagati „ duc. mille per lo suo loco, e si dichiara, che quelli Cavalieri „ entreranno nel beneficio del detto Monte, secondo la forma del „ presente capitolo e del prossimo precedente, non possano gode- „ re se non per le figlie femine nasciture un anno poichè en- „ treranno, le quali abbiano da avere il maritaggio venticinque „ anni poichè saranno nate, a fine che non siano di meglio con- „ dizione di quelle ch'entrano al principio. *Fol.* 43 *et* 49.

de' suoi talenti, quandochè il mondo tutto è persuaso della vivezza del suo spirito, adoperò ben *quattro capitoli*, che sono il VII, VIII, IX, e X, a stabilire con un genio riformatore una *nuova teorìa* per le linee destinate a rappresentare i diritti al *Monte*. A me è impossibile di ridire quanto nel *parere* è scritto, perchè non ho quella felicità, che all'uopo convenga: e poichè ho stimato pregio dell'opera di trascrivere a disteso i divisati *capitoli* nelle *note*, come ho fatto de' due §§. delle *capitolazioni*, che quest'oggetto medesimo riguardano, mi basti quì di accennare in succinto che tante e poi tante sono le *nomine*, le *variazioni* senza alcuna prefissione di tempo, le *sostituzioni*, le *surrogazioni*, le *iterazioni*, le *rappresentazioni* e le *chiamate ipso jure*, che non si fiderebbe d' immaginarle in altra occasione qualunque più profondo *giureconsulto* e più sottile *scotista*, per *prevedere*, *impedire*, ed *allontanare* sempreppiù il timore della *caducità* de' beni, e della *estinzione* delle *Famiglie aggregande* (1).

Ma

(1) Ecco i *nuovi stabilimenti* riguardo alla *rappresentanza* e alla *continuazione* delle *linee*. VII. „ Il diritto della rappresentanza delle Fa-
„ miglie aggregate al Monte dovrà essere di un solo de' figli del Ca-
„ valiere aggregato, esclusi assolutamente tutti gli altri figli e discen-
„ denti, e molto più i collaterali sino al punto però della subingressio-
„ ne, quando si verificasse, come appresso si dirà. Quindi dovrà il
„ Cavaliere aggregato in quel tempo, che più gli piacerà durante il
„ corso della sua vita, nominare quel figlio maschio, che dovrà rap-
„ presentare la linea della famiglia ammessa al Monte; e quante vol-
„ te avvenisse che il figlio nominato venisse a mancare senza fi-
„ gli maschi, potrà nominare un altro, convenendo che tal facol-
„ tà

Ma se tutto recar dee il più ragionevole rammarico agli *antichi Montisti*, il *caso* figurato nel *cap.* IX del *parere* non è in al-

„ tà di nominare l'abbia tante volte, quante in sua vita potrà
„ avvenire il caso della morte del figlio nominato senza figli
„ maschi; e non avendo figli maschi potrà nominare colla stessa
„ facoltà di reiterare la nomina una figlia femina, o un nipote,
„ o una nipote *ex filio vel filia praemortua*, ed accadendo, che
„ venisse a morte prima di fare tal nomina, s' intenda fatta *ipso*
„ *jure* in persona di quel maschio, che terrà il luogo di primoge-
„ nito nella sua famiglia; e morendo senza maschi s' intenda
„ fatta la nomina in persona della femmina, che terrà il luogo
„ di primogenita nella sua Famiglia, esclusi tutti gli altri figli,
„ e discendenti, e molto più i collaterali, e quante volte venisse-
„ ro a mancare i figli maschi del nominato, e sostituito, in tal ca-
„ so possa rappresentare la famiglia la femina del detto nomina-
„ to, e sostituito, la quale terrà luogo di primogenita, ed in ta-
„ le figlia superstite al nominato, e sostituito finisca il diritto di
„ rappresentarsi la famiglia dalle femine ulteriori.

VIII. „ I figli, e gli ulteriori discendenti, sia del maschio nomi-
„ nato dal Cavaliere aggregato, e del maschio sostituito, sia delle
„ femine nel modo spiegato nel precedente capitolo VII, si do-
„ vranno avere indistintamente ammessi al Monte, colla partici-
„ pazione di tutt' i diritti, e di tutti li beneficj del Monte per
„ goderne *in perpetuum*, sempre però dopo i venticinque anni,
„ come nel cap. VI si è espresso, e non altrimente che ne stan
„ godendo, e ne goderanno gl' individui delle Famiglie Montiste
„ antiche.

IX. „ Se dopo la morte del Cavaliere aggregato venisse a morte
„ senza figli ed altri discendenti il maschio, o la femina no-
„ minata in sua vita, o ammessa per la nomina verificata *ipso*

„ *jure*

alcuna maniera soffribile. Se per avventura la *linea nominata* col tratto del tempo venisse a terminare in una *femmina*, era

„ *jure* nella sua persona a norma de' due precedenti capitoli VII,
„ e VIII; in tal caso si dovrà intendere *ipso jure* sostituito, co-
„ me capo della linea ammessa al Monte, ogni altro figlio, o ni-
„ pote maschio del Cavaliere aggregato, che si troverà in vita, e
„ terrà il luogo, ed il grado di primogenito nella Famiglia; ed
„ in mancanza del figlio maschio, ogni altra figlia o nepote, che
„ parimenti si troverà in vita, e terrà il luogo e il grado di pri-
„ mogenita nella Famiglia, e tal sostituzione dovrà estendersi a
„ beneficio di tutt'i figli maschi, o nepoti del Cavaliere aggrega-
„ to, ed in mancanza de' figli maschi, delle femine, o nipoti, e non
„ più oltre, il tutto a tenore de' precedenti capitoli VII, ed VIII;
„ esclusi assolutamente tutti gli altri discendenti, e collaterali, di
„ maniera che trapassato senza figli o figlie, o nipoti o nepoti,
„ dovrà aver luogo a beneficio loro la sostituzione nel modo co-
„ me di sopra si trova spiegato. In difetto si dovrà avere com'e-
„ stinta la famiglia, senzachè possano avere alcun diritto gli altri
„ discendenti di ulterior grado, o collaterali del Cavaliere aggre-
„ gato, dovendosi nella sola, e precisa maniera spiegata negli
„ antecedenti capitoli ammettere tal sostituzione, o sia subingres-
„ sione: beninteso sempre, che non tutti i figli del Cavaliere ag-
„ gregato, ed i di loro discendenti dovranno godere de' beneficii
„ del Monte, ma i soli discendenti *in perpetuum* del figlio, o fi-
„ glia, o del nipote, o della nepote ammessi, o per nomina fat-
„ ta dall'Aggregato, o per nomina verificata *ipso jure*, o che
„ s'intenderà *ipso jure* sostituito agli ammessi trapassati senza
„ discendenti. Cosichè si debba intendere invitata al godimento
„ de' beneficii del Monte la discendenza della sola persona am-
„ messa, o della sola sostituita, per cui siasi verificata la sostitu-

„ zio-

era legge della *fondazione* che siccome occupando costei il luogo del maschio trasferiva ogni diritto a' di lei discendenti,

„ zione ne' termini, e nel modo come sopra, e non già la di-
„ scendenza di altri figli degli Aggregati, per li quali non siasi la
„ sostituzione verificata ne' termini, e nel modo come sopra.
„ Succedendo il caso, che il diritto di rappresentar la famiglia vada
„ ad una figlia del Cavaliere nominato, la quale figlia però non
„ sia la succeditrice ne' beni della Casa, ma vi succeda il fratello
„ del detto Cavaliere nominato, in questo unico e solo caso il
„ fratello del nominato succeduto ne' beni della Casa entri egli
„ a rappresentare la famiglia anche per rispetto del Monte : ben
„ inteso che tal figlia del nominato in tal caso non resti priva
„ della dote del Monte a carico dello stesso.

X. „ Facendosi dal Cavaliere ammesso la nomina in persona di una
„ femina, o verificandosi la nomina *ipso jure* nella femina, o
„ succedendo la femina a rappresentar la Famiglia a tenor de' ca-
„ pitoli precedenti, costei dovrà riputarsi come maschio, e come
„ capo della linea della famiglia ammessa per trasmettere ne' suoi
„ figli discendenti *in perpetuum* il diritto dell' aggregazione al Mon-
„ te, non altrimenti che se effettivamente fosse maschio; ma per-
„ chè tal femina non sia in tali circostanze di migliore condizio-
„ ne, pel matrimonio non dovrà avere nè dote, nè altro benefi-
„ cio prescritto per le Dame Montiste, e casochè abbia avuta la
„ dote, ne debba fra lo spazio di due anni fare la restituzione
„ al Monte, una coll' interesse alla ragione del $3\frac{1}{2}$ per 100, da
„ computarsi dal giorno che le sarà stata tal dote soddisfatta, e
„ non facendo tra due anni la restituzione della dote, e dell' in-
„ teresse, s' intenda esclusa con tutta la sua discendenza dall' ag-
„ gregazione, come se non mai fosse seguita. *Fol. 69* a t. *ad* 72.

Una *incumbenza* data *oretenus* non pare che contenesse la *facoltà* d'in-

ti, così non potesse riscuotere dal *Monte* il suo *maritaggio*. Or per patto specialissimo, immaginato forse dall' *Autor* del *parere* per meglio accreditare la *nuova aggregazione*, e per dare un incitamento maggiore a coloro, che vi aspiravano, vien determinato e stabilito che la *femmina* in questo caso resti *esclusa dal godimento del Monte* per dar luogo al *zio* e a' *discendenti* di costui, qualora non foss' ella succeditrice ne' feudi e ne' maggiorati; e che intanto non lasciasse di conseguire dal *Monte* quella *dote* medesima, che a tutte le altre *donzelle* verrà pagata. Dal che avviene che il diritto al *Monte* dalla *femmina* passi di balzo al *maschio agnato*; e che il *Monte* medesimo venga *gravato di doppio peso*, cioè de' *maritaggi* e delle altre *sovvenzioni* in favor de' discendenti dall' *agnato*, il qual *subentra* nel luogo di quella donna, e del *maritaggio* ancora in favor della femmina ultima della linea da principio nominata.

Impertanto dovendo le *vecchie Famiglie* seguitare a vivere secondo le leggi e i patti delle antiche *capitolazioni*, siccome non potranno esse giammai aspirare a siffatti vantaggi, così avverrà che la *nuova teorìa* de' patti debba regolare in avvenire *solamente* gl'interessi delle altre *Famiglie aggregate*. Or è ragionevole che in un *Monte* medesimo vi siano *Famiglie* sottoposte a leggi e convenzioni, alle quali altri *Montisti* non sono in alcuna maniera astretti ed obbligati? E' cosa giusta, equa, e plausibile che mentre il *patrimo-*

O *nio*

d'introdurre nuovi sistemi *distruttivi* delle leggi fondamentali della istituzione del *Monte*. E poi non veggo *perchè* meritasse la volontà de' *Fondatori* una sì rigida *riforma*.

nio delle *vecchie Famiglie* monta a *due terzi* di più del *patrimonio* de' *nuovi Aggregati*, abbiano quelle privilegj meno ampj ed estesi, e di maggiori vantaggi godano questi altri, e ne godano come per una *legittima derivazione* da patti più utili e vantaggiosi? E' tollerabile in fine che mentre i primi *Montisti* sono stati esposti a pericoli più gravi e più facili ad incontrarsi, si pensi ad allontanare per quanto più si può dalle *Famiglie* aggregande il timor della *caducità* e della *estinzione?*

Ma sarebbe un grande intrigo il chiedere *perchè* mai saltò il grillo di perturbare e sovvertire quell'*ordine*, e quel sistema delle *nomine* e della *continuazione* delle *linee godenti*, che la volontà de' *Fondatori* inviolabile e sagra, e l' *Assenso* del *Principe* avevano *invariabilmente* stabilito e prescritto. Poichè a me pare che non dovesse recarsi un torto a' *vecchi Montisti*, ch'erano *oggetti presenti* nel tempo del *parere* e degni di essere con *ispecialità* riguardati, per apportarsi un vantaggio a coloro, che non ancora avevano acquistato alcun diritto all'*aggregazione*: e poi ogni uomo savio e perspicace comprende che per la *tenuità* delle *rate* della *nuova aggregazione* in paragone dell'*antico patrimonio del Monte*, non abbisognava di altri *allettamenti* per vedersi riempiuto ben presto il vuoto delle *famiglie* mancanti.

IV. Colla *conclusione* de' 16 di *Dicembre* del 1789 munita di *expedit* e roborata di *Regio Assenso* furono stabilite, come si è detto, *cinque piazze* e *cinque mezze piazze* per i *Secondogeniti* e *Terzogeniti* delle *Famiglie* allora godenti: e venne ancora per patto espresso convenuto che se man-

mancasse in una famiglia il *Secondogenito* o il *Terzogenito*, la *piazza* o la *mezza piazza* si *caducasse* in favor del *Monte*.

Or siccome a tutt' i *benefizj* dovevansi ammettere le *famiglie aggregande*, così fu detto nel *parere* che delle *sovvenzioni* ancora in pro de' *secondogeniti* e *terzogeniti* dovessero queste participare, a patto però che in ogni futuro tempo non potessero le *piazze* e le *mezze piazze* accrescersi nè nel *numero* nè nella *quantità* (1).

Ma Dio immortale! perchè non prevedersi le *conseguenze* funestissime di un patto così conceputo, il quale all' *apertura del Monte* per le nuove *Famiglie* dovrà esser la sorgente di perenni sciagure? Mi par già di vedere i *Secondogeniti* delle *antiche Famiglie* armati dello scudo fortissimo di una *conclusione* solennizzata *da tutti gl' individui del Monte presenti ed assenti*, approvata dal *Magistrato*, ed autorizzata dalla *Suprema Potestà*, sostenere innanzi al *Giudice* i loro diritti, e difendere col più robusto vigore quella lor sovvenzione, che lo stato di ricchezza del *Monte*, e il volere dell' *Adunanza generale* gli aveva conceduta, e *nove sole Persone* senza un *Curatore*, il qual sostenesse i diritti de' *chiamati*, gli hanno inconsideratamente tolta. Ravviso dall' altra banda i *Secondogeniti* delle nuove *Famiglie* fortificarsi sulla pietra angolare del *patto*, richiamarsi alla santità delle convenzioni ed alla *inviolabilità* delle promesse. E veggo ancor nella scena il *Monte*, quel languido e smunto pupillo, il quale alla convenzione medesima rapportan-

 do-

(1) *Cap.* V del *Parere* fol. 63. *a t.*

doli, mercè la quale fu stabilito di non potersi giammai le *piazze* accrescere nè nel *numero*, nè nella *quantità*, grida e sclama perchè ogni *nuovo peso* si tenga lontano da chi non ha forze bastevoli a sostenerlo.

Or che sarà mai delle *Famiglie Montiste* in questa infelice situazione? Il diritto *quesito* a' *Secondogeniti* delle *vecchie Famiglie* non può rimaner distrutto mercè il consenso di poche persone prive della facoltà di stabilire un patto ripugnante alla *conclusione* di *Dicembre* del 1789: l' efficacia della convenzione ed un principio di buona fede somministra a' *Secondogeniti* delle *nuove Famiglie*, se non la più valida ragione, almeno una materia abbondantissima di eterne discettazioni: il *Monte* non è nello stato di soddisfare a'desiderj di entrambi, perchè reso esausto e spossato; e poi mal soffrirebbe il patto stesso l' aumento de' benefizj. Accrescere questa *sovvenzione* nel *numero* e nella *quantità* non si può: suddividere le *piazze e le mezze piazze* sarebbe lo stesso che non recare a niuno il conveniente sollievo: urtar di fronte colla *legge fondamentale* della di loro *introduzione* sarebbe far quello che nello stromento medesimo non è per ombra stabilito. Dunque a qual consiglio ci atterremo in quel tempo tumultuoso, qual sarà il rimedio al male, quale la via da guidarne in salvo? Se l' *Autor del patto* non trovi nel seno dell' aritmetica il *mezzo* come *dividere* la quantità *minore* per la *maggiore*, che vale lo stesso come distribuir *cinque* a *quindici* senza l' uso de' *rotti*, in fe di dio che il labirinto è sì tenebroso, che non basta a trarne fuora il filo di Arianna.

§. XV.

§. XV.

Irregolarità *nel* metodo *della* nuova aggregazione.

ANche nel *modo* praticato nell'eseguirsi l'*atto della elezione* dovevano trasgredirsi le *leggi della fondazione*. E comechè la scelta di sì distinti *Personaggi* mitighi l'asprezza della ferita recata alle *antiche capitolazioni*, debbo io nondimeno considerar questi giustissimi oggetti di querele del Marchese di *Cammarota* non come altrettanti *mezzi* opportuni ad annullare il contratto, che pur lo sarebbero, ma come valevoli almeno a ridurlo ad una ragionevole forma.

Col §. 34 delle *originarie capitolazioni* (1) fu stabilito che il *Cavaliere aggregando* doveva esser proposto all'*Adunanza generale* da un altro *Cavaliere* delle famiglie godenti, il quale in quella occasione perdeva il diritto al *suffragio*, come n'erano privat' i congiunti fino al *terzo grado* della famiglia aggreganda. Per contrario nella *nuova aggregazione*, o sia nella *conclusione* de' 3 di *Maggio* dell'anno scorso si volle concedere agli *Avvocati* del *Monte* la facoltà di *rinvenire* e di *proporre* le famiglie: e così nella mattina del *giorno* 5 *dello stesso mese*, vale a dire dopo lo spazio di circa *ore* 40, furono proposti dagli *Avvocati* e dall'*Assemblea* trascelti que' *Personaggi*, i quali a cagione del merito e delle doti singolari, che gli adornano, non dovevano non esser pienamente acclamati.

Po-

(1) Si è trascritto interamente nella *pag.* 41.

Potrebbe quì a proposito promuoversi la questione, se la *facoltà* conceduta da' *Fondatori* all' *Assemblea* de' *Cavalieri godenti* potesse ad altri *suddelegarsi*; e non sarebbe ancora inutile d' indagare nella facoltà conceduta agli *Avvocati* del *Monte* il *fine* di non diminuire il numero de' votanti, i quali non si riducevano che a soli *nove individui*. Ma perchè essendo *lontano* il Marchese di *Cammarota* o in questa, o in altra qualunque forma si sarebbe mandata ad effetto quell' *aggregazione*, di cui si era *sposato l' impegno*, perciò non farò che toccar *leggiermente* tutti que' motivi, che manifestano la *nullità* e la *irregolarità* dell' atto.

Collo stesso *capitolo* 34 prescrivendosi il metodo da praticarsi inviolabilmente nella scelta delle *prime famiglie*, le quali avessero a compiere il numero di XXIX, fu stabilito di doversi fare la scelta da' *Cavalieri residenti* in Napoli per via di *ballotte* e *voti segreti*, in guisa che *tre* delle *quattro parti* bastassero all' *inclusiva*. Fu poi tale e tanta la cura di mantenere illesa ed intatta la *libertà del suffragio*, che oltre alla pena comminata contro a' *Montisti* trasgressori, fu dichiarata invalida e *nulla* qualunque *futura conclusione*, che si osasse solennizzare contra uno *stabilimento*, il qual doveva inviolabilmente e *perpetuamente osservarsi* (1). Impertanto affinchè non vi restasse legge della *istituzione*, la quale non fosse o modificata o distrutta, si ebbe la cura di eseguir la novella aggregazione *senza bussola*, senza *ballotta segreta* e per *voti pubblici* e manifesti, i quali sono stati mai sempre, e saranno in eterno il più

(1) *Cit. cap.* 34 delle *Costituzioni* del Monte *in fin.* fol. 53. *a t.*

più forte ostacolo alla libertà umana.

A sanar questa nullità evidentissima si appigliò altra volta il mio degno *Avversario* al §. 35 delle *capitolazioni*, con cui nel caso dell'aggregazione *suppletoria* delle famiglie mancanti dal numero di XV fu prescritto di doversi far l'elezione *viva voce, nemine discrepante, nec aliter, nec alio modo: ita che se fosse uno che contraddicesse, non si potesse far l' aggregazione.*

Ma in buona sua pace non mi pare che porti a queste conguenze il *contesto intero* del sermone adoperato da' *Fondatori* per dichiarare la loro volontà intorno al *metodo* della elezione: e quando il *capitolo* 35 si adatti al *capitolo* precedente, ravvisa chiunque nella espressione *viva voce, et nemine discrepante* non già il *metodo* irregolare di darsi *pubblicamente il voto*, ma la *pienezza* e l' *unanimità* de' *suffragj*, confermata vieppiù dalle parole immediatamente seguenti, *ita che se uno contraddica, non si possa far l' aggregazione*, le quali non sono che una *spiegazione* maggiore adoperata per torre ogni equivoco alle *parole antecedenti.*

Una elezione a *viva voce* e per via di *mormorlo* e di *clamore* se fu da' *Fondatori* ragionevolmente riprovata nel caso delle *prime necessarie* aggregazioni, ad oggetto d' impedire l'*odio* e il *rancore*, che una *negativa* avrebbe tirato addosso ad un *Cavaliere Montista* (1), vi ha giusto motivo di credere che nel rincontro dell' aggregazione *suppletoria* del numero di *quindici* famiglie, tutta *facoltativa* e riposta nella volontà de' *Montisti*, non avesse punto derogato alla legge de' *suffra-*

(1) *Cit. loc.*

fragj segreti. L' *identità della ragione* esclude la *diversità* della disposizione: e poichè col §. *precedente* si era ordinata l'inviolabile *osservanza* de'voti segreti colla espressione *in perpetuum* e colla *deroga alle future conclusioni*, le quali ripugnassero a quel sistema fisso ed inviolabile di elezione; si vede già che non men delle *prime elezioni*, che delle altre *aggregazioni* intesero di parlare i *Fondatori* del *Monte*, giacchè le *prime* ordinate per compiers' il numero di XXIX dovevano eseguirsi in *tempo prossimo alla istituzione*, le altre poi *suppletorie* del numero di XV erano solamente verificabili *in perpetuum* e in tutto il tempo avvenire.

§. XVI.

L' assenza momentanea *del Marchese di* Cammarota *non doveva esser cagione di risolversi un affare di tanta importanza senza il di lui* consenso.

NElle *prime aggregazioni* per legge de' *Fondatori* si richiedeva il consenso de'soli *Cavalieri residenti in Napoli*: nel qual caso *tre delle quattro parti* dell' *Assemblea* bastavano all' *inclusiva*. In parlandosi poi delle *aggregazioni suppletorie* del numero di XV *Famiglie* non si fece alcuna menzione de' Cavalieri *assenti* o *presenti*, e il *dissenso di un solo individuo* impediva l' ammissione. Ecco dunque il perchè nell'assenza del Marchese di *Cammarota* soli *nove Individui presenti* si credettero rivestiti del potere di regolare colla *nuova aggregazione* la sorte di tutt' i *Montisti* presenti e futuri.

Ma

Ma è da tollerarsi che contro di me tanto si adiri l'*Avversario*, perchè poco innanzi nel favellare del *metodo della elezione* combinava io il *capitolo* XXXV delle *costituzioni del Monte* col *capitolo precedente*, e che poi faccia egli impunemente la stessa *combinazione* ad oggetto di provare che l'*assenza* di un *Cavaliere* dalla Città non impedisca la libertà degli altri nel risolvere sull'articolo delle *nuove aggregazioni*, non ostantechè nulla di ciò si scerna stabilito nel mentovato *capitolo* XXXV?

Potrei quì valermi della più bella opportunità in dimostrare che la nuova aggregazione, feconda di tante funeste conseguenze per le *vecchie Famiglie*, non dovesse riputarsi di minor peso, che non fu creduta la *conclusione* de' *16* di *Dicembre* del *1789*, la quale ebbe bisogno del consenso di tutt'i *Cavalieri assenti* e *presenti*, tutto che non riguardasse altro che il solo *accrescimento* delle *sovvenzioni* in favor de' discendenti da' *Fondatori* del *Monte*. Ma perchè non veggo come all'*assenza* del Marchese di *Cammarota* possa attribuirsi *legalmente* l'effetto della *privazione* de' proprj diritti, perciò mi astengo ben volentieri d'ingolfarmi in altre dispute.

Di grazia nel dì *6* di *Aprile*, allorchè fu dato *oretenus* agli *Avvocati* del *Monte* l'incarico del *parere*, il Marchese di *Cammarota* era in *Napoli*, e non partì per i suoi feudi prima della *metà* di quel *mese*, siccome aveva per l'addietro ordinariamente praticato ad oggetto d'invigilare agl'interessi della sua *tonnara*. Perchè dunque tenerglisi celato il grande arcano della *nuova aggregazione*, ed appoggiarsi l'*incumbenza* del *parere* piuttosto ad una conclusione *verbale*, che *scritta*? Perchè invitarsi da *Lecce* il Marchese di *Matino*,

 e na-

e nascondersi poi la risoluzione al Marchese di *Cammarota*, il quale poteva risolvere il conveniente su i suoi *interessi* prima di partire dalla *Città*, e poteva sperare ancora dalla *urbanità* de'*Montisti compagni* di trattarsi l'aggregazione al suo ritorno in *Napoli*?

Ma può dirsi *assente* in tempo della esecuzione di un atto, chi fu *presente* quando incominciò a trattarsi, ed ebbe la sventura di nulla saperne? E' *legalmente assente* chi nel tempo delle *ferie forensi* o per villeggiare, o per badare agli affari proprj suole condursi in ciascun anno in qualche provincia del Regno a visitare i suoi poderi? E' *assente* colui che per *giusta causa*, e per un *tempo breve* dimora ne'*dominj* dello stesso *Principe*? E' a senso del diritto *assente* colui, che lascia in *Città* la *moglie*, i *figli*, la *famiglia*, i *proccuratori*? E' *assente* chi può esser *presente* in meno di un giorno? E' *assente* chi può farsi inteso del trattato anche per via di un *messo*? E' *assente* colui, di cui si cerca a bella posta l'*assenza* per non farglisi palese ciò che si voglia eseguire? Era di tanta *necessità* la nuova aggregazione, che non poteva differirsi fino al termine delle ferie di *primavera*, nel qual tempo era sicuro che questo *assente* si sarebbe restituito in *Città*? E questa è quell' *assenza*, di cui intesero parlare i *Fondatori* del *Monte*? Questa è quell'*assenza*, che priva de' suoi diritti un *Primogenito* delle più antiche *Famiglie Montiste*? Questa è quell'*assenza*, ond'è taluno astretto a stare al *fatto altrui* non ostantechè ne ravvisi le triste conseguenze? Questa finalmente è quell'assenza, che se per accidente fosse caduta la scelta su di un suggetto *inviso* e *nemico*, avrebbe astretto un

Ca-

Cavaliere ad averlo per *socio* e per *fratello* nel perpetuo *consorzio* del *Monte* (1)?

E pure il meno che si dice dall' *Avversario* in questo proposito si è che *irragionevoli* ed *estemporanee* siano le querele del Marchese di *Cammarota*, non ostante che in un tempo che men se lo aspettava, e senza aver nè anche perspirata la cagione de'suoi mali, si trovi egli gittato in un pelago interminabile di affanni e di rovine. Ma il rispetto dovuto alle *Famiglie Aggregate* esige che non più si parli della *irregolarità* della di loro elezione: e se per servirsi alle circostanze anzichè dichiararsi la *nullità* del contratto, si volesse prescrivere la *rettificazione* di quelle leggi, che ridotte al giusto e all' equo possono solamente far sussistere il *Monte* per le *Vecchie* e per le *Nuove Famiglie*, si farebbe certamente quello, che non ripugna al comune desiderio, e che la probità, la prudenza, e la religione degli stessi *Illustri Aggregati* non saprebbe ricusare.

P 2 §.XVII.

(1) La société ne peut se contracter que par le consentement de tous les associés, qui doivent se choisir, e s'agréer reciproquement, pour former entr' eux une liaison, qui est une espèce de fraternité. *Consensu fiunt obligationes . . . in societatibus*. Instit. de *obligat. ex consens.*. *Societas jus quodammodo fraternitatis in se habet l.63. D. pro socio*. M. Domat *Les Loix Civiles Liv. I tit. VIII sect.II.*

§. XVII. ed ultimo.

La mancanza *del* Regio Assenso *toglie il vigore e l'efficacia al* nuovo contratto.

UNo de' diritti della *Sovranità* è quello di permettere o impedire che sorgano nello stato comunità, collegj, adunanze e corpi morali. I primi *Re* di *Roma* custodirono gelosamente questa parte del potere legislativo: intatta la serbò il *Senato* ne' tempi della *Repubblica:* e gl'*Imperatori* rivestiti della *Suprema Potestà* con più ragione conservarono illeso il diritto di allontanare dallo stato tutto ciò che potesse alterarne la tranquillità. Io non intendo parlarè delle altre nazioni, e non debbo lungo tempo fermarmi su di un suggetto, che ha più relazione alla storia e al diritto pubblico, che al diritto privato, e che alla fine dopo lungo travaglio non sarebbe che manifestarci come i nostri *Sovrani* ad esempio degli altri *Principi* di *Europa* in tutt'i tempi han mantenuto nel suo vigore questo ramo essenzialissimo della *Suprema Regalìa*. Ma poichè alcuna disputa si promuove su questo articolo per certe *circostanze particolari* di fatto, perciò mi si permetta di trattarla brevemente secondo alcune *speciali vedute*.

Se rammentar volessi col Giureconsulto *Marciano*, che *nisi ex Senatusconsulti auctoritate, vel Caesaris, collegium vel quodcumque tale corpus coiverit, contra Senatusconsultum, mandata, et constitutiones collegium celebrat* (1):

E

(1) *L.* 3 §. 1 *D. de collegiis, et corpor.*

E se ripeter volessi con *Gajo* (1) *collegia certa esse*, *quorum corpus Senatusconsultis*, *et Principalibus Constitutionibus confirmatum est*, certamente che commetterei il maggior fallo del mondo; poichè quel ceto di *Uomini* illustri, che concepì il disegno del *Monte* delle XXIX *Famiglie*, appunto perchè volle *corpus habere collegii*, *et societatis* . . . . . *res communes habere*, *arcam communem*, *actorem*, *sive syndicum*, *per quem*, *tamquam in republica*, *quod communiter agi*, *fierique oporteat*, *agatur*, *fiat* (2), impetrò sulle *capitolazioni* il *Regio Assenso*, e sottopose i patti privati alla *Suprema Autorità*. In fatti erano essi persuasi che tanto han vita i *collegj*, quanto sono dalla *Sovranità* protetti, e tanto han vigore le leggi, che lo governano, quanto sono animate dal fiato del *Principe*.

Quello dunque che conviene soltanto esaminare si è, se un'*adunanza*, la quale dal *Regio Assenso* ha acquistata la sua legittima forma, abbia la facoltà di derogare alle leggi sottoposte fin dalla sua istituzione alla *Potestà* del *Principe*. E in quanto a ciò validamente io sostengo, che se accada di doversi o per *necessità*, o per *utilità* alterare in menoma parte le *leggi primitive* della fondazione, è necessario che il volere del *Sovrano* si consulti, e si attenda dal *Trono* la *modificazione*, o il *cangiamento* di que' stabilimenti, che piacquero un tempo a' *fondatori*, che la *Suprema Potestà* approvò, e che i *posteri* son tenuti a religiosamente custodire.

E' vero che la facoltà della *nuova aggregazione*, come dipenden-

(1) *L.* 1 *D. quod cujusq. universit. nom.*
(2) *Cit.* L. §. 1.

dente dalle originarie *costituzioni* del *Monte*, sembra per avventura compresa nella disposizione dell' antico *Reale Assenso*: ma tanti patti escogitati per render più dura la condizione delle *vecchie Famiglie*; tante leggi fondamentali della istituzione o abrogate, o modificate, o distrutte; tante convenzioni opposte alla natura stessa della *società* e del *collegio*; tanta *lesione* recata alle *antiche Famiglie Montiste*; tanti ostacoli frapposti al pagamento delle doti, e al futuro *moltiplico* de' frutti; e finalmente tanta irregolarità nel metodo della elezione, erano cose che senza una piena e seria discussione innanzi al *Magistrato*, senza il consenso di un *Curatore* dato a' chiamati, e specialmente senza il *Beneplacito* del Re, potevano eseguirsi da soli *nove Individui* del Monte costretti a seguire alla cieca gli altrui consigli, e messi per la strettezza del tempo fuori dello stato di riflettere sulle conseguenze funestissime del nuovo contratto?

Io non nego che il *Diritto Civile* a' *sodali* e a' *membri* di un collegio *poteſtatem facit pactionem, quam velint, sibi ferre* (1): ma dee nel tempo stesso concedermisi che quando le leggi sono date alla posterità dagli autori dell'opera, ed hanno esse meritata l' approvazione del *Principe*, non sono in alcuna maniera *variabili* senza un nuovo *Real Permeſſo*. Il patto de' privati allorchè resiste alla *legge* dell' *Assenso* (ch'è una dichiarazione della volontà del *Sovrano* di strettissima interpretazione, e non capace di estendersi da caso a caso, e da persona a persona) non merita di esser riguar-

(1) Gajus *l.* 4 *cit. tit. de colleg. et corpor.*

guardato come un atto legittimo, regolare e degno di esecuzione. *Quidquid (sodales) disponent ad invicem, firmum sit, nisi hoc publicae leges prohibuerint . . . . vel dum ne quid ex publica lege corrumpat* (1).

Si aggiunga a ciò che dove si tratta d'interesse di *chiamati*, principalmente se venga maneggiato da semplici *amministratori*, e si tratta d'invertere, cangiare, o anche *modificare* la volontà de' *fondatori*, sempre il Magistrato dee esaminare l'*espedienza* dell'atto, per rassegnarne la *necessità* o l'*utilità* al SOVRANO, da cui poi assolutamente dipende la *commutazione*, ed anche la *modificazione* della volontà de' *defunti*.

Ma senzachè si disputi ulteriormente di quelle massime, che a dì nostri non meritano di essere in alcuna maniera contraddette, si ricordi ognun di noi di quello, che nel nostro *Monte* è accaduto fino al momento della *nuova aggregazione*. Dall'anno 1750 fino al 1789 si erano celebrate dall'*Assemblea* de' *Cavalieri Montisti* diverse *conclusioni* relativamente all'*accrescimeto* delle *doti* e delle altre sovvenzioni (2); il quale aumento per altro non era che la necessaria conseguenza della legge del *moltiplico*, l'effetto più analogo alla natura del *Monte*, e il risultato della volontà de' *Fondatori* nelle *capitolazioni* apertamente dichiarata. Ciò non ostante nella *conclusione* de' 16 di *Dicembre* del 1789 tutt'i passati stabilimenti furono riputati *malsicuri* e pressochè *illegittimi*, appunto perchè privi dell'autorità del *Regio Assenso*, la quale

(1) *Cit.* L. 4.

(2) Si sono esse rammentate nel §. 1 *pag.* 13.

quale sola poteva comunicargli forza e vigore (1).

Per transigersi la lite da' *Secondogeniti* promossa si è detto di sopra di essersi solennizzata in *Dicembre* del 1789 da tutti gl' *Individui del Monte presenti* ed *assenti* quella *general conclusione*, mercè la quale le *doti* e le altre *sovvenzioni* furono ridotte ad un sistema fisso ed invariabile, e vennero eziandío introdotte *cinque piazze* e *cinque mezze piazze* per i *Secondogeniti* e *Terzogeniti* delle *Famiglie godenti*. Quantunque poi non fossero cosiffatti stabilimenti contrarj alla natura del *Monte*, e alla *volontà* degl' *Istitutori* dell' opera (2); nondimeno perchè acquistassero la lor forma regolare e legittima si ebbe cura di soggettargli alla cognizione del *Magistrato*, all' esame di un *Curatore*, ed all' autorità del PRINCIPE.

Or qual' è quella incognita cagione, che potè permettere una così grande *rivoluzione* negli affari del *Monte*, e far sì che si eseguisse in pochi dì la nuova *Aggregazione* senza che precedesse l' autorità del *Giudice*, e senza impetrarsi il *Regio Assenso?* A me pare (e forse non vi sarà chi pensi altrimente) che la volontà de' *Fondatori* vilipesa, l' interesse de' chiamati trascurato, le leggi fondamentali della istituzione conculcate e distrutte, la mancanza del consenso del Marchese di *Cammarota*, e finalmente la contraddizione preparata in tempo da *D. Gennaro Marchese* colla formale *empara* nella *Real Camera* di *S. Chiara*, facendo *disperare* della *impetrazione* del *Regio Assenso*, avesse determinato gli *Autori* della nuo-

(1) *Fol.* 159 a t.

(2) Si è di sopra dimostrato nel §. V. *pag.* 26 *ad* 30.

nuova aggregazione a dare il *possesso* innanzi tempo alle *Famiglie aggregate*, e a metter loro ancora tra mani il *governo* del *Monte*. Può stare che così opinando sia io in errore: ma non uscirò certamente d'inganno, se altra invincibile ragione non mi si manifesti, la quale possa salvare la *nullità* dell'atto originata dal difetto dell'*Assenso*.

DA quanto ho detto e scritto in una causa di tanta gravezza ed importanza posso almeno sperare che il S. C. sia disposto a rilevare le vere cagioni delle querele del Marchese di *Cammarota*, e a protegger me dalle voci finora sparse di avere sconsigliatamente intrapreso *contro del Monte* il patrocinio di una lite di mal sicuro evento. E se non basta la *cosa stessa* a giustificare, che il carattere di *Avvocato* del *Monte* non abbia io deposto quando ho adoperate tutte le mie forze per impedire le di lui rovine, protesto a Dio e agli *Uomini* che siccome del *Monte* intendo *principalmente* sostenere i diritti, così sarebbe per me infelice il frutto di una vittoria, la quale portasse in conseguenza la dichiarazione della *nullità* del contratto della *nuova aggregazione*. Il *Monte* merita di esistere perpetuamente a vantaggio delle *originarie Famiglie*: i nuovi *Illustri Aggregati* fanno il decoro della *novella società*; io non desidero dal Cielo che il bene universale: e la *nuova aggregazione* può benissimo produrre la comune utilità, quando si allontani da essa la *lesione*, quando si riduca il tutto alla giustizia ed alla *uguaglianza*, e quando le leggi del *nuovo contratto* si uniformino agli *antichi stabilimenti*. Ma questa felice *combinazione di circostanze* non sarà certamente l'effetto delle mie cure e del mio travaglio. La sola giustizia, religione e pru-

Q den-

denza di que' sapientissimi ed imparzialissimi *Senatori*, i quali debbono diffinire questa gravissima contesa, può far sì che il *Monte* destinato ad essere lo splendore e il sostegno delle *Famiglie godenti*, non diventi da oggi innanzi il teatro di guerre intestine, il compendio di tutt' i mali, e l'oggetto della pubblica derisione.

Napoli 15 di *Dicembre* 1791.

Antonio della Rossa.